1ª SERIE SPECIALE

PRODUZIONE EDITORIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

BIBLIOTECA

Anno 131° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 marzo 1990** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **129.** Ordinanza 7-16 marzo 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Costituzione di parte civile - Non obbligo da parte del giudice di decidere sulla relativa domanda - Inefficacia della sentenza nei giudizi civili o amministrativi anche a dibattimento concluso - Impugnazione di norme non applicabili direttamente nel giudizio *a quo* - Autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica - Richiamo alla sentenza n. 66/1990 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P. 1988, artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma) *Pag.* 7

N. **130.** Ordinanza 7-16 marzo 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Condanna - Automatica applicazione della rimozione dal grado dal momento del passaggio in giudicato della sentenza - *Jus superveniens:* legge 7 febbraio 1990, n. 19 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 60).

(Cost., art. 3) » 8

N. **131.** Ordinanza 7-16 marzo 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Abbandono della difesa dell'imputato - Sottoposizione a procedimento penale innanzi ad organo giudiziario oltre che davanti al consiglio dell'ordine - *Jus superveniens:* d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, art. 105 - Necessità di riesame della questione in ordine alla rilevanza - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P. 1930, art. 131, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666).

(Cost., artt. 3 e 24) » 10

N. 132. Ordinanza 7-16 marzo 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Dogana - Importazione temporanea di veicoli a motore privati - Rapporti tra diritto comunitario e diritto interno - Settore sottratto alla competenza della Corte (sentenze nn. 183/1973 e 170/1984) - Operatività delle statuizioni interpretative in materia della Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenze nn. 113/1985 e 389/1989) - Competenza del giudice *a quo* circa la compatibilità o meno delle norme interne con il diritto comunitario - Manifesta inammissibilità.

(Legge n. 1163/1957 e art. 216 del t.u. delle leggi doganali).

(Cost., art. 11) . . . . . *Pag.* 11

N. 133. Ordinanza 7-16 marzo 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tutela e curatela - Giudice tutelare - Competenza di quello del luogo in cui opera la struttura socio-sanitaria - Sottrazione al giudice naturale della donna minore che si rivolga a strutture diverse da quelle del proprio luogo di residenza - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 463/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12, secondo comma).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma) . . . . . » 13

N. 134. Ordinanza 7-16 marzo 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta di registro - Regolamentazione pattizia in contrasto con le norme di solidarietà passiva - Nullità - Incidenza sull'autonomia contrattuale delle parti - Rafforzamento degli obblighi di registrazione gravanti su entrambi i contraenti - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 60).

(Cost., art. 76) » 14

N. 135. Ordinanza 7-16 marzo 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Condanna per delitto - Approvazione della nomina a guardia giurata - Revoca obbligatoria - *Jus superveniens*: legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 4 - Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 11, ultimo comma, e 138, n. 4).

(Cost., art. 3) . . . . . » 15

N. 136. Ordinanza 7-16 marzo 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Pretore - Sostituzione con altro magistrato del circondario - Norma abrogata con l'art. 7 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 - Necessità di riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 102, primo comma).

(Cost., art. 25) » 16

N. 137. Ordinanza 7-16 marzo 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Indennità dovuta al conduttore - Criteri alternativi di computo in caso di offerta o meno di un nuovo canone per la prosecuzione del rapporto locativo - Razionalità della norma censurata - Disomogeneità delle situazioni messe a raffronto - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, ottavo e nono comma, come novellato dall'art. 1 del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., art. 3) . . . . . *Pag.* 17

N. 138. Ordinanza 7-16 marzo 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Notificazione in materia civile - Notifica a mezzo posta a persona momentaneamente assente - Deposito di copia presso pubblico ufficio - Ritiro anche dopo il decimo giorno - Notizia dell'avvenuto deposito - Mancata previsione - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze nn. 429/1988 e 591/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8).

(Cost., artt. 2, 16, 24, primo e secondo comma, e 32) . . . . . » 19

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 7. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 marzo 1990 (della provincia autonoma di Trento).

Sanità pubblica - Provincia di Trento - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 contenente «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti, non assistibili a domicilio o nei servizi previdenziali» - Asserita violazione delle competenze provinciali in materia di igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza sanitaria e ospedaliera, di assistenza e beneficienza pubblica e di lavori pubblici - Violazione del principio di legalità, per la mancanza nella legge n. 67/1988 di criteri in base ai quali il potere di indirizzo deve essere esercitato - Eccessiva analiticità dell'atto di indirizzo e coordinamento impugnato.

[D.P.R. 31 agosto 1976 (*recte* 1972), n. 670, artt. 4, 8, nn. 17 e 25, 9, n. 10, e 16].

(Statuto regione Trentino-Alto Adige) . . . . . *Pag.* 21

N. 8. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 marzo 1990 (della provincia autonoma di Bolzano).

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 contenente «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti, non assistibili a domicilio o nei servizi previdenziali» - Asserita violazione delle competenze provinciali in materia di igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza sanitaria e ospedaliera, di assistenza e beneficienza pubblica e di lavori pubblici - Violazione del principio di legalità, per la mancanza nella legge n. 67/1988 di criteri in base ai quali il potere di indirizzo deve essere esercitato - Eccessiva analiticità dell'atto di indirizzo e coordinamento impugnato.

[D.P.R. 31 agosto 1976 (*recte* 1972), n. 670, artt. 4, 8, nn. 17 e 25, 9, n. 10, e 16].

(Statuto regione Trentino-Alto Adige) . . . . . » 25

N. 16. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 marzo 1990 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Bilancio delle regioni - Regione Abruzzo - Contributo finanziario con i proventi di mutuo autorizzato con legge di bilancio a favore dell'«Archeoclub d'Italia, sezione di Pescara» e del comune di Castelli per la realizzazione della manifestazione «Le Maioliche Cinquecentesche di Castelli» - Asserita illegittimità di detto contributo in quanto non riassumibile nella categoria delle spese di investimento per le quali la regione è autorizzata a contrarre ed utilizzare mutui.

(Art. 3 della legge regione Abruzzo riapprovata il 6 febbraio 1990).

(Cost., art. 119, in relazione agli artt. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335) . . . . . » 31

N. 17. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 marzo 1990 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Impiego pubblico - Regione Lazio - Personale in servizio presso gli uffici regionali ubicati in località lontane dal centro abitato - Rimborso forfettario delle spese di trasferta per raggiungere la sede di lavoro - Asserito contrasto con principi della legge-quadro 20 marzo 1983, n. 93.

(Legge regione Lazio 31 gennaio 1990).

(Cost., artt. 117, 5 e 81; legge 20 marzo 1983, n. 93, artt. 1, 4 e 11, secondo comma) *Pag.* 32

N. 18. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 marzo 1990 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Impiego pubblico - Regione Basilicata - Ammissione al concorso pubblico per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale dei dipendenti regionali aventi la prima qualifica dirigenziale con un'anzianità di almeno sette anni nella ottava qualifica funzionale - Asserita violazione del principio di uguaglianza per il trattamento ingiustificatamente privilegiato dei dipendenti della regione Basilicata rispetto a quelli delle altre regioni e degli impiegati statali, attesa la valutazione per questi ultimi del periodo di anzianità rispettivamente nella prima qualifica dirigenziale e nella qualifica di primo dirigente per il concorso alla seconda qualifica dirigenziale e alla qualifica di dirigente superiore - Violazione del principio di buon andamento della p.a. per l'incongruenza e la arbitrarietà della disciplina in esame rispetto al fine che essa intende perseguire.

(Legge regione Basilicata 13 febbraio 1990).

(Cost., artt. 3 e 97) » 33

N. 126. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 16 ottobre 1989.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione - Possibilità di ammettervi i condannati in stato di libertà già assoggettati a custodia cautelare - Esclusione, invece, per i condannati già assoggettati a custodia cautelare, scarcerati e riarrestati o rimasti in stato di detenzione prima come imputati poi come definitivi - Necessità di un periodo di osservazione in istituto - Disparità di trattamento - Elusione delle finalità rieducative della pena.

(Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, terzo e quarto comma, che ha modificato la legge 26 luglio 1975, n. 354).

(Cost., artt. 3 e 27) » 35

N. 127. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 16 ottobre 1989.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione - Possibilità di ammettervi i condannati in stato di libertà già assoggettati a custodia cautelare - Esclusione, invece, per i condannati già assoggettati a custodia cautelare, scarcerati e riarrestati o rimasti in stato di detenzione prima come imputati poi come definitivi - Necessità di un periodo di osservazione in istituto - Disparità di trattamento - Elusione delle finalità rieducative della pena.

(Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, secondo e quarto comma, che ha modificato la legge 26 luglio 1975, n. 354).

(Cost., artt. 3 e 27) » 41

N. 128. Ordinanza del tribunale di Napoli del 30 novembre 1989.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Mancato rilascio - Risarcimento danni per il periodo compreso fra la data di scadenza del contratto e quella fissata giudizialmente - Esclusione - Lamentata irrazionalità.

(D.-L. 25 settembre 1987, n. 393, art. 2, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478, in relazione al codice civile, art. 1591).

(Cost., art. 3) . . . . . » 48

N. 129. Ordinanza del tribunale di Napoli del 22 dicembre 1989.

Processo penale - Procedimento in corso al momento della entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento non esperite - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Ammissibilità - Impossibilità per il giudice di decidere sulla domanda civile, anche in presenza di previa costituzione di parte civile - Prevista inefficacia della sentenza penale nel giudizio civile - Violazione del principio di *par condicio* alla piena tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento ed alla restituzione.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248).

(Cost., art. 3) . . . . . *Pag.* 49

N. 130. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria dell'11 maggio 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti della Cassa marittima Tirrena - Indennità di anzianità - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai dipendenti privati e ai dipendenti degli enti locali - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 45/1978, 220, 408, 763 e 821 del 1988.

(Legge 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 26, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36) » 51

N. 131. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria dell'11 maggio 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti della Cassa marittima Tirrena - Indennità di anzianità - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai dipendenti privati e ai dipendenti degli enti locali - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 45/1978, 220, 408, 763 e 821 del 1988.

(Legge 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 26, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36) » 54

N. 132. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria dell'11 maggio 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti della Cassa marittima Tirrena - Indennità di anzianità - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai dipendenti privati e ai dipendenti degli enti locali - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 45/1978, 220, 408, 763 e 821 del 1988.

(Legge 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 26, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36) » 58

N. 133. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 16 febbraio 1989.

Impiegato degli enti locali - Destituzione automatica di impiegato di ente locale condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati specificati dalla norma stessa - Conseguenze - Obbligo incondizionato dell'amministrazione di disporre la destituzione senza alcun margine di discrezionalità in relazione alla gravità del reato e alla incidenza del fatto sul regolare svolgimento del servizio - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988.

(T.U. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 9 e 8, punti 7 e 8).

(Cost., artt. 3, 4, 27, 35 e 97) . . . . . » 62

N. 134. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 23 febbraio 1989.

Impiegato degli enti locali - Destituzione automatica di impiegato di ente locale condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati specificati dalla norma stessa - Conseguenze - Obbligo incondizionato dell'amministrazione di disporre la destituzione senza alcun margine di discrezionalità in relazione alla gravità del reato e alla incidenza del fatto sul regolare svolgimento del servizio - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988.

(T.U. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 9 e 8, punti 7 e 8).

(Cost., artt. 3, 4, 27, 35 e 97) . . . . . *Pag.* 64

N. 135. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 13 luglio 1989.

Impiegato degli enti locali - Destituzione automatica di impiegato di ente locale condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati specificati dalla norma stessa - Conseguenze - Obbligo incondizionato dell'amministrazione di disporre la destituzione senza alcun margine di discrezionalità in relazione alla gravità del reato e alla incidenza del fatto sul regolare svolgimento del servizio - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988.

(T.U. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 9 e 8, punti 7 e 8).

(Cost., artt. 3, 4, 27, 35 e 97) . . . . . » 67

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **129**

Ordinanza 7-16 marzo 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Costituzione di parte civile - Non obbligo da parte del giudice di decidere sulla relativa domanda - Inefficacia della sentenza nei giudizi civili o amministrativi anche a dibattimento concluso - Impugnazione di norme non applicabili direttamente nel giudizio *a quo* - Autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica - Richiamo alla sentenza n. 66/1990 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P. 1988, artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Barotto Bruno, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 21 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, «laddove le norme in esame prevedono: la prima che il giudice, se vi è costituzione di parte civile, non debba decidere sulla relativa domanda; la seconda che, anche quando sia stata pronunziata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi»;

E che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un processo già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

che per quanto riguarda i «procedimenti in corso» a tale data, la possibilità di far luogo ad applicazione della pena su richiesta delle parti è appositamente disciplinata dall'art. 248 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come dall'art. 247 dello stesso decreto è appositamente disciplinata la possibilità di far luogo negli stessi procedimenti a giudizio abbreviato;

e che, quindi, le norme denunciate non potrebbero ricevere diretta applicazione nel giudizio *a quo*, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza del 21 novembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0314

N. **130**

Ordinanza 7-16 marzo 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Condanna - Automatica applicazione della rimozione dal grado dal momento del passaggio in giudicato della sentenza - *Jus superveniens:* legge 7 febbraio 1990, n. 19 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 60).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1989 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Falzoi Santino contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Falzoi Santino, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avvocato Vita Spallitta per Falzoi Santino e l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con ordinanza 5 aprile 1989, il Consiglio di Stato (Sez. IV) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 31 luglio 1954 n. 599, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che nell'ordinanza il giudice rimettente riferiva che il Tribunale di Lucca aveva condannato il Sergente maggiore Santino Falzoi per il delitto di furto aggravato, concedendogli i cosidetti benefici di legge;

che, a seguito di ciò, in applicazione dell'articolo impugnato ed in relazione all'art. 33 codice penale militare di pace (che prevede la rimozione dal grado in caso di condanna per taluni delitti, tra cui il furto), il Ministro della Difesa, con proprio decreto, privava del grado il sergente maggiore a far epoca dal passaggio in giudicato della sentenza penale;

che il Falzoi allora ricorreva avverso il provvedimento al TAR Toscana, che respingeva il ricorso ed il Falzoi proponeva appello al Consiglio di Stato, il quale sollevava la questione di legittimità sopra enunciata già con ordinanza 9 gennaio 1986;

che questa Corte, però, con ordinanza 17 dicembre 1987 n. 532, aveva dichiarato inammissibile la proposta questione, in aderenza a precedenti pronunzie, in quanto aveva ritenuto che la censurata automaticità delle sanzioni derivasse da scelte rimesse alla insindacabile volontà del legislatore;

che, come si è detto, il Consiglio di Stato solleva ora nuovamente la questione, nei limiti sopra riportati, in quanto questa Corte, con sentenza 14 ottobre 1988 n. 971, radicalmente modificando l'orientamento espresso con la sentenza n. 270 del 1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni che prevedevano la destituzione *ex lege* di altrettante categorie di pubblici dipendenti, collegata alla condanna penale per talune ipotesi di reato: e ciò in quanto veniva caducata la norma generale di cui all'art. 85 del Testo Unico n. 3 del 1957;

che, secondo il giudice rimettente, la sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale di una norma, avendo efficacia *erga omnes* dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, al pari della norma giuridica, porta a considerare di portata analoga allo *jus superveniens* l'incisione che in concreto la sentenza produce nell'assetto normativo della materia;

che da ciò deriverebbe, pertanto, sia la possibilità di risollevare la questione dopo l'intervento del nuovo orientamento della Corte, sia la necessità di risottoporre al suo giudizio la questione, non avendo la citata sentenza preso in espressa considerazione anche l'articolo impugnato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, secondo cui l'eccezione di legittimità costituzionale può essere proposta soltanto «all'inizio di ogni grado ulteriore del processo»;

che l'Avvocatura, chiede, comunque, che la questione sia dichiarata infondata nel merito;

che si è costituita altresì ritualmente la parte privata, rappresentata e difesa dall'avvocatessa Vita Maria Spallitta del foro di Roma, che ha presentato lunga e ampiamente motivata memoria di completa adesione alla tesi sollevata dall'ordinanza di rimessione;

Considerato che è ormai entrata in vigore la legge 7 febbraio 1990 n.19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione di pubblici dipendenti), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio u.s.;

che l'art. 4 di tale legge dispone la sostituzione dell'art. 166 codice penale, il cui nuovo primo comma estende alle pene accessorie la sospensione condizionale della pena, e l'art. 8 sopprime l'art. 69 del codice penale militare di pace;

che, conseguentemente, in forza della nuova legge, tutte le pene accessorie militari sono soggette alla sospensione condizionale concessa per la pena principale;

che d'altra parte, l'art. 9 della legge in parola avverte che «il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale», e perciò abroga ogni contraria disposizione di legge, dettando norme per l'inizio del procedimento disciplinare;

che, pertanto, il giudice *a quo*, a seguito della nuova legge, che viene ad incidere proprio sui punti controversi del merito della sollevata questione, dovrebbe di regola riesaminare se questa sia ancora rilevante, ma che a ciò sembra frapporsi l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato, accogliendo la quale questa Corte dovrebbe procedere alla declaratoria;

che, però, ferma restando l'esattezza di quanto, in via generale, è stato osservato dall'Avvocatura dello Stato, va rilevato, tuttavia, che allorquando la situazione dell'ordinamento risulti oggettivamente modificata a seguito di radicale mutamento della giurisprudenza di questa Corte, che abbia caducato il principio in base al quale era stata dichiarata una precedente inammissibilità, la questione sollevata non può ritenersi identica a quella già portata all'esame della Corte;

che, di conseguenza, l'eccezione dev'essere respinta e gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinchè riesamini la situazione alla luce della nuova legge, rivalutandone la rilevanza;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, Sez. IV giurisdizionale, affinchè rivaluti la rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione di pubblici dipendenti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990;

Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

90C0315

N. **131**

Ordinanza 7-16 marzo 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Abbandono della difesa dell'imputato - Sottoposizione a procedimento penale innanzi ad organo giudiziario oltre che davanti al consiglio dell'ordine - *Jus superveniens:* d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, art. 105 - Necessità di riesame della questione in ordine alla rilevanza - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P. 1930, art. 131, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. AldoCORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 del codice di procedura penale del 1930, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (Norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 giugno 1989 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Zampagna Marcello ed altri, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Autru Ryolo ed altri, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Messina con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 e la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Reggio Calabria con ordinanza emessa il 29 giugno 1989 hanno sollevato, l'una in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'altra in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 131 del codice di procedura penale del 1930 e, «di riflesso», dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, «nella parte in cui attribuisce ad un organo giudiziario (Sezione istruttoria) la competenza ad applicare le

sanzioni ivi previste (sospensione dall'esercizio professionale) «contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa», sottoponendo così tale difensore a un procedimento penale aggiuntivo rispetto a quello cui egli già soggiace e deve soggiacere (per l'art. 130) davanti al Consiglio dell'ordine»;

e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo, in via principale, che — a seguito della «sopravvenuta entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, epperciò della norma contenuta nell'art. 105», con la quale è stata «deferita alla competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine Forense la irrogazione delle sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa dell'imputato» — venga disposta la restituzione degli atti ai giudici *a quibus* per un nuovo esame della rilevanza e, in subordine, che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, il cui art. 105 attribuisce al consiglio dell'ordine forense la «competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiutio della difesa di ufficio»;

e che spetta ai giudici *a quibus* verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttore rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Messina e alla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990

Il direttore di cancelleria: MINELLI

90C0316

N. **132**

Ordinanza 7-16 marzo 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Dogana - Importazione temporanea di veicoli a motore privati - Rapporti tra diritto comunitario e diritto interno - Settore sottratto alla competenza della Corte (sentenze nn. 183/1973 e 170/1984) - Operatività delle statuizioni interpretative in materia della Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenze nn. 113/1985 e 389/1989) - Competenza del giudice *a quo* circa la compatibilità o meno delle norme interne con il diritto comunitario - Manifesta inammissibilità.

(Legge n. 1163/1957 e art. 216 del t.u. delle leggi doganali).

(Cost., art. 11).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge di approvazione ed esecuzione della Convenzione di New York 27 ottobre 1957, n. 1163 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea di

veicoli stradali privati, firmata a New York il 4 giugno 1954), e dell'art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle leggi doganali), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Dolo, nel procedimento penale a carico di Zanon Domenico ed altro, iscritta al n .516 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1989 nel procedimento penale a carico di Zanon Domenico e Carraro Severino, il Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Dolo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 27 ottobre 1957 n. 1163 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea di veicoli stradali privati, firmata a New York il 4 giugno 1954) e dell'art. 216 Testo Unico legge doganale approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43;

che il Pretore ha prospettato che le norme impugnate — nella parte in cui prevedono che l'inosservanza dei limiti posti alla importazione temporanea di veicoli a motore integra il delitto di contrabbando doganale (*rectius* determina l'applicabilità delle pene stabilite per il reato di contrabbando) indipendentemente dal fatto che coloro che tali limiti non hanno osservato siano o meno cittadini comunitari — contrastano con l'art.11 della Costituzione, atteso che pregiudicano l'osservanza dei principi del Trattato di Roma istitutivo della CEE e in particolare dei principi traibili dall'interpretazione dell'art. 95, che fa divieto agli Stati membri di ripristinare dazi doganali o misure equivalenti, sì da compromettere la libera circolazione delle merci in ambito comunitario;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (si vedano, in particolare, le sentenze n. 183/73 e n. 170/84), il settore dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno è sottratto alla competenza della Corte Costituzionale, con le eccezioni rappresentate dalla sindacabilità della legge di esecuzione del Trattato di Roma in riferimento ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana, nonchè dalla sindacabilità delle leggi statali «che si assumono costituzionalmente illegittime in quanto dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi» (sentenza n. 170/84);

che, per altrettanto consolidata giurisprudenza (si vedano, in particolare, le sentenze n. 113/85 e n. 389/89), le statuizioni interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni;

che, nel caso di specie, non solo la norma denunciata non appare diretta a impedire o pregiudicare l'osservanza del Trattato, ma sopratutto la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con sentenza 9 ottobre 1980 (in causa n. 823/79) ha giudicato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato di Roma, sulla compatibilità di fattispecie e norme identiche a quelle oggetto dell'attuale questione di legittimità costituzionale;

che pertanto compete esclusivamente al giudice *a quo*, accertare, in applicazione della indicata statuizione interpretativa della Corte di Giustizia delle Comunità europee, la compatibilità o meno delle norme interne denunciate con il diritto comunitario e trarne le conseguenti decisioni;

che la questione è dunque manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge n. 1163 del 1957 e dell'art. 216 Testo Unico leggi doganali, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, sollevata in riferimento all'art. 11 della Costituzione, dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Dolo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

90C0317

N. 133

Ordinanza 7-16 marzo 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tutela e curatela - Giudice tutelare - Competenza di quello del luogo in cui opera la struttura socio-sanitaria - Sottrazione al giudice naturale della donna minore che si rivolga a strutture diverse da quelle del proprio luogo di residenza - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 463/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12, secondo comma).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Legge sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), in relazione all'art. 4 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 1° agosto 1989 dal Pretore-giudice tutelare di Lecco nel procedimento di volontaria giurisdizione promosso da Pesenti Rossi Cristina, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore-giudice tutelare di Lecco, con ordinanza emessa il 1° agosto 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma della Costituzione, dell'art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194, in relazione all'art. 4 della stessa legge, nella parte in cui prevede che il giudice tutelare territorialmente competente debba identificarsi in quello del luogo in cui opera la struttura socio-sanitaria;

che secondo il giudice *a quo* la norma denunziata consente che la donna si rivolga a medico, consultorio o struttura sanitaria diversi da quelli di sua residenza, determinando così ella stessa il Giudice tutelare competente e, perciò, sottraendosi in tal modo al «giudice naturale» *ex* art. 25, primo comma della Costituzione, che è prefissato dal legislatore, in base a criteri generali, in guisa che competente dovrebbe sempre essere il Giudice tutelare del luogo dove la minore risiede;

Considerato che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 463 del 1988;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978 n. 194 (Legge sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) sollevata dal Giudice tutelare di Lecco, con ordinanza 1° agosto 1989 in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 25, primo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

90C0318

N. 134

Ordinanza 7-16 marzo 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta di registro - Regolamentazione pattizia in contrasto con le norme di solidarietà passiva - Nullità - Incidenza sull'autonomia contrattuale delle parti - Rafforzamento degli obblighi di registrazione gravanti su entrambi i contraenti - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 60).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Sciuto Agatino ed altra, e Nicotra Alfio ed altri, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Sciuto Agatino contro Nicotra Alfio ed altri avente ad oggetto la condanna dei convenuti al rimborso delle spese di registrazione di una scrittura privata datata 24 gennaio 1976, alla cui stregua dette spese dovevano gravare sulla parte inadempiente, il Tribunale di Catania ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) limitatamente all'inciso «anche tra le parti»;

che ad avviso del giudice *a quo* detto articolo sarebbe lesivo dell'art. 76 Cost., in quanto, disponendo che i patti contrari alle disposizioni del d.P.R. n. 634 sono nulli «anche tra le parti», incide, limitandola, sull'autonomia privata dei contraenti ed invade un campo in ordine al quale il legislatore tributario non avrebbe avuto i necessari poteri;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che la norma impugnata, nello stabilire la nullità anche tra le parti di patti contrari alle disposizioni dello stesso decreto, indubbiamente costituisce un rafforzamento degli obblighi di registrazione gravanti su entrambi i contraenti, al fine evidente di «assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione», così come appunto previsto dalla legge di delega (art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825), cfr. ordinanza n. 50 del 1988;

che pertanto, non rinvenendosi alcun eccesso di delega la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

90C0319

N. **135**

Ordinanza 7-16 marzo 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Condanna per delitto - Approvazione della nomina a guardia giurata - Revoca obbligatoria - *Jus superveniens*: legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 4 - Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 11, ultimo comma, e 138, n. 4).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, n. 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1989 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Maisto Armando contro la Prefettura di Napoli ed altro, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Maisto Armando nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 marzo 1989 (pervenuta il 21 novembre 1989) il Consiglio di Stato, sul ricorso proposto da Maisto Armando contro Prefettura di Napoli ed altro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, ultimo comma, e 138 n. 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), «nella parte in cui prevede che l'approvazione della nomina a guardia giurata debba necessariamente essere revocata a seguito di condanna per delitto», in riferimento all'art. 3 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della sollevata questione;

Considerato che successivamente all'ordinanza di remissione è stata approvata la legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) la quale, tra l'altro, all'art. 4 (sostitutivo dell'art. 166 del codice penale) espressamente dispone che «la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo (...) per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorative»;

che nella fattispecie sottoposta al giudice *a quo* risulta essere stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti del ricorrente;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al Collegio rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della prospettata questione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0320

N. **136**

Ordinanza 7-16 marzo 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Pretore - Sostituzione con altro magistrato del circondario - Norma abrogata con l'art. 7 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 - Necessità di riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 102, primo comma).

(Cost., art. 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1989 dal Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda, nel procedimento civile vertente tra Scoppettuolo Giuseppe e Di Donato Giovanni, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Ariano Irpino, Sezione distaccata di Grottaminarda, nel procedimento civile vertente tra Scoppettuolo Giuseppe e Di Donato Giovanni, con ordinanza del 13 luglio 1989 (R.O. n. 487 del 1989), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui consente la sostituzione di un Pretore, in caso di urgenza, con altro magistrato del circondario, in riferimento all'art. 25 della Costituzione in quanto non risulta salvaguardata la competenza degli altri magistrati dello stesso ufficio giudiziario e non sono previsti criteri precisi e predeterminati secondo cui operare la sostituzione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o quanto meno per la infondatezza della questione;

Considerato che la norma censurata è stata abrogata con l'art. 7 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni);

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice remittente per un nuovo esame della questione sollevata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ariano Irpino, Sezione distaccata di Grottaminarda.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0321

N. 137

Ordinanza 7-16 marzo 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Indennità dovuta al conduttore - Criteri alternativi di computo in caso di offerta o meno di un nuovo canone per la prosecuzione del rapporto locativo - Razionalità della norma censurata - Disomogeneità delle situazioni messe a raffronto - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, ottavo e nono comma, come novellato dall'art. 1 del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, commi ottavo e nono, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come novellato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con

modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1989 dal Pretore di Monza - Sezione distaccata di Desio - nel procedimento civile vertente tra Crippa Giosuè e Arosio Ernestino, iscritta al n. 530 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Monza, Sezione distaccata di Desio, nel giudizio vertente tra Crippa Giosuè e Arosio Ernestino, con ordinanza del 20 settembre 1989 (R.O. n. 530 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ottavo e nono comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come novellato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui prevede due criteri alternativi di computo della indennità dovuta al conduttore per la perdita dell'avviamento commerciale in caso di cessazione del contratto di locazione, a seconda che il conduttore offra, oppure no, un nuovo canone per la prosecuzione della locazione;

che, a parere del giudice remittente, sarebbe leso l'art. 3 della Costituzione in quanto si disciplinerebbero in modo diverso due situazioni ugualmente pregiudizievoli, si trascurerebbe ogni valutazione comparativa delle condizioni economiche del conduttore e del locatore e si consentirebbe che, in mancanza di elementi discriminatori, categorie di conduttori economicamente più forti si arricchiscano ai danni di categorie di locatori economicamente più deboli;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che il legislatore, con l'indennità in esame, ha inteso compensare il conduttore della perdita che subisce per la cessazione dell'avviamento commerciale che a lui fa capo, mentre il locatore realizza un arricchimento per effetto dell'incremento di valore incorporatosi nell'immobile a causa e per effetto dell'attività ivi svolta dal conduttore;

che i criteri apprestati dal legislatore per la determinazione della detta indennità tengono conto delle situazioni che normalmente si verificano nel campo delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione;

che le scelte operate non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità in quanto non sono affette da palese irrazionalità;

che, comunque, le situazioni poste a raffronto dal giudice remittente non sono affatto omogenee poiché il conduttore il quale, interessato al mantenimento del rapporto offre un canone locativo maggiorato, versa in situazione diversa da quello che non formula alcuna offerta al termine del contratto;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ottavo e nono comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come novellato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Monza, Sezione distaccata di Desio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 7 marzo 1990;

Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0322

N. 138

Ordinanza 7-16 marzo 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Notificazione in materia civile - Notifica a mezzo posta a persona momentaneamente assente - Deposito di copia presso pubblico ufficio - Ritiro anche dopo il decimo giorno - Notizia dell'avvenuto deposito - Mancata previsione - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze nn. 429/1988 e 591/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8).

(Cost., artt. 2, 16, 24, primo e secondo comma, e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Giudice Conciliatore di Genova nel procedimento civile vertente tra la Comitas S.p.a. e Pagni Claudio, iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Conciliatore di Genova, con ordinanza del 22 febbraio 1989, pervenuta alla Corte il 28 novembre 1989 (R.O. n. 626 del 1989), nel procedimento civile vertente tra Comitas S.p.a. e Pagni Claudio, dovendo pronunciare sulla contumacia dei convenuti, ai quali la citazione risultava notificata a mezzo posta con le modalità previste per le ipotesi di assenza del destinatario, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 della Costituzione, degli artt. 7 ed 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non prevedono — per l'eventualità di notifica a mezzo posta effettuata a persona temporaneamente assente — il deposito di una copia dell'atto presso un pubblico ufficio dove il destinatario possa ritirarlo in qualsiasi momento, anche oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge, e non stabiliscono che dell'avvenuto deposito sia data notizia al destinatario dell'atto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione;

Considerato che della identica questione, per altro sollevata anche dallo stesso Conciliatore, è stata già dichiarata la manifesta inammissibilità (ordd. nn. 429 del 1988; 591 del 1989);

che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi per una modifica della decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in riferimento agli artt. 2, 16, 24, primo e secondo comma, 32 della Costituzione, sollevata dal Conciliatore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990;

Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0323

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 7

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 marzo 1990
(della provincia autonoma di Trento)

Sanità pubblica - Provincia di Trento - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 contenente «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti, non assistibili a domicilio o nei servizi previdenziali» - Asserita violazione delle competenze provinciali in materia di igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza sanitaria e ospedaliera, di assistenza e beneficienza pubblica e di lavori pubblici - Violazione del principio di legalità, per la mancanza nella legge n. 67/1988 di criteri in base ai quali il potere di indirizzo deve essere esercitato - Eccessiva analiticità dell'atto di indirizzo e coordinamento impugnato.

[D.P.R. 31 agosto 1976 (*recte* 1972), n. 670, artt. 4, 8, nn. 17 e 25, 9, n. 10, e 16].

(Statuto regione Trentino-Alto Adige).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta *pro-tempore* signor Mario Malossini, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 1128 del 9 febbraio 1990, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 13 febbraio 1990, per atto del notaio dott. Pierluigi Mott in Trento (rep. n. 54824) — dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 recante «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali».

FATTO

1. — Com'è noto, gli artt. 8, n. 17) e n. 25), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) attribuiscono alla provincia autonoma ricorrente una competenza legislativa ed amministrativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e di assistenza pubblica; inoltre gli artt. 9, n. 10), e 16 dello statuto attribuiscono ad essa una competenza concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera. A tale disciplina si collegano poi le relative norme d'attuazione, adottate con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (in materia di lavori pubblici), il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, e successive modificazioni (in materia di assistenza e beneficienza pubblica), ed il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni (in materia di igiene e sanità).

In base, dunque, a tali attribuzioni la provincia ricorrente, già da tempo, ha adottato una ampia disciplina delle suddette materie, in particolare anche per ciò che concerne l'assistenza agli anziani ed ai soggetti non autosufficienti. A questo proposito si deve soprattutto ricordare, oltre alla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 9 («Provvidenze a favore delle case di riposo»), la legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, recante «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani e delle amministrazioni ospedaliere, nonché per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche», che in particolare disciplina gli interventi per la realizzazione di case di riposto per l'assistenza agli anziani. A tale legge hanno poi fatto seguito le leggi provinciali 25 settembre 1978, n. 40 («Provvedimenti per la ristrutturazione dei sevizi socio-sanitari a livello comprensoriale», spec. artt. 14 e 16); 30 novembre 1974, n. 40 («Ulteriori provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani»); 28 luglio 1975, n. 26 («Ulteriori provvedimenti in favore dell'assistenza aperta»); e 29 agosto 1977, n. 18 («Ulteriore finanziamento della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, e successive modificazioni, concernente interventi a favore dell'assistenza agli anziani»).

2. — Tutto ciò premesso, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1990 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, contenente «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali».

Tale decreto, che risulta essere stato adottato — in conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 — ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, contiene una minuziosa disciplina concernente sia il dimensionamento, che le tipologie costruttive e vari aspetti organizzativi delle strutture residenziali per anziani non assistibili a domicilio e per soggetti non autosufficienti, da realizzare nell'ambito del finanziamento disposto con il primo comma dell'art. 20 della legge n. 67/1988.

In particolare l'art. 1 del decreto stabilisce che «1. Le residenze sanitarie assistenziali per anziani non assistibili a domicilio e che richiedono trattamenti continui, da realizzare o adeguare nel piano pluriennale di investimenti previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 devono corrispondere alle tipologie e ai requisiti dimensionali indicati nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto». A sua volta l'allegato *A*, regola in modo esaustivo ogni aspetto relativo alla tipologia, progettazione, organizzazione funzionale, e, infine, dimensionamento, delle residenze in questione.

Il successivo art. 2 prescrive inoltre che tutti i requisiti di cui alla tabella *A*, debbono essere posseduti non solo dalle strutture da realizzarsi in attuazione del piano pluriennale di cui all'art. 20, primo comma, della legge n. 671/1988, ma anche dalle istituzioni che si convenzioneranno o, addirittura, che siano già convenzionate con il servizio sanitario regionale o provinciale (per queste ultime è previsto un termine di tre anni per effettuare l'adeguamento).

Infine, l'art. 3 del decreto in questione stabilisce che i requisiti della tabella *A*, in quanto applicabili, si estendono anche alle strutture per soggetti non autosufficienti.

Il suddetto decreto, nella misura in cui sia applicabile anche alla provincia ricorrente, risulta lesivo delle sue attribuzioni costituzionali. Onde essa si vede costretta ad impugnarlo per i seguenti motivi:

DIRITTO

1. — Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 4, 8, n. 17) e n. 25), 9, n. 10), e 16) del d.P.R. 31 agosto 1976, n. 670, e relative norme d'attuazione, anche in relazione al principio di legalità ed agli altri principi che presiedono all'esercizio del potere governativo di indirizzo e coordinamento.

1.1. — L'atto di indirizzo in questione è stato adottato in base all'art. 20, secondo comma, lett. *f*), della legge n. 67/1988. Tale disposizione prevede infatti la emanazione di un apposito atto di indirizzo e coordinamento per la fissazione di standards dimensionali relativi alle strutture residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio — e nelle strutture di cui alla precedente lett. *e*) — e che richiedono trattamenti continui: i quali standards debbono essere emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A sua volta l'art. 5 della legge n. 833/1978 prevede la adozione, da parte del Consiglio dei Ministri (su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale) di atti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria.

La provincia ricorrente non nega la necessità di una determinazione di standards tipologici e dimensionali per le strutture residenziali per gli anziani, siano essi autosufficienti o non autosufficienti; ma è evidente come la determinazione di tali standards debba necessariamente essere riferiti alle situazioni locali, ambientali e sociali del territorio provinciale, tenendo presenti anche le abitudini di vita peculiari della popolazione ivi residente. Il che significa che la determinazione di tali standards non può che essere, in genere, di competenza della stessa provincia; che i poteri, anche di indirizzo, riconosciuti al Governo in questa materia non possono andare al di là di quanto strettamente necessario per la salvaguardia di esigenze unitarie veramente essenziali, onde non comprimere indebitamente l'autonomia provinciale; e che le stesse disposizioni legislative che attribuiscono al Governo poteri di indirizzo in materia sono comunque di stretta interpretazione.

Ciò premesso, prima di passare ad articolare i motivi di ricorso, conviene ancora ricordare (a noi stesi e dalla stessa Presidenza del Consiglio) come codesta ecc.ma Corte, pur ammettendo che il potere di indirizzo e coordinamento del Governo possa essere esercitato anche nei confronti della provincia ricorrente, abbia tuttavia sottolineato, in primo luogo, i «più ristretti confini» entro cui tale potere deve essere esercitto allorquando — nel caso in questione — esso abbia di fronte a sé non già delle competenze di tipo concorrente, ma delle competenze di tipo esclusivo (sentenze nn. 340/1983, 350/1985, 177/1986 e 242/1989). E soprattutto come essa abbia affermato (sentenza n. 242/1989) che il carattere del tutto peculiare che è proprio della autonomia riconosciuta alle province autonome di Trento e Bolzano ha l'effetto di produrre una differenziazione (anche rispetto alle altre autonomie speciali) relativa all'ampiezza ed al contenuto dei limiti statali cui sono sottoposte le competenze attribuite dallo statuto alla provincia ricorrente. Tale peculiarità si fonda — come è ben noto — sul principio costituzionale della tutela delle minoranze linguistiche, che costituisce il punto di riferimento primario intorno a cui ruota il complesso delle disposizioni dello statuto T.-A.A., e che concorre a qualificare l'interesse nazionale in tutte le sue esplicazioni verso la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome (v. infatti art. 4 dello st.), anche in relazione all'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento.

Cosicché tale potere, quando venga in concreto esercitato nei confronti della provincia ricorrente non può — come rilevato ancora da codesta ecc.ma Corte — «non subire attenuazioni e non assumere contenuti tali che ne risulti soddisfatto il principio statutario per il quale la tutela delle minoranze linguistiche locali costituisce, ad un tempo, un aspetto fondamentale dell'interesse nazionale e il valore primario di riferimento dell'autonomia differenziata riconosciuta alla regione Trentino-Alto Adige e alle province di Trento e di Bolzano».

Orbene, quali che possano essere le ulteriori conseguenze applicative, in termini di maggiore garanzia della autonomia della provincia ricorrente, dei suddetti principi giurisprudenziali, una cosa comunque risulta con certezza: che tanto più penetrante e rigoroso deve essere lo scrutinio di codesta ecc.ma Corte nei confronti della attività di indirizzo e coordinamento governativa allorquando essa — come accade nel caso in questione — venga esercitata nei confronti delle province di Trento e Bolzano. Ed in particolare ne risulta che, in presenza dell'interesse nazionale della tutela delle minoranze linguistiche, che è la ragion d'essere peculiare della stessa autonomia provinciale, la compressione di quest'ultima ad opera di atti di indirizzo del Governo potrà essere giustificata solo dalla effettiva esistenza di ulteriori interessi nazionali realmente insuscettibili di frazionamento e localizzazione territoriale, e la cui valutazione e tutela, quindi, non possa davvero in alcun modo essere affidata alle stesse province autonome di Trento e Bolzano.

1.2. — In base al principio di legalità, l'oggetto del potere di indirizzo e coordinamento deve essere previamente determinato dalla legge, e gli atti che costituiscono esercizio di quel potere debbono rispettare i limiti che in tal modo ne derivano.

Quale è, dunque, l'oggetto del potere di indirizzo di cui è espressione il decreto impugnato? L'art. 20, secondo comma, lett. *f*), della legge n. 67/1988 costituisce il fondamento legale di tale potere, come è detto espressamente nel decreto. Tale norma legislativa definisce l'oggetto del potere di indirizzo in questione in modo preciso. Si tratta di un potere che dovrà essere esercitato a norma dell'art. 5 della legge n. 833/1978 (che peraltro pone una disciplina procedurale dell'esercizio del potere di indirizzo) e che ha come suo unico oggetto la determinazione di standards relativi alle strutture residenziali per anziani i quali: *a*) hanno carattere esclusivamente dimensionale; *b*) riguardano esclusivamente le nuove strutture che dovranno essere realizzate in attuazione del programma pluriennale di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 67/1988; *c*) riguardano la realizzazione di strutture residenziali destinate ad «anziani che non possono essere assistiti a domicilio». In particolare per quanto riguarda il primo punto (*sub a*) il carattere esclusivamente dimensionale degli standards in questione, già stabilito chiaramente nel secondo periodo della lett. *f*) dell'art. 20, secondo comma («... strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards ...»), viene ulteriormente ribadito nel terzo ed ultimo periodo della stessa lett. *f*) («Dette strutture, sulla base di standards dimensionali ...»)

Premesso quanto sopra, vediamo allora qual'è l'oggetto dell'atto di indirizzo in questione. In primo luogo esso fuoriesce dai confini stabiliti dalla legge per il fatto che non contiene solo standards dimensionali, ma — come dice espressamente per es. l'art. 1 del decreto — esso è diretto a fissare in modo vincolante per le regioni e le province autonome, mediante la minuziosa disciplina contenuta nell'allegato *A*, oltre che i «requisiti dimensionali», anche le «tipologie» delle residenze per anziani. Vero è anche che nel preambolo il decreto assume di essere stato adottato in base all'art. 20, secondo comma, lett. *f*), della legge n. 67/1988, che prevederebbe l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento aventi ad oggetto — dice sempre il preambolo — le «dimensioni e relative tipologie delle strutture destinate ad accogliere anziani»; ma già si è visto come in realtà la legge si riferisca solo agli standards dimensionali, e non conferisce affatto al Governo un potere di indirizzo avente ad oggetto anche le «tipologie» delle residenze. Né si potrebbe ritenere che queste ultime (le tipologie) siano implicitamente ricomprese negli standards dimensionali: poiché sono semmai questi ultimi ad essere «relativi» alle tipologie delle strutture, e non viceversa come sembrerebbe volere supporre il preambolo del decreto, per cercare di fare rientrare nella previsione legislativa anche ciò che, invece, non vi è affatto ricompreso.

Se poi si passa ad esaminare nel dettaglio la disciplina stabilita dall'allegato *A* del decreto impuganto, è agevole osservare che degli 11 «criteri» in cui essa è suddivisa soltanto uno, e precisamente, il criterio n. 10, riguarda gli standards dimensionali. Per quanto riguarda invece gli altri dieci criteri essi sono tutti estranei all'oggetto del potere di indirizzo quale risulta stabilito dalla legge, riguardano invece criteri progettuali e, soprattutto, relativi alla organizzazione ed al funzionamento delle residenze. Lo stesso criterio n. 8, intitolato «Tipologie e dimensioni delle residenze» riguarda in realtà non già le dimensioni e neppure le tipologie costruttive delle residenze, ma essenzialmente le tipologie organizzative delle strutture residenziali.

Ancora per quanto riguarda l'oggetto della disciplina stabilita dall'atto di indirizzo impugnato, si deve in secondo luogo ricordare come esso, al primo comma dell'art. 2, stabilisca che i requisiti di cui all'art. 1 (cioè quelli indicati nell'allegato *A*) debbano essere posseduti anche dalle istituzioni «che si convenzionano con il servizio sanitario regionale» (ovvero provinciale); ed al secondo comma stabilisce ancora — come già si era visto in precedenza — che ai medesimi requisiti debbano necessariamente adeguarsi (entro tre anni) anche «le istituzioni già convenzionate». Nell'uno e nell'altro caso, dunque, l'atto di indirizzo è rivolto anche alle strutture residenziali realizzate al di fuori del programma finanziato dall'art. 20 della legge n. 67/1987 (anzi, nel caso del secondo comma dell'art. 2 del decreto impugnato, l'atto di indirizzo è rivolto a strutture sicuramente già realizzate in precedenza). Ma si era visto come l'art. 20, secondo comma, lett. *f*), della legge n. 67/1988 delimiti l'oggetto del potere di indirizzo agli standards dimensionali relativi alle sole strutture da realizzare in futuro con i finanziamenti del piano, non a quelle già esistenti che la provincia voglia convenzionare o, addirittura, a quelle già esistenti e già convenzionate. In realtà con l'art. 2 del decreto impugnato il Governo pretenderebbe di vincolare l'attività della provincia al di là di quanto gli sia consentito dalla legge che gli ha attribuito il potere di indirizzo.

Infine si deve anche richiamare il fatto che l'art. 3 del decreto impugnato estende, come si è visto, l'applicabilità dei requisiti stabiliti dall'allegato *A* alle strutture riguardanti, in genere, non soltanto gli anziani, ma tutti i «soggetti non autosufficienti». Anche per questo aspetto, però, il decreto impugnato fuoriesce dai confini che sono propri dell'oggetto del potere di indirizzo in questione. Oggetto che — come si è visto in precedenza — è costituito dagli standards dimensionali relativi esclusivamente alle «strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio» (o nelle strutture di cui alla lettera *e*) del secondo comma dell'art. 20 della legge n. 67/1988).

In conclusione, per tutti gli aspetti sin qui illustrati, il decreto presidenziale impugnato va al di là dell'oggetto del potere di indirizzo e coordinamento conferito al Governo dalla legge. La violazione del principio di legalità che presiede al potere di indirizzo in questione comporta altresì la lesione delle competenze provinciali che l'atto impugnato pretenderebbe illegittimamente di comprimere.

1.3. — Secondo un costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte (per tutte sentenze nn. 150/1982 e 338/1989), il principio di legalità esige che, allorquando sia attribuito al Governo un potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi in via amministrativa, la legge debba definire (oltre all'oggetto) anche i criteri in base ai quali il potere di indirizzo deve essere esercitato: criteri volti a predeterminare, sia pure nelle linee essenziali, il sostanziale contenuto normativo dei futuri atti di indirizzo.

Orbene, nell'art. 20, Secondo comma, lett. *b)*, della legge n. 67/1988 non vi è traccia alcuna dei suddetti criteri. La legge si limita a definire l'oggetto del potere di indirizzo governativo, ma non vi è nessuna norma che individui le esigenze unitarie in vista delle quali il potere deve essere esercitato e che, in qualche modo, possa costituire una guida od un criterio di riferimento per il Governo nell'esercizio del potere di indirizzo. In realtà la disciplina contenuta nel decreto impugnato è stata deliberata dal Governo in modo del tutto libero: senza che nessuna linea direttrice fosse stata ancora stabilita dal legislatore.

Anche sotto questo profilo, dunque, il decreto impugnativo viola il principio di legalità che presiede all'esercizio del potere governativo di indirizzo, e risulta quindi lesivo delle competenze costituzionalmente attribuite alla provincia ricorrente.

1.4. — Infine, il decreto impugnato risulta lesivo delle competenze della provincia ricorrente ancora sotto un ulteriore profilo, riguardante il suo specifico contenuto dispositivo.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (spec. sentenze nn. 177/1988, 1145/1988, 389/1989), gli atti di indirizzo e coordinamento sono caratterizzati da un contenuto dispositivo «funzionalmente tipizzato», consistente nella posizione di programmi, di indirizzi o di misure di coordinamento. In particolare codesta ecc.ma Corte ha ripetutamente affermato che — per loro natura — gli atti di indirizzo sono rivolti a predeterminare i requisiti o contenuti minimi di disciplina di una materia, diretti a costituire «il nucleo normativo unitario intorno al quale le regioni (o le province autonome) possono aggregare una disciplina integrativa o di ulteriore sviluppo» (sentenza n. 177/1988); cosicché tali atti «non possono essere caratterizzati, in linea generale, da forme espressive così analitiche e dettagliate da precludere alle regioni e alle province di Trento e di Bolzano lo spazio di autonomia per potere svolgere le funzioni legislative e amministrative che sono state loro costituzionalmente affidate» (sentenza n. 1145/1988).

Orbene, con riserva di eventualmente ritornare anche su questo profilo per svilupparlo ulteriormente in atti successivi, è sufficiente per ora la semplice lettura della disciplina contenuta nell'allegato *A* dal decreto impugnato per rendersi conto di come essa sia così analitica, dettagliata e puntuale da andare ben al di là di quanto sia di regola consentito ad un atto di indirizzo. Solo per fare qualche esempio, si veda il terzo comma del «criterio n. 5» che stabilisce d'autorità addirittura il numero dei servizi igienici delle strutture residenziali in funzione del numero delle camere o

degli ospiti; oppure si veda il «criterio n. 9» che stabilisce non solo tutti i diversi servizi che debbono essere previsti nelle strutture residenziali, ma addirittura determina in modo rigido la distribuzione di tali servizi fra le varie aree e strutture in cui si articolano le residenze stesse. Di fronte ad una disciplina così analitica contenuta nell'atto di indirizzo non si vede proprio in che modo la provincia ricorrente potrebbe esplicare la sua autonomia — non solo legislativa, ma anche amministrativa — mediante una propria disciplina integrativa o di ulteriore sviluppo.

Come è evidente, sotto quest'ultimo profilo la lesione delle competenze provinciali sussisterebbe anche a prescindere dai profili di violazione del principio di legalità già illustrati in precedenza: cioè anche se il decreto impugnato avesse stabilito una disciplina di indirizzo entro i limiti di oggetto e secondo i criteri stabiliti dalla legge (il che non è). Ma tanto più grave ed evidente risulterà la lesione ove si considerino anche i profili suddetti. E, soprattutto, ove si tenga pure conto di un altro elemento, già richiamato in precedenza.

Ci si riferisce al fatto che proprio la materia la quale è oggetto dell'atto di indirizzo in questione richiede che (soprattutto per quanto riguarda le tipologie e l'organizzazione delle residenze per anziani) si tenga conto delle specifiche situazioni locali, ambientali e sociali, del territorio provinciale ed alle abitudini di vita della popolazione ivi residente: per cui si tratta di scelte che non possono essere avocate integralmente dallo Stato e riferite in modo unitario a tutto il territorio nazionale, ma debbono essere di regola effettuate in sede provinciale. Tanto più inammissibile e lesiva delle competenze provinciali è dunque la disciplina del decreto impugnato, perché essa — in una materia siffatta — anziché limitarsi a porre quelle sole (e poche) norme di indirizzo e coordinamento realmente indispensabili per salvaguardare le eventuali preminenti esigenze unitarie, pretende invece di regolare pure nei dettagli minuti ogni aspetto, anche secondario, della materia stessa.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare la competenza della provincia autonoma di Trento e, per l'effetto, annullare in parte qua *il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, meglio indicato in epigrafe.*

Roma, addì 28 febbraio 1990

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

90C0292

N. **8**

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 marzo 1990
(della provincia autonoma di Bolzano)

Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 contenente «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti, non assistibili a domicilio o nei servizi previdenziali» - Asserita violazione delle competenze provinciali in materia di igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza sanitaria e ospedaliera, di assistenza e beneficienza pubblica e di lavori pubblici - Violazione del principio di legalità, per la mancanza nella legge n. 67/1988 di criteri in base ai quali il potere di indirizzo deve essere esercitato - Eccessiva analiticità dell'atto di indirizzo e coordinamento impugnato.

[D.P.R. 31 agosto 1976 (*recte* 1972), n. 670, artt. 4, 8, nn. 17 e 25, 9, n. 10, e 16].

(Statuto regione Trentino-Alto Adige).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta *pro-tempore* dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 409 del 29 gennaio 1990, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 30 gennaio 1990, rogata dal vice segretario della giunta provinciale avv. Giovanni Salghetti Drioli (rep. n. 15788 — dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 recante «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali».

FATTO

1. — Com'è noto, gli artt. 8, n. 17) e n. 25), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) attribuiscono alla provincia autonoma ricorrente una competenza legislativa ed amministrativa primaria in materia di opere pubbliche di interesse provinciale e di assistenza e beneficienza pubblica; inoltre gli artt. 9, n. 10), e 16 dello statuto attribuiscono ad essa una competenza concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera. A tale disciplina si collegano poi le relative norme d'attuazione, adottate con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (in materia di opere pubbliche), il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, e successive modificazioni (in materia di assistenza e beneficienza pubblica), ed il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni (in materia di igiene e sanità).

In base, dunque, a tali attribuzioni la provincia ricorrente, già da tempo, ha anche adottato una organica disciplina delle suddette materie, in particolare per ciò che concerne l'assistenza (anche di tipo sanitario) agli anziani ed ai soggetti non autosufficienti. A questo proposito si deve soprattutto ricordare la legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, recante «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani», che stabilisce appunto, una ampia ed analitica disciplina di tale settore. Tale legge (art. 2, primo comma) prevede, fra le varie forme di assistenza per gli anziani, oltre che l'assistenza sanitaria domiciliare ed ambulatoriale, anche «istituzioni con carattere residenziale, parziale o totale». Tali istituzioni sono a loro volta costituite dalle «case-albergo» e dalle «case di riposo» (art. 9). In particolare la legge provinciale (art. 10, secondo comma) demanda al regolamento di esecuzione — adottato dalla giunta sentita una apposita commissione provinciale, cui partecipa anche un architetto esperto nei problemi specifici degli anziani in rapporto all'edilizia (art. 17) — di porre norme sulle caratteristiche tipologiche, dimensionali e tecniche delle case di riposo per anziani autosufficienti. Tale regolamento di esecuzione è stato emanato con il d.p.g.p. 6 marzo 1974, n. 17, il cui art. 9 disciplina appunto le caratteristiche tecniche ed i requisiti dimensionali delle suddette case di riposo.

Da ultimo la provincia autonoma ricorrente — dopo aver atteso inutilmente per circa un decennio la emanazione del piano sanitario nazionale, già prevista dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (e poi nuovamente annunciata dall'art. 13, quarto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595) — ha provveduto all'approvazione del «Piano sanitario provinciale 1988-91», con la legge provinciale 18 agosto 1988 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al bollettino ufficiale regione T.-A.A. 30 agosto 1988, n. 39). Il piano provinciale è costituito dal testo della stessa legge provinciale n. 33/1988 e dalle norme di indirizzo e di direttiva contenute nell'allegato n. 1 alla medesima (art. 1 della legge provinciale).

In particolare il piano prevede il funzionamento nell'ambito dei cinque distretti sanitari provinciali di base di case di riposo per anziani, con appositi settori riservati ai malati cronici, o di centri di degenza per cronici (§ 1.3.11); inoltre esso contiene la previsione (§ 8) di uno specifico programma di intervento (programma n. 9) avente per oggetto la tutela della salute degli anziani. In particolare la legge provinciale n. 33/1988 di approvazione del piano, all'art. 22, disciplina il ricovero dei malati cronici, per la determinazione della cui retta essa rinvia alla disciplina della già ricordata legge provinciale n. 77/1973, ed all'ultimo comma dello stesso art. 22 riserva alla giunta provinciale di disciplinare con proprio regolamento le caratteristiche tecnico-edificali, le dimensioni minime e massime, nonché gli *standards* di personale per le strutture di ricovero dei malati cronici, analogamente a quanto stabilito per le strutture residenziali per gli anziani autosufficienti dall'art. 10, quarto comma, della legge provinciale n. 77/1973. Il testo di quest'ultimo regolamento, è in corso di approvazione da parte della giunta.

Infatti, se è evidente la necessità di una determinazione di *standards* tipologici e dimensionali per le strutture residenziali per gli anziani, siano essi autosufficienti o siano invece non autosufficienti; è però altrettanto evidente che tali *standards* debbono essere necessariamente riferiti alle situazioni locali, ambientali e sociali del territorio provinciale, tenendo presenti anche le abitudini di vita peculiari della popolazione ivi residente. Onde la loro determinazione non può che essere di competenza della provincia stessa.

2. — Tutto ciò premesso, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1990 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, contenente «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali».

Tale decreto, che risulta essere stato adottato — in conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 — ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, contiene una minuziosa diciplina concernente sia il dimensionamento, che le tipologie costruttive e vari aspetti organizzativi delle strutture residenziali per anziani non assistibili a domicilio e per soggetti non autosufficienti, da realizzare nell'ambito del finanziamento disposto con il primo comma dell'art. 20 della legge n. 67/1988.

In particolare l'art. 1 del decreto stabilisce che «1. Le residenze sanitarie assistenziali per anziani non assistibili a domicilio e che richiedono trattamenti continui, da realizzare o adeguare nel piano pluriennale di investimenti previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono corrispondere alle tipologie e ai requisiti dimensionali indicati nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto». A sua volta l'allegato *A* regola in modo esaustivo ogni aspetto relativo alla tipologia, progettazione, organizzazione funzionale, e, infine, dimensionamento, delle residenze in questione.

Il successivo art. 2 prescrive inoltre che tutti i requisiti di cui alla tabella *A* debbono essere posseduti non solo dalle strutture da realizzarsi in attuazione del piano pluriennale di cui all'art. 20, primo comma, della legge n. 67/1988, ma anche dalle istituzioni che si convenzioneranno o, addirittura, che siano già convenzionate con il servizio sanitario regionale o provinciale (per queste ultime è previsto un termine di tre anni per effettuare l'adeguamento).

Infine, l'art. 3 del decreto in questione stabilisce che i requisiti della tabella *A*, in quanto applicabili, si estendono anche alle strutture per soggetti non autosufficienti.

Il suddetto decreto, nella misura in cui sia applicabile anche alla provincia ricorrente, risulta lesivo delle sue attribuzioni costituzionali. Onde essa si vede costretta ad impugnarlo per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, n. 17) e n. 25), 9, n. 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1976, n. 670, e relative norme d'attuazione, anche in relazione al principio di legalità degli atti governativi di indirizzo e coordinamento.

Illegittimamente l'impugnato decreto è diretto (come risulta dalla sua stessa intitolazione) anche nei confronti della provincia autonoma di Bolzano.

Osserviamo al riguardo che l'atto di indirizzo in questione è stato adottato in base all'art. 20, secondo comma, lett. *f)*, della legge n. 67/1988. Tale disposizione prevede infatti la emanazione di un apposito atto di indirizzo e coordinamento per la fissazione di *standards* dimensionali relativi alle strutture residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio — e nelle strutture di cui alla precedente lett. *e)* — e che richiedono trattamenti continui; i quali *standards* debbono essere emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A sua volta l'art. 5 della legge n. 833/1978 prevede l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri (su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale) di atti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria. Ma destinatari di tali atti di indirizzo possono essere solo le regioni a statuto ordinario, e non anche la provincia ricorrente, secondo quanto stabilito dall'art. 80 della stessa legge n. 833/1978, che espressamente «fa salva», anche in relazione alla funzione di indirizzo e coordinamento, l'autonomia delle province autonome, come definita dal d.P.R. n. 670/1972. Infatti le uniche forme di coordinamento previste e consentite dallo statuto speciale d'autonomia sono quelle di carattere paritetico (accordi, intese, ecc.), nei soli casi espressamente previsti dallo statuto stesso e dalle relative norme d'attuazione.

Pertanto, non essendo applicabile alla provincia ricorrente l'art. 5 della legge n. 833/1978, non è applicabile ad essa neppure l'art. 20, primo comma, lett. *f)*, della legge n. 67/1988, e quindi il decreto impugnato — che pretende invece di applicarsi anche alle province autonome — risulta lesivo per ciò stesso della autonomia costituzionalmente garantita della provincia ricorrente.

Il decreto impugnato, al tempo stesso, risulta altresì adottato in violazione del principio di legalità, perché privo - relativamente alla provincia ricorrente — di un fondamento legislativo, e quindi anche sotto tale profilo esso è lesivo delle competenze della provincia autonoma di Bolzano.

La provincia ricorrente non ignora, naturalmente, che codesta ecc.ma Corte ha ripetutamente affermato (spec. sentenza n. 242/1989) che la funzione statale di indirizzo e coordinamento può esercitarsi anche nei confronti delle competenze provinciali (anche di grado primario) in virtù di un riconoscimento costituzionale implicito nella previsione degli altri limiti costituzionalmente posti alle competenze medesime.

Ciò nonostante la provincia autonoma di Bolzano ritiene che nel caso di specie la censura dianzi proposta trovi comunque fondamento proprio nel fatto che qui è la stessa legge (art. 80 della legge n. 833/1978) ad escludere in questa particolare materia la emanazione di atti governativi di indirizzo nei confronti della provincia medesima.

Ciò senza poi considerare che, in realtà, tutta la complessa problematica relativa alla funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle province autonome (sia per quanto riguarda il suo fondamento, sia per quanto riguarda l'estensione, i limiti ed i modi di esercizio) non sembra ancora definita, ma necessita invece di un riesame da parte delle competenti autorità. Ed è noto come siano in corso iniziative in tal senso a livello governativo e parlamentare, anche al fine di portare a conclusione la attuazione del c.d. «pacchetto» delle misure a favore delle popolazioni altoatesine concordato nel novembre 1969.

2. — Ancora, sotto ulteriori profili, violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 4, 8, n. 17) e n. 25), 9, n. 10), e 16 del d.P.R. n. 670/1976 e relative norme d'attuazione, anche in relazione al principio di legalità, ed agli altri principi che presiedono all'esercizio da parte del Governo del potere di indirizzo e coordinamento.

2.1. — In via subordinata, anche qualora si ritenesse che il Governo possa esercitare anche nei confronti della provincia autonoma ricorrente il potere di indirizzo di cui all'art. 20, secondo comma, lett. *f)*, della legge n. 67/1988, in ogni caso le competenze costituzionalmente attribuite alla provincia risultano lese dal decreto impugnato e dal modo in cui il Governo, con esso, ha concretamente esercitato il potere di indirizzo astrattamente riconosciutogli dalla legge.

Prima di passare ad esaminare più dettagliatamente questo secondo ordine di censure vogliamo tuttavia ricordare (a noi stessi e dalla stessa Presidenza del Consiglio) come codesta ecc.ma Corte, pur ammettendo che il potere di indirizzo e coordinamento del Governo possa essere esercitato anche nei confronti della provincia ricorrente, abbia tuttavia sottolineato, in primo luogo, i «più ristretti confini» entro cui tale potere deve essere esercitato allorquando — come nel caso in questione — esso abbia di fronte a sé non già delle competenze di tipo concorrente, ma delle competenze di tipo esclusivo (sentenze nn. 340/1983, 350/1985, 177/1986 e 242/1989). E soprattutto come essa abbia affermato (sentenza n. 242/1989) che il carattere del tutto peculiare che è proprio della autonomia riconosciuta alle province autonome di Trento e Bolzano ha l'effetto di produrre una differenziazione (anche rispetto alle altre autonomie speciale) relativa all'ampiezza ed al contenuto dei limiti statali cui sono sottoposte le competenze attribuite dallo statuto alla provincia ricorrente. Tale peculiarità si fonda — come è ben noto — sul principio costituzionale della tutela delle minoranze linguistiche, che costituisce il punto di riferimento primario intorno a cui ruota il complesso delle disposizioni dello statuto T.-A.A., e che concorre a qualificare l'interesse nazionale in tutte le sue esplicazioni verso la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome (v. infatti art. 4 dello statuto), anche in relazione all'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento. Cosicché tale potere, quando venga in concreto esercitato nei confronti della provincia ricorrente non può — come rilevato ancora da codesta ecc.ma Corte — «non subire attenuazioni e non assumere contenuti tali che ne risulti soddisfatto il principio statutario per il quale la tutela delle minoranze linguistiche locali costituisce, ad un tempo, un aspetto fondamentale dell'interesse nazionale e il valore primario di riferimento dell'autonomia differenziata riconosciuta alla regione Trentino-Alto Adige e alle province di Trento e Bolzano».

Orbene, quali che possano essere le ulteriori conseguenze applicative, in termini di maggiore garanzia della autonomia della provincia ricorrente, dei suddetti principi giurisprudenziali, una cosa comunque risulta con certezza: che tanto più penetrante e rigoroso deve essere lo scrutinio di codesta ecc.ma Corte nei confronti della attività di indirizzo e coordinamento governativa allorquando essa — come accade nel caso in questione — venga esercitata nei confronti delle province di Trento e Bolzano. Ed in particolare ne risulta che, in presenza dell'interesse nazionale della tutela delle minoranze linguistiche, che è la ragion d'essere peculiare della stessa autonomia provinciale, la compressione di quest'ultima ad opera di atti di indirizzo del Governo potrà essere giustificata solo dalla effettiva esistenza di ulteriori interessi nazionali realmente insuscettibili di frazionamento e localizzazione territoriale, e la cui valutazione e tutela, quindi, non possa davvero in alcun modo essere affidata alle stesse province autonome di Trento e Bolzano.

2.2. — In base al principio di legalità, l'oggetto del potere di indirizzo e coordinamento deve essere previamente determinato dalla legge, e gli atti che costituiscono esercizio di quel potere debbono rispettare i limiti che in tal modo ne derivano.

Qual'è, dunque, l'oggetto del potere di indirizzo di cui è espressamente il decreto impugnato? L'art. 20, secondo comma, lett. *f)*, della legge n. 67/1988 costituisce il fondamento legale di tale potere, come è detto espressamente nel decreto. Tale norma legislativa definisce l'oggetto del potere di indirizzo in questione in modo preciso. Si tratta di un potere che dovrà essere esercitato a norma dell'art. 5 della legge n. 833/1978 (che peraltro pone una disciplina procedurale dell'esercizio del potere di indirizzo) e che ha come suo unico oggetto la determinazione di *standards* relativi alle strutture residenziali per anziani i quali: *a)* hanno carattere esclusivamente dimensionale; *b)* riguardano esclusivamente le nuove strutture che dovranno essere realizzate in attuazione del programma pluriennale di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 67/1988; *c)* riguardano la realizzazione di strutture residenziali destinate ad «anziani che non possono essere assistiti a domicilio». In particolare per quanto riguarda il primo punto *(sub a)* il carattere esclusivamente dimensionale degli *standards* in questione, già stabilito chiaramente nel secondo periodo della lett. *f)* dell'art. 20, secondo comma («... strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo *standards* ...»),viene ulteriormente ribadito nel terzo ed ultimo periodo della stessa lett. *f)* («Dette strutture, sulla base di *standards* dimensionali...»).

Premesso quanto sopra, vediamo allora qual'è l'oggetto dell'atto di indirizzo in questione. In primo luogo esso fuoriesce dai confini stabiliti dalla legge per il fatto che non contiene solo *standards* dimensionali, ma — come dice espressamente per es. l'art. 1 del decreto — esso è diretto a fissare in modo vincolante per le regioni e le province autonome, mediante la minuziosa disciplina contenuta nell'allegato *A*, oltre che i «requisiti dimensionali», anche le «tipologie» delle residenze per anziani. Vero è anche che nel preambolo il decreto assume di essere stato adottato in base all'art. 20, secondo comma, lett. *f)*, della legge n. 67/1988, che prevederebbe l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento aventi ad oggetto — dice sempre il preambolo — le «dimensioni e relative tipologie delle strutture destinate ad accogliere anziani»; ma già si è visto come in realtà la legge si riferisca solo agli *standards* dimensionali, e non conferisce affatto al Governo un potere di indirizzo avente ad oggetto anche le «tipologie» delle residenze. Né si potrebbe ritenere che queste ultime (le tipologie) siano implicitamente ricomprese negli *standards* dimensionali: poiché sono semmai questi ultimi ad esser «relativi» alle tipologie delle strutture, e non viceversa come sembrerebbe volere supporre il preambolo del decreto, per cercare di fare rientrare nella previsione legislativa anche ciò che, invece, non vi è affatto ricompreso.

Se poi si passa ad esaminare nel dettaglio la disciplina stabilita dall'allegato *A* del decreto impugnato, è agevole osservare che degli 11 «criteri» in cui essa è suddivisa soltanto uno, e precisamente, il criterio n. 10, riguarda gli *standards* dimensionali. Per quanto riguarda invece gli altri dieci criteri essi sono tutti estranei all'oggetto del potere di indirizzo quale risulta stabilito dalla legge, riguardando invece criteri progettuali e, soprattutto, relativi alla organizzazione ed al funzionamento delle residenze. Lo stesso criterio n. 8, intitolato «Tipologie e dimensioni delle residenze» riguarda in realtà non già le dimensioni e neppure le tipologie costruttive delle residenze, ma essenzialmente le tipologie organizzative delle strutture residenziali.

Ancora per quanto riguarda l'oggetto della disciplina stabilita dall'atto di indirizzo impugnato, si deve in secondo luogo ricordare come esso, al primo comma dell'art. 2, stabilisca che i requisiti di cui all'art. 1 (cioè quelli indicati nell'allegato *A)* debbano essere posseduti anche dalle istituzioni «che si convenzionano con il servizio sanitario regionale» (ovvero provinciale); ed al secondo comma stabilisce ancora — come già si era visto in precedenza — che ai medesimi requisiti debbano necessariamente adeguarsi (entro tre anni) anche «le istituzioni già convenzionate». Nell'uno e nell'altro caso, dunque, l'atto di indirizzo è rivolto anche alle strutture residenziali realizzate al di fuori del programma finanziato dall'art. 20 della legge n. 67/1987 (anzi, nel caso del secondo comma dell'art. 2 del decreto impugnato, l'atto di indirizzo è rivolto a strutture sicuramente già realizzate in precedenza). Ma si era visto come l'art. 20, secondo comma, lett. *f)*, della legge n. 67/1988 delimiti l'oggetto del potere di indirizzo agli *standards* dimensionali relativi alle sole strutture da realizzare in futuro con i finanziamenti del piano, non a quelle già esistenti che la provincia voglia convenzionare o, addirittura, a quelle già esistenti e già convenzionate. In realtà con l'art. 2 del decreto impugnato il Governo pretenderebbe di vincolare l'attività della provincia al di là di quanto gli sia consentito dalla legge che gli ha attribuito il potere di indirizzo.

Infine si deve anche richiamare il fatto che l'art. 3 del decreto impugnato estende, come si è visto, l'applicabilità dei requisiti stabiliti dall'allegato *A* alle strutture riguardanti, in genere, non soltanto gli anziani, ma tutti i «soggetti non autosufficienti». Anche per questo aspetto, però, il decreto impugnato fuoriesce dai confini che sono propri dell'oggetto del potere di indirizzo in questione. Oggetto che — come si è visto in precedenza — è costituito dagli *standards* dimensionali relativi esclusivamente alle «strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio» (o nelle strutture di cui alla lett. *e)* del secondo comma dell'art. 20 della legge n. 67/1988).

In conclusione, per tutti gli aspetti sin qui illustrati, il decreto presidenziale impugnato va al di là dell'oggetto del potere di indirizzo e coordinamento conferito al Governo dalla legge. La violazione del principio di legalità che presiede al potere di indirizzo in questione comporta altresì la lesione delle competenze provinciali che l'atto impugnato pretenderebbe illegittimamente di comprimere.

2.3. — Secondo un costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte (per tutte sentenze nn. 150/1982 e 338/1989), il principio di legalità esige che, allorquando sia attribuito al Governo un potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi in via amministrativa, la legge debba definire (oltre all'oggetto) anche i criteri in base ai quali il potere di indirizzo deve essere esercitato: criteri volti a predeterminare, sia pure nelle linee essenziali, il sostanziale contenuto normativo dei futuri atti di indirizzo.

Orbene, nell'art. 20, secondo comma, lett. *f)*, della legge n. 67/1988 non vi è traccia alcuna dei suddetti criteri. La legge si limita a definire l'oggetto del potere di indirizzo governativo, ma non vi è nessuna norma che individui le esigenze unitarie in vista delle quali il potere deve essere esercitato e che, in qualche modo, possa costituire una guida od un criterio di riferimento per il Governo nell'esercizio del potere di indirizzo. In realtà la disciplina contenuta nel decreto impugnato è stata deliberata dal Governo in modo del tutto libero: senza che nessuna linea direttrice fosse stata ancora stabilita dal legislatore.

Anche sotto questo profilo, dunque, il decreto impugnato viola il principio di legalità che presiede all'esercizio del potere governativo di indirizzo, e risulta quindi lesivo delle competenze costituzionalmente attribuite alla provincia ricorrente.

2.4. — Infine, il decreto impugnato risulta lesivo delle competenze della provincia ricorrente ancora sotto un ulteriore profilo, riguardante il suo specifico contenuto dispositivo.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (spec. sentenze 177/1988, 1145/1988, 389/1989), gli atti di indirizzo e coordinamento sono caratterizzati da un contenuto dispositivo «funzionalmente tipizzato», consistente nella posizione di programmi, di indirizzi o di misure di coordinamento. In particolare codesta ecc.ma Corte ha ripetutamente affermato che — per loro natura — gli atti di indirizzo sono rivolti a predeterminare i requisiti o contenuti minimi di disciplina di una materia, diretti a costituire «il nucleo normativo unitario intorno al quale le regioni (o le province autonome) possono aggregare una disciplina integrativa o di ulteriore sviluppo» (sentenza 177/1988); cosicché tali atti «non possono essere caratterizzati, in linea generale, da forme espressive così analitiche e dettagliate da precludere alle regioni e alle province di Trento e di Bolzano lo spazio di autonomia per potere svolgere le funzioni legislative e amministrative che sono state loro costituzionalmente affidate» (sentenza n. 1145/1988).

Orbene, con riserva di eventualmente ritornare anche su questo profilo per svilupparlo ulteriormente in atti successivi, è sufficiente per ora la semplice lettura della disciplina contenuta nell'allegato *A* del decreto impugnato per rendersi conto di come essa sia così analitica, dettagliata e puntuale da andare ben al di là di quanto sia di regola consentito ad un atto di indirizzo. Solo per fare qualche esempio, si veda il terzo comma del «criterio n. 5» che stabilisce d'autorità addirittura il numero dei servizi igienici delle strutture residenziali in funzione del numero delle camere o degli ospiti; oppure si veda il «criterio n. 9» che stabilisce non solo tutti i diversi servizi che debbono essere previsti nelle strutture residenziali, ma addirittura determina in modo rigido la distribuzione di tali servizi fra le varie aree e strutture in cui si articolano le residenze stesse. Di fronte ad una disciplina così analitica contenuta nell'atto di indirizzo non si vede proprio in che modo la provincia ricorrente potrebbe esplicare la sua autonomia — non solo legislativa, ma anche amministrativa — mediante una propria disciplina integrativa o di ulteriore sviluppo.

Come è evidente, sotto quest'ultimo profilo la lesione delle competenze provinciali sussisterebbe anche a prescindere dai profili di violazione del principio di legalità già illustrati in precedenza: cioè anche se il decreto impugnato avesse stabilito una disciplina di indirizzo entro i limiti di oggetto e secondo i criteri stabiliti dalla legge (il che non è). Ma tanto più grave ed evidente risulterà la lesione ove si considerino anche i profili suddetti. È, soprattutto, ove si tenga pure conto di altri due elementi, già richiamati in precedenza.

Ci si riferisce, in primo luogo, al fatto che proprio la materia la quale è oggetto dell'atto di indirizzo in questione richiede che (soprattutto per quanto riguarda le tipologie e l'organizzazione delle residenze per anziani) si tenga conto delle specifiche situazioni locali, ambientali e sociali, delle consuetudini di vita proprie del territorio provinciale ed alle abitudini di vita della popolzione ivi residente: per cui si tratta di scelte che non possono essere avocate integralmente dallo Stato e riferite in modo unitario a tutto il territorio nazionale, ma debbono essere di regola effettuate in sede provinciale.

Tanto più inammissibile e lesiva delle competenze provinciali è dunque la disciplina del decreto impugnato perché essa — in una materia siffatta — anziché limitarsi a porre quelle sole (e poche) norme di indirizzo e coordinamento realmente indispensabili per salvaguardare le eventuali preminenti esigenze unitarie, pretende invece di regolare pure nei dettagli minuti ogni aspetto, anche secondario, della materia stessa.

In secondo luogo, tanto più vistosa risulta la violazione delle competenze provinciali per il fatto che l'atto di indirizzo impugnato è intervenuto in una materia in parte già coperta — come si è visto all'inizio — dalla disciplina legislativa e regolarmente della provincia ricorrente.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare la competenza della provincia autonoma di Bolzano e, per l'effetto, annullare in parte qua *il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, meglio indicato in epigrafe.*

Roma, addì 28 febbraio 1990

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

90C0293

N. **16**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 marzo 1990
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Bilancio delle regioni - Regione Abruzzo - Contributo finanziario con i proventi di mutuo autorizzato con legge di bilancio a favore dell'«Archeoclub d'Italia, sezione di Pescara» e del comune di Castelli per la realizzazione della manifestazione «Le Maioliche Cinquecentesche di Castelli» - Asserita illegittimità di detto contributo in quanto non riassumibile nella categoria delle spese di investimento per le quali la regione è autorizzata a contrarre ed utilizzare mutui.

(Art. 3 della legge regione Abruzzo riapprovata il 6 febbraio 1990).

(Cost., art. 119, in relazione agli artt. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta della regione Abruzzo, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale, riapprovata il 6 febbraio 1990, recante «Intervento per la manifestazione "Le Maioliche Cinquecentesche di Castelli"», in relazione agli artt. 119 della Costituzione, 10, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

1. — Con legge approvata l'8 giugno 1989 la regione Bruzzo si è proposta di erogare un contributo finanziario, per il complessivo ammontare di 200 milione di lire, a favore dello «Archeoclub d'Italia sez. di Pescara» e del comune di Castelli, per la realizzazione della manifestazione «Le Maioliche Cinquecentesche di Castelli» quale iniziativa culturale ed espositiva interessante l'intero territorio regionale.

A copertura dell'onere finanziario l'art. 3 della legge ha destinato, fino a concorrenza dell'indicato importo, il fondo globale iscritto al cap. 324000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

2. — Con provvedimento del 12 luglio 1989 il Governo ha rinviato la legge a nuoco esame del consiglio regionale sul rilievo che il citato art. 3, prevedendo la copertura della spesa — di natura corrente — con risorse da attingere al fondo globale di cui al capitolo 32400 interamente alimentato con quota-parte di mutui contratti a pareggio di bilancio, si ponesse in contrasto col principio di cui all'art. 10, primo comma, legge 16 maggio 1970, n. 281, richiamato dall'art. 44 della stessa legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

In data 13 febbraio 1990 è, peraltro, pervenuta al commissario del Governo comunicazione dell'avvenuta riapprovazione della legge — aggiornata soltanto con riferimento al bilancio 1990 — che viene perciò dedotta ad oggetto del ricorso col presente atto proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in conformità della delibera governativa che sarà depositata con gli altri atti in giudizio.

3. — Come posto in rilievo col già citato provvedimento di rinvio, il denunciato art. 3 della legge in esame destinata a copertura della spesa parte delle risorse del fondo globale (per gli oneri relativi a spese in conto capitale) alimentato per intero dai proventi del mutuo autorizzato con legge di bilancio.

Ne risulta, per ciò stesso, violato insieme all'art. 119 della Costituzione il precetto dell'art. 10 della legge n. 281/1980 secondo cui le regioni possono (contrarre ed) utilizzare mutui esclusivamente per provvedere a «spese di investimento», tra le quali non è suscettibile d'essere classificata quella dell'impugnata legge regionale.

Non pare seriamente contestabile, infatti, che il finanziamento da questa stanziato, e destinato alla realizzazione della manifestazione espositiva menzionata all'art. 1, debba valere a consentire agli enti beneficiari dell'erogazione di procacciarsi un complesso di mezzi e di strumenti (dai locali dell'esposizione alle consulenze artistiche, dalla mano d'opera per l'allestimento della manifestazione ai mezzi di pubblicità della stessa e così via) indispensabili alla realizzazione dell'iniziativa, risolventesi — in definitiva — nella fornitura d'un «servizio» culturale alla collettività.

È pure da osservare che in contrario, e vale a dire al fine di giustificare una classificazione della spesa *de qua* come di «investimento», non vale il riferimento (che si legge nella relazione per la riapprovazione del testo legislativo rinviato) alla «ricaduta» prevista, anche in termini economici, dalla programmazione manifestazione, opponendosi invero a simile ricostruzione il concetto — squisitamente tecnico-contabile e restrittivo — di «spesa di investimento» sotteso alla letterale formulazione del primo comma del citato art. 10 della legge n. 281/1970.

Per gli esposti motivi, il deducente chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale in epigrafe, in relazione agli artt. 119 della Costituzione, 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Roma, addì 27 febbraio 1990

Sergio LAPORTA, *avvocato dello Stato*

90C0294

N. **17**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 marzo 1990
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Impiego pubblico - Regione Lazio - Personale in servizio presso gli uffici regionali ubicati in località lontane dal centro abitato - Rimborso forfettario delle spese di trasferta per raggiungere la sede di lavoro - Asserito contrasto con principi della legge-quadro 20 marzo 1983, n. 93.

(Legge regione Lazio 31 gennaio 1990).

(Cost., artt. 117, 5 e 81; legge 20 marzo 1983, n. 93, artt. 1, 4 e 11, secondo comma).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 1990 e recante «iniziative in favore del personale che opera in condizioni di disagio presso gli uffici regionali ubicati in località lontane dal centro abitato», delibera comunicata il 17 febbraio 1990 al commissario del Governo nella regione.

Con telegramma 8 agosto 1987 è stato disposto il rinvio *ex* art. 127, terzo comma, della Costituzione di delibera regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 luglio 1987. La delibera oggi *sub judice* ha riapprovato un testo identico al precedente oggetto di rinvio.

La delibera legislativa riapprovata, composta di due articoli, il secondo dei quali relativo ad una copertura finanziaria riferita all'esercizio finanziario 1987, intenderebbe concedere un «rimborso forfettario delle spese sostenute» al personale della regione in servizio presso uffici da individuarsi con delibere della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. La delibera legislativa è accompagnata da una relazione nella quale (soltanto) si legge che le predette spese sarebbero quelle asserite «di trasferta per raggiungere la sede di lavoro»; in realtà, non di «trasferte» si tratta ma di normali spostamenti all'interno del comune di Roma.

La delibera legislativa *sub judice* contrasta, oltre che con gli artt. 5 e 81 della Costituzione, con i principi indicati dagli artt. 1, 4 ed 11, secondo comma, della legge-quadro 20 marzo 1983, n. 93, quindi con l'art. 117 della Costituzione. Palese anche il contrasto della delibera stessa con l'art. 2 e con l'art. 3, n. 1, della predetta legge quadro, implicitamente richiamati nell'ultima parte del telegramma di rinvio.

Nella relazione illustrativa della delibera legislativa si sostiene che il «rimborso forfettario» in questione perseguirebbe una finalità perequativa. Senonché, tale assunto — oltre che non aderente alla realtà concreta, posto che dipendenti in servizio nel «centro urbano» sovente risiedono in lontane periferie — non vale a scriminare la oggettiva incompatibilità dell'elargizione ipotizzata con i principi univoci e vincolanti posti dalla anzidetta legge-quadro, la quale nell'art. 1 esplicitamente richiama l'art. 117 della Costituzione.

Nella relazione illustrativa si invoca a precedente la legge 22 dicembre 1981, n. 797, la quale (all'art. 35) prevede una «indennità giornaliera» per il personale postale in servizio presso taluni uffici. Senonché, tale «trattamento particolare» è stato previsto da accordo collettivo anteriore alla entrata in vigore della legge-quadro, in considerazione di condizioni di lavoro diverse da quelle proprie dei dipendenti in servizio presso la sede della regione Lazio, in Roma, via della Pisana.

In realtà, la concessione — e per di più mediante legge — di un «rimborso forfettario della spese» per il trasporto (individuale o collettivo) del dipendente dalla abitazione al luogo di lavoro contrasta con i principi dianzi indicati e con il sistema retributivo. Né può parlarsi di «trasferta», nozione che esprime uno spostamento per specifiche esigenze di servizio dal luogo principale di lavoro ad altri luoghi di lavoro, esterni al primo e per solito esterni anche al territorio comunale in cui il primo è sito.

Per quanto precede si chiede che la delibera legislativa riapprovata il 31 gennaio 1990 sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Roma, addì 27 febbraio 1990

p. Franco FAVARA, *avvocato dello Stato*: (firma illeggibile)

90C0295

N. **18**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 marzo 1990
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Impiego pubblico - Regione Basilicata - Ammissione al concorso pubblico per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale dei dipendenti regionali aventi la prima qualifica dirigenziale con un'anzianità di almeno sette anni nella ottava qualifica funzionale - Asserita violazione del principio di uguaglianza per il trattamento ingiustificatamente privilegiato dei dipendenti della regione Basilicata rispetto a quelli delle altre regioni e degli impiegati statali, attesa la valutazione per questi ultimi del periodo di anzianità rispettivamente nella prima qualifica dirigenziale e nella qualifica di primo dirigente per il concorso alla seconda qualifica dirigenziale e alla qualifica di dirigente superiore - Violazione del principio di buon andamento della p.a. per l'incongruenza e la arbitrarietà della disciplina in esame rispetto al fine che essa intende perseguire.

(Legge regione Basilicata 13 febbraio 1990).

(Cost., artt. 3 e 97).

Ricorso diretto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato in giudizio e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha sede a Roma, in via dei Portoghesi, 12, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 13 febbraio 1990, delibera di consiglio n. 977, adottata dalla regione Basilicata dopo il rinvio da parte del Governo (art. 127, ultimo comma, della Costituzione e art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Precedenti

Il consiglio della regione Basilicata, il 21 novembre 1989, con delibera n. 918 approvava una legge regionale recante «normativa transitoria per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale».

La legge (art. 1) consentiva l'ammissione ai concorsi pubblici, ed ai corsi-concorso pubblici, dei dipendenti regionali aventi la prima qualifica dirigenziale, con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nell'ottava qualifica funzionale. La disposizione aveva il dichiarato scopo di permettere, con norma transitoria, il completamento della prima fase della ristrutturazione degli uffici regionali, disposta con legge regionale 6 giugno 1986, n. 9, per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale, vacanti o che si sarebbero resi tali entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Era fatta salva la necessità del possesso negli aspiranti dei requisiti di studio e di professionalità.

La legge era rinviata dal Governo a nuovo esame del consiglio regionale (art. 127, terzo comma, della Costituzione). Si osservava che, come si legge nella relazione che accompagnava la legge regionale, la disciplina transitoria ivi stabilita troverebbe la sua giustificazione nella necessità di ovviare alle difficoltà che la regione incontrerebbe nell'espletamento dei concorsi a regime per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, in considerazione dei requisiti richiesti dall'art. 27 della citata legge regionale n. 9/1986 ed in particolare in considerazione del requisito dell'anzianità di servizio di tre anni nella qualifica di primo dirigente. Con la nuova legge si consentirebbe appunto di superare detto requisito, utilizzando le professionalità presenti nell'ottava qualifica funzionale, i cui titolari dovrebbero considerarsi esperti nei problemi della vita regionale. Nonostante una tale motivazione, il Governo riteneva il provvedimento censurabile in sede di legittimità, in quanto le relative disposizioni contrastano apertamente con la disciplina contrattuale, recepita dalla regione, che per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale richiede

un'anzianità di servizio che sia maturata nella prima qualifica dirigenziale, risultando così ininfluente l'anzianità maturata nell'ottava qualifica funzionale e violato il principio di buova amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione).

Inoltre la nuova normativa, consentendo una disciplina (per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale) di maggior favore rispetto ai dipendenti delle altre regioni, si pone in contrasto con il generale principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione). Il consiglio della Basilicata, con la delibera n. 977 in epigrafe, riapprovava il testo precedente, con l'unica modifica dell'elevazione da cinque a sette anni dell'anzianità (non nella qualifica di primo dirigente ma) nell'ottava qualifica funzionale.

Poiché tale modifica non elimina la ragione del rinvio — si continua ad avere riguardo all'anzianità maturata nell'ottava qualifica funzionale, anziché a quella maturata nella prima qualifica dirigenziale — il Governo ha deliberato di promuovere questione di legittimità costituzionale a norma dell'art. 127, quarto comma, della carta fondamentale per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. L'ecc.ma Corte ha costantemente interpretato il principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, come un criterio di congruenza e di non arbitrarietà della disciplina posta in essere, in relazione al fine che si vuole perseguire (v. ad es. sentenza n. 10/1980, con specifico riferimento alla materia del pubblico impiego). Tale criterio non sembra sia stato rispettato nella legge regionale impugnata. Infatti, richiamata la distinzione di contenuti tra funzioni «dirigenziali» ed altre funzioni, anche se «direttive», non pare congruo utilizzare, per l'attribuzione di funzioni dirigenziali di secondo grado, un'esperienza maturata nell'esercizio di funzioni ontologicamente diverse e sotto ordinate.

Tutte le norme statali e regionali che hanno disciplinato la nomina dei dirigenti superiori (o dei titolari della seconda qualifica dirigenziale che dir si voglia) hanno sempre fatto riferimento all'anzianità maturata nella qualifica di primo dirigente, non già all'anzianità maturata in qualifiche diverse e sotto ordinate.

Così, per lo Stato, la qualifica di dirigente superiore è conferita, fino alla metà dei posti disponibili, ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella qualifica tre anni di effettivo servizio, e per la restante metà, mediante concorso per titoli al quale sono ammessi gli stessi primi dirigenti con tre anni di effettivo servizio nella qualifica (v. art. 24, nn. 1 e 2, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748).

Così per il personale delle regioni, le norme dell'accordo 29 aprile 1983 (in *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1983, n. 207) prevedono per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale il concorso interno per titoli ed esami riservato (per non meno del 70%) al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica (art. 17.1).

Così ancora la legge regionale n. 9/1986 della stessa regione Basilicata, all'art. 27, sesto comma, dispone: «Alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno ... riservato al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con almeno tre anni di anzianità nella qualifica ...».

Come si vede, è costante il criterio di utilizzare, ai fini dell'ammissione al concorso per la nomina a dirigente di secondo grado, l'anzianità e l'esperienza maturate dall'aspirante nell'esercizio di funzioni omologhe rispetto a quelle da conferire — dirigenziali quelle, perché dirigenziali queste — senza che si sia mai dato rilievo alle esperienze maturate nell'esercizio di funzioni inferiori (non dirigenziali).

Né il ricorso a codesto diverso (e non congruo) criterio può giustificarsi con la natura transitoria della norma in esame, dato che l'inidoneità della funzione inferiore, a qualificare l'impiegato per il conferimento di funzioni superiori e diverse, attiene alla sostanza delle cose, non alla dimensione temporale della disciplina.

2. — L'irragionevolezza della norma in esame è evidenziata anche dal suo confronto col principio di eguaglianza, non trovando alcuna giustificazione un diverso trattamento dei primi dirigenti della regione Basilicata rispetto a quelli di tutte le altre regioni, che si sono adeguate al citato accordo sindacale 29 aprile 1983.

P. Q. M.

Chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari illegittima la disposizione dell'art. 1 della legge regione Basilicata 13 febbraio 1990, nella parte in cui richiede un'anzianità di anni 7 nell'ottava qualifica funzionale, anziché nella prima qualifica dirigenziale, con ogni conseguente pronunzia di ragione e di legge.

Saranno depositati con l'originale relazionato del ricorso:

1) testo della legge rinviata (21 novembre 1989);

2) telegramma di rinvio (22 dicembre 1989);

3) testo della legge riapprovata (13 febbraio 1990);

4) delibera del Consiglio dei Ministri.

Riservato quant'altro.

Roma, addì 1° marzo 1990

Mario CEVARO, *avvocato dello Stato*

90C0296

N. **126**

Ordinanza emessa il 16 ottobre 1989 dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo ad Aiello Giuseppe

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione - Possibilità di ammettervi i condannati in stato di libertà già assoggettati a custodia cautelare - Esclusione, invece, per i condannati già assoggettati a custodia cautelare, scarcerati e riarrestati o rimasti in stato di detenzione prima come imputati poi come definitivi - Necessità di un periodo di osservazione in istituto - Disparità di trattamento - Elusione delle finalità rieducative della pena.

(Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, terzo e quarto comma, che ha modificato la legge 26 luglio 1975, n. 354).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di affidamento in prova quarto comma all'udienza del 6 novembre 1989;

Premesso che il detenuto Aiello Giuseppe nato il 21 aprile 1954 a Montecorvino Rovella (Salerno) residente a Torino, via Quarello n. 40, difeso dall'avv. d'uff. Loredana Gemelli del Foro di Torino;

Visto il parere favorevole del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

FATTO

Con sentenza 18 febbraio 1987 il tribunale di Cuneo ha condannato Aiello Giuseppe alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione e L. 500.000 di multa per violazione dell'art. 72 della legge n. 685/1975.

Detta sentenza è passata in giudicato il 12 luglio 1989.

L'Aiello era stato arrestato il 9 febbraio 1987 e scarcerato il 13 gennaio 1988 per scadenza termine custodia cautelare.

Poiché l'Aiello aveva espiato in custodia cautelare mesi 11 e giorni 5 di reclusione, ha formulato istanza di affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione.

Il p.m. di Cuneo ha sospeso l'emissione dell'ordine di carcerazione ed ha trasmesso la richiesta al tribunale di sorveglianza di Torino.

All'odierna udienza in presenza dell'interessato il p.m. ed il difensore dell'Aiello hanno concluso come in atti.

DIRITTO

Il tribunale di sorveglianza di Torino propone l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificata dalla legge n. 663/1988 per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione motivandola alla luce delle seguenti considerazioni: l'art. 47 sopra citato nella nuova formulazione statuisce: «Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al quinto comma, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente secondo comma. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero o il pretore investito dell'esecuzione.

Se l'istanza di cui al precedente terzo comma è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è presentata al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta il limite di pena di cui al primo comma, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro».

Dalla lettura della citata norma si possono enucleare quattro categorie di persone condannate con pena sino a tre anni legittimate a proporre le domande di affidamento in prova.

Per una completa chiarezza del problema si è ritenuto utile riportare gli estremi di quattro pratiche per ogni tipo di dette categorie.

Primo gruppo:

1) Gatti Giovanni, nato a Torino il 5 settembre 1960; arrestato il 18 novembre 1988 reo confesso, condannato a mesi 9 di reclusione — non ha proposto appello ed ha presentato domanda di affidamento in prova il 15 gennaio 1989, pratica definita con ordinanza 29 magio 1989;

2) Di Masi Giuseppe, nato a Caldania il 24 ottobre 1959; arrestato il 27 aprile 1988 è stato condannato con sentenza 4 maggio 1988 dal tribunale di Locri alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. Ha presentato domanda di affidamento in prova il 4 gennaio 1989 definita con ordinanza 8 maggio 1989;

3) Licata Giuseppe, nato il 27 giugno 1968; arrestato il 18 dicembre 1987 è stato condannato ad anni 2 di reclusione il 14 gennaio 1988 in primo grado ed in secondo grado il 26 maggio 1988. Non ha fatto ricorso per Cassazione. La domanda di affidamento è stata presentata il 2 agosto 1988 ed è stata definita il 3 gennaio 1989;

4) Lutzu Pietrino, nato a Tramatea l'8 novembre 1949; arrestato il 13 aprile 1987 è stato condannato ad anni 2 e mesi 3 dal tribunale di Pinerolo, sentenza confermata dalla corte d'appello di Torino il 1° ottobre 1987, contro la sentenza non è stato proposto ricorso per Cassazione. La domanda di affidamento è stata presentata il 15 ottobre 1987 è stata definita nel mese di gennaio 1988.

Nei primi sette mesi di quest'anno il tribunale ha esaminato 99 richieste come quelle sopra elencate.

I connotati comuni a tutte le precitate pratiche sono i seguenti:

1) l'arresto in flagranza di reato o su ordine o mandato di cattura;

2) processo di primo e secondo grado definito con sentenza esecutiva prima della scadenza dei termini di custodia cautelare: è ciò per esplicita e volontaria decisione del condannato di accettare il verdetto. Infatti in tutti i casi sopra riferiti se fosse stato coltivato il ricorso per Cassazione, dette persone sarebbero state scarcerate per decorrenza termini di custodia cautelare;

3) presentazione della domanda da parte del detenuto ai sensi dell'art. 47, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario;

4) trattamento penitenziario da parte del gruppo di osservazione che opera in carcere (direttore, educatore, psicologo e assistente sociale) che al termine dell'osservazione del detenuto ha redatto una relazione trasmessa al tribunale di sorveglianza;

5) decisione finale del tribunale di sorveglianza sulla scorta dei dati trasmessi dall'istituto di pena.

Secondo gruppo:

1) Pesce Franco, nato l'11 dicembre 1968 a Teana, arrestato il 9 aprile 1988 per tentato furto, processato l'11 aprile 1988 è stato condannato a mesi 9 di reclusione con sentenza dell'11 aprile 1988 del pretore di Asti, scarcerato il 19 maggio 1988 è stato riarrestato il 30 settembre 1988 per espiare la pena residua di mesi 7 e giorni 20. Domanda presentata il 21 ottobre 1988 e definita il 6 gennaio 1989;

2) Campanile Armando, nato il 25 agosto 1962 a Napoli, arrestato il 17 gennaio 1985 è stato condannato dal tribunale di Aosta alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione. Sentenza confermata dalla corte di appello di Torino. Riarrestato il 2 novembre 1988 per espiare la pena residua di anni 1, mesi 5 e giorni 28. Il 14 novembre 1988 ha presentato domanda di affidamento in prova *ex* art. 47, secondo comma, definita il 2 aprile 1989;

3) Zahirovic Suleman, nato a Zagabria il 25 aprile 1965, arrestato il 29 luglio 1987 è stato condannato in primo grado ad anni 1 di reclusione, sentenza confermata dalla corte di appello di Torino. È stato scarcerato il 24 dicembre 1987. Riarrestato l'11 maggio 1989 per espiare la pena residua di mesi 7 e giorni 4 di reclusione. Il 24 maggio 1989 ha presentato domanda di affidamento in prova al servizio sociale. Processo definito il 17 luglio 1989;

4) Pennisi Ignazio, nato a Catania il 6 giugno 1957, arrestato il 18 dicembre 1976 per rapina, il 24 dicembre 1976 è stato riarrestato. Il fatto delittuoso è stato definito con sentenza di condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione del tribunale di Catania delli 22 giugno 1987. Il 14 aprile 1989 Pennisi è stato riarrestato per espiare la pena residua di anni 1, mesi 5 e giorni 24 di reclusione. La domanda di affidamento in prova è stata proposta il 12 maggio 1989 e definita il 17 luglio 1989.

Nei primi nove mesi dell'anno 1989 sono state presentate 96 richieste di affidamento in prova al servizio sociale per casi del tutto analoghi a quelli sopra elencati.

Le peculiarità comuni a tutte le citate domande sono le seguenti:

1) l'arresto del detenuto o in flagrante o su ordine di cattura;

2) la scarcerazione del detenuto o per libertà provvisoria o per scadenza dei termini della custodia cautelare;

3) il riarresto dello stesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza;

4) la presentazione della domanda *ex* art. 47, secondo comma, dell'o.p.;

5) la predisposizione di un programma trattamentale finalizzato alla misura alternativa da parte del gruppo di osservazione dell'istituto penitenziario;

6) la stesura di una relazione finale che viene trasmessa al tribunale di sorveglianza;

7) la decisione di detto organo giudiziario fondata sugli elementi contenuti in detta relazione.

Terzo gruppo: in esso sono comprese le domande di affidamento in prova da parte di coloro che non hanno subito custodia cautelare rispetto al titolo di condanna in esecuzione. Ovverosia per costoro la sentenza di condanna definitiva interviene in assenza totale di custodia cautelare.

Non appare necessario procedere ad una esemplificazione di queste pratiche data la loro uniformità.

Possiamo solo ricordare che nei primi nove mesi dell'anno 1989 tali richieste sono state formulate da trentasei detenuti.

I connotati fondamentali comuni a tutti i detenuti compresi nei precitati tre gruppi sono rappresentati dalle seguenti circostanze; *a)* il titolo esecutivo della condanna a pena detentiva è stato eseguito ed il condannato nel momento in cui ha presentato la domanda è in stato di detenzione in un istituto penitenziario; *b)* il gruppo di osservazione di detto istituto predispone un programma trattamentale; *c)* al termine dell'osservazione finalizzata, detto gruppo redige una relazione; *d)* il tribunale di sorveglianza composto anche da due esperti di psicologia e criminologia, decide alla luce di tutti gli elementi ivi compresi la citata relazione.

La disciplina normativa introdotta con l'art. 47 dell'o.p. della legge n. 354/1975 per tutti i casi sopra elencati è del tutto conforme alle disposizioni contenute negli artt. 3 e 27 della Costituzione. Rispetto al principio sancito nell'art. 3 della Costituzione il legislatore del 1975 ha disciplinato in modo uniforme la procedura dell'affidamento per tutte le persone condannate a pena detentiva sino a tre anni.

Invero lo scopo perseguito dal legislatore era quello di garantire a tutte le persone condannate a pena detentiva sino a tre anni, ovverosia a coloro che, attraverso l'entità della pena, apparivano persone di non rilevante pericolosità sociale, l'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale: infatti, durante il periodo della carcerazione si procede a verificare, a mezzo del gruppo di osservazione, la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per un approccio positivo alla misura alternativa.

In tal modo non si verificano rotture rispetto all'applicazione generalizzata dal principio fissato nell'art. 576 del c.p.p. (art. 656 del nuovo codice di procedura penale). Detta disciplina è altresì conforme al dettato contenuto nell'art. 27 della Costituzione. (La pena tende anche alla rieducazione del condannato).

Infatti nella legge n. 354/1975 sono stati previsti degli interventi del tutto appropriati per il conseguimento della finalità dianzi espressa nella citata norma. (Leggere a tale proposito gli artt. 1, 13, 15, 19, 20, 26, 27, 47, 48, 50 e 54 della legge n. 354/1975; artt. 26, 27, 28 e 94 del regolamento).

La libertà concessa agli affidati in prova al servizio sociale privilegia il contenuto rieducativo della pena al termine di un meccanismo procedurale serio e valido.

La fiducia nel condannato è ben riposta perché è il frutto di un'attenta e approfondita analisi della sua personalità e delle condizioni socio ambientali in cui costui tornerà a vivere. La rinuncia da parte dello Stato a vedere eseguita in tutto o in parte una sentenza di condanna definitiva ha il suo corrispettivo nella ragionevole previsione che il destinatario di questa pena non commetterà altri reati.

Quarto gruppo:

1) Aiello Giuseppe, arrestato il 9 febbraio 1987 per reato in tema di droga è stato scarcerato il 13 gennaio 1988. Processato è stato condannato con sentenza 18 febbraio 1987 dal tribunale di Cuneo alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione. Costui ha formulato istanza di affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione per la pena residua di anni 1; mesi 1 e giorni 25 di reclusione. Il p.m. di Cuneo ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione;

2) Guzzo Franco, arrestato il 1° ottobre 1981 è stato successivamente scarcerato. Con sentenza 5 marzo 1982 del tribunale di Cuneo costui è stato condannato ad anni 2 e mesi 6 di reclusione. La sentenza è divenuta definitiva il 19 ottobre 1988. Guzzo Franco ha presentato istanza di affidamento in prova con riferimento alla pena residua di anni 2, mesi 3 e giorni 10. Il p.m. competente ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione;

3) Berardo Tiziana, arrestata il 23 settembre 1987 è stata scarcerata il 29 marzo 1988. Con sentenza 2 dicembre 1987 del tribunale di Torino Berardo Tiziana è stata condannata ad anni 2 e mesi 8 di reclusione. La sentenza è divenuta definitiva il 29 marzo 1988. La Berardo h apresentato istanza di affidamento in prova *ex* art. 47, quarto comma, per la pena residua ed il p.m. ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione;

4) Capone Felicia, arrestata il 2 febbraio 1987 è stata scarcerata per libertà provvisoria il 9 maggio 1988. La stessa è stata condannata con sentenza 2 maggio 1988 alla pena di anni 2 e mesi 8. La Capone ha formulato domanda di affidamento in prova per la pena residua ai sensi dell'art. 47, quarto comma, ed il p.m. ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione.

Il numero di pratiche identiche a quelle sopra elencate è stato di 90 unità nei primi nove mesi del corrente anno.

Dette pratiche hanno i seguenti connotati comuni:

1) l'arresto in flagrante o su ordine o mandato di cattura;

2) la scarcerazione per libertà provvisoria o per scadenza dei termini di custodia cautelare;

3) dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena detentiva, il condannato ha presentato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione ed il p.m. ha sospeso l'emissione dell'ordine di carcerazione ovvero ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso;

4) il tribunale di sorveglianza ha deciso sulla istanza alla luce del comportamento tenuto dal condannato in libertà.

Il collegio ritiene che la disciplina giuridica introdotta nella legge n. 663/1988 per i casi elencati nel quarto gruppo confligge in modo palese con l'art. 3 e con l'art. 27 della Costituzione e ciò rispetto alle istanze elencate nel primo e secondo gruppo.

Invero 1) Aiello Giuseppe, 2) Guzzo Franco, 3) Berardo Tiziana, 4) Capone Felicia nonché le altre 86 persone che hanno formulato istanza *ex* art. 47, terzo e quarto comma, (quarto gruppo) si trovano nella identica situazione oggettiva e soggettiva di Pesce Franco, Campanile Armando, Zahirovic Suleman e Pennisi Ignazio e delle 92 persone di cui al secondo gruppo. E valga il vero. Ad esempio Pennisi Ignazio e Aiello Giuseppe: 1) sono stati entrambi arrestati; 2) l'uno e l'altro sono stati poi scarcerati; 3) Aiello e Pennisi sono stati condannati ad una pena detentiva sino a tre anni; 4) Aiello e Pennisi hanno espiato, rispetto al titolo messo in esecuzione, un periodo di custodia cautelare.

È necessario allora che qualcuno spieghi su quale elemento è fondata la razionalità del sistema normativo introdotto con la 686 che ha consentito all'Aiello di formulare la domanda di affidamento in prova senza rientrare in carcere e di essere giudicato sulla base di notizie relative alla sua condotta fuori dal carcere, mentre Pennisi ha formulato la stessa istanza in stato di detenzione ed il giudizio sulla sua richiesta è stata formulata sulla scorta di una relazione redatta dal gruppo trattamentale su basi di natura professionale e scientifica ed al termine di un periodo di osservazione in carcere.

Sono a questo proposito significativi anche i dati numerici sopra riferiti.

La richiesta di affidamento in prova delle persone del secondo gruppo sono state 96 mentre quelle del quarto gruppo sono state 90.

Ciò significa che 90 persone condannate con pena sino a tre anni, arrestate e scarcerate hanno ricevuto un trattamento migliore e differenziato rispetto a 96 persone condannate con pena sino a tre anni ed anche esse arrestate e scarcerate.

Il dettato dell'art. 3 della Costituzione esige che a parità di situazioni oggettive e soggettive corrisponda una parità di disciplina normativa: a parere del collegio questo precetto è violato in modo macroscopico nelle ipotesi sopra illustrate. Peraltro mentre l'art. 47 della legge n. 354 è del tutto rispettoso del precetto costituzionale (art. 3), invece la novella del 1986 ha introdotto una procedura, chiaramente discriminatoria.

L'anomalia di siffatta disciplina è riconducibile altresì anche al dettato contenuto nell'art. 27 della Costituzione che così recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Sopra è stato illustrato, con dovizia di argomenti, in che modo l'art. 47 così come formulato dal legislatore del 1975, rappresenta la traduzione operativa del dettato costituzionale (la pena tende alla rieducazione).

Lo Stato, attraverso la procedura fissata negli artt. 3, 13 e 15 della legge penitenziaria, 26, 27, 28 e 29 del regolamento, si mette al servizio del condannato per garantirgli un trattamento penitenziario ed un'osservazione finalizzata alla misura alternativa richiesta.

In modo incomprensibile il legislatore del 1986, eludendo e contraddicendo in modo solare le finalità rieducative degli strumenti operativi creati dalla legge n. 354, gratifica la persona condannata sino a tre anni di reclusione del beneficio della misura dell'affidamento in prova senza osservazione.

Il caso di specie è del tutto significativo e dimostra in modo palmare la differenza tra l'affidamento in prova al servizio sociale con osservanza e l'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione.

Il primo tipo di affidamento è una misura alternativa concessa da un organo giurisdizionale sulla base di una attenta e approfondita analisi della personalità del detenuto e delle condizioni socio ambientali in cui costui tornerà a vivere.

La rinuncia da parte dello Stato a vedere eseguita in tutto o in parte una sentenza di condanna definitiva ha il suo corrispettivo nella ragionevole previsione che il destinatario di questa pena non commetterà altri reati. Nella nuova disciplina tutto ciò è stato cancellato ed annullato. Le uniche condizioni cui viene subordinata la concessione dell'affidamento in prova sono le seguenti: *a)* l'avere il condannato espiato una parte della pena in custodia cautelare; *b)* l'avere serbato nel periodo della libertà un comportamento tale da consentire il giudizio che le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire durante l'affidamento siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire la commissione di altri reati. Secondo la nuova disciplina un organo giurisdizionale (il tribunale di sorveglianza) dovrà emanare un'ordinanza che ha valore di sentenza sulla base di informative sulla condotta del condannato in libertà; notizie fornite dai CC. e dalla Polizia di Stato in modo approssimativo e spesso contraddittorio.

Le perplessità in ordine alle conformità di dette discipline rispetto all'art. 27 della Costituzione sono vieppiù aumentate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Infatti, nell'ipotesi che venga emessa una misura coercitiva nei confronti dell'autore di un reato (ad esempio una rapina) e che detta misura venga revocata perché sono venute meno le esigenze previste dall'art. 274 del c.p.p., qualora il procedimento relativo terminasse nelle forme del patteggiamento, in tal caso la sentenza di condanna passerebbe in giudicato a breve distanza dalla scarcerazione e dalla commissione del fatto.

Orbene, il condannato che ha espiato una parte della pena sia pure nella misura di pochi giorni, potrebbe subito dopo formulare istanza di affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione.

Il tribunale di sorveglianza si troverebbe a dover giudicare se costui sia o meno idoneo ad usufruire delle misure alternative sulla base delle notizie fornite sulla sua condotta nel breve arco di tempo trascorso in libertà dalla scarcerazione al passaggio in giudicato.

Ribadiamo a tal proposito che secondo il chiaro contenuto del terzo comma dell'art. 47 il giudizio deve essere fondato unicamente «sul comportamento serbato dal richiedente durante la libertà».

La prospettazione di una siffatti ipotesi, che sarà certamente realtà in un numero elevatissimo di processi, deve fare ulteriormente riflettere sul riapetto di detta disposizione del fine rieducativo della pena enunciato nell'art. 27 della Costituzione.

La denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione è ancora vieppiù evidente tra i casi elencati nella prima categoria e quelli elencati nella quarta categoria.

Invero, nei casi sopra riferiti e nelle altre 92 domande formulate nei primi nove mesi di quest'anno, tutti i condannati hanno fatto una scelta degna di pieno rispetto: hanno accettato il verdetto di condanna e dopo avere rinunciato all'appello o al ricorso per cassazione, hanno chiesto l'affidamento in prova dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Per essi è scattata la procedura prevista dall'art. 47 dell'o.p., procedura che deve essere ancora una volta definita del tutto conforme agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Orbene la situazione soggettiva di coloro che sono stati indicati nel gruppo quarto è del tutto identica a quella di cui al gruppo primo. Ad esempio Di Masi Giuseppe è stato arrestato e poi condannato ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per reati di droga (è uno dei condannati di cui al primo gruppo) Guzo Franco (uno dei condannati di cui al gruppo quarto) anch'egli è stato arrestato il 1° ottobre 1981 e poi condannato ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per reato di droga.

Il primo però ha accettato la sentenza di condanna e dopo il passaggio in giudicato della stessa (luglio 1988) ha presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale in stato di detenzione, Guzzo Franco invece ha proposto appello e ricorso per Cassazione avverso la prima sentenza di condanna ottenendo nel frattempo la scarcerazione. La sentenza è divenuta definitiva il 19 giugno 1988 e costui ha chiesto per la pena residua l'affidamento in prova in stato di libertà.

Le situazioni oggettive comuni sopra elencate sono: *a)* una condanna di anni 2 e mesi 6 per entrambi; *b)* lo stato di detenzione iniziale per entrambi.

Appare pertanto palesemente irrazionale la previsione di una disciplina diversificata introdotta a favore di chi come ad esempio il Guzzo e l'Aiello hanno riottenuto la libertà dopo la carcerazione.

Sembra quasi che il legislatore abbia voluto premiare tre volte l'Aiello: *a)* la prima volta quando per le lungaggini determinati dalle sue impugnazioni (la sentenza di condanna è divenuta definitiva nell'anno 1989) gli ha consentito di ottenere la liberazione per scadenza dei termini della custodia cautelare; *b)* la seconda volta quando gli ha offerto la possibilità di presentare la domanda di affidamento in prova da libero; *c)* la terza volta consentendo che il giudizio sulla sua idoneità ad ottenere l'affidamento in prova fosse fondato sulle «notizie della sua condotta fuori dal carcere».

Questa situazione appare paradossale e stridente se raffrontata a quella del Di Masi Giuseppe: *a)* che ha agevolato il corso della giustizia accettando la sentenza di condanna e la carcerazione (la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo 7 mesi dalla commissione del fatto; *b)* durante la detenzione ha aderito alle attività trattamentali del gruppo di osservazione; *c)* ha affrontato il giudizio sulla base degli elementi riguardanti la sua personalità e le sue condizioni socio-familiari.

I dati sopra illustrati che riguardano i condannati Di Masi e Aiello e che investono tutte le persone del primo gruppo contrapposte a quelle del quarto gruppo, sono di una eloquenza esemplare, dimostrano l'irrazionalità della disciplina introdotta con la 689, che garantisce in modo ingiustificato una procedura diversificata per coloro ché, condannati a pena detentiva sino a tre anni, hanno riottenuto la libertà dopo essere stati assoggettati a custodia cautelare, e ciò, ripetiamo, sia riapetto ai condannati a pena detentiva sino a tre anni, che sono rimasti in carcere dall'inizio del processo sino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva, e sia rispetto ai condannati che sono stati in custodia cautelare, hanno riacquistato la libertà ed infine sono stati nuovamente riarrestati sempre per lo stesso fatto.

Pertanto viene riproposta l'eccezione di incostituzionalità della citata norma in quanto la decisione della Corte costituzionale del 19 luglio 1989 nello statuire che «quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la diversa posizione dei condannati già assoggettati a custodia cautelare rispetto a quella dei condannati rimasti sempre in libertà durante il processo di cognizione vale ad escludere che sia palesemente irrazionale (e, quindi, fonte di "ingiustificato privilegio") la previsione di una disciplina diversificata che ammette solo gli uni e non anche gli altri all'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione in istituto, misura che, ai sensi dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, richiede,

appunto, la precedente privazione — sia pure a diverso titolo — della libertà personale» ha preso in esame il raffronto fra la posizione dei condannati già assoggettati a custodia cautelare rispetto a quella dei condannati rimasti in libertà (i condannati del quarto gruppo, i condannati del terzo gruppo).

Detta sentenza, dunque, non ha affrontato il problema nei casi sopra illustrati che ripetiamo, riguardano il raffronto della situazione dei condannati già assoggettati a custodia cautelare e scarcerati rispetto ai condannati già assoggettati a custodia cautelare, scarcerati e riarrestati, ovvero rimasti in stato detentivo, prima quali imputati, e poi come definitivi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della lege 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione dell'art. 3 e dell'art. 27 della Costituzione, dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge del 10 ottobre 1986, n. 663, che ha modificato la legge n. 354/1975 e ciò nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, così deciso il 16 ottobre 1989.

Il presidente: FORNACE

90C0297

N. **127**

Ordinanza emessa il 16 ottobre 1989 dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo a Ferraro Carlo

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione - Possibilità di ammettervi i condannati in stato di libertà già assoggettati a custodia cautelare - Esclusione, invece, per i condannati già assoggettati a custodia cautelare, scarcerati e riarrestati o rimasti in stato di detenzione prima come imputati poi come definitivi - Necessità di un periodo di osservazione in istituto - Disparità di trattamento - Elusione delle finalità rieducative della pena.

(Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, secondo e quarto comma, che ha modificato la legge 26 luglio 1975, n. 354). (Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di aff. prova al s.s. quarto comma all'udienza del 16 ottobre 1989 premesso che il detenuto Ferraro Carlo, nato il 18 maggio 1953 a San Giorgio Morgeto, residente in Aosta, v. Montmayeur, 41, difeso dall'avv. Claudio Soto del Foro di Aosta di fiducia;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

FATTO

Con sentenza n. 146/1986 del 9 luglio 1986 il tribunale di Aosta ha condannato Ferraro Carlo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e L. 600.000 di multa in ordine ai reati p.p. dagli artt. 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Detta sentenza è stata confermata con sentenza 28 maggio 1987 della corte di appello di Torino.

La Corte di cassazione con sentenza 9 giugno 1988 ha rigettato il ricorso.

La sentenza è passata in giudicato il 9 giugno 1988.

Ferraro Carlo avendo espiato giorni 17 di carcerazione preventiva dal 22 giugno 1986 al 9 luglio 1986 ha formulato istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Il p.m. di Aosta con provvedimento 7 luglio 1988 ha sospeso l'emissione dell'ordine di carcerazione relativamente alla precitata sentenza di condanna ed ha trasmesso gli atti al tribunale di sorveglianza di Torino.

Al termine dell'istruttoria, è stata fissata udienza per la trattazione della causa.

All'odierna udienza le parti ed il p.g. hanno concluso come in atti.

DIRITTO

Il tribunale di sorveglianza di Torino propone l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificata dalla legge n. 663/1988 per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione motivandola alla luce delle seguenti considerazioni: l'art. 47 sopra citato nella nuova formulazione statuisce: «se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al quinto comma, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente secondo comma. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero o il pretore investito dell'esecuzione.

Se l'istanza di cui al precedente terzo comma è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è presentata al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta il limite di pena di cui al primo comma, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro».

Dalla lettura della citata norma si possono enucleare quattro categorie di persone condannate con pena sino a tre anni legittimate a proporre le domande di affidamento in prova.

Per una completa chiarezza del problema si è ritenuto utile riportare gli estremi di quattro pratiche per ogni tipo di dette categorie.

Primo gruppo:

1) Gatti Giovanni, nato a Torino il 5 settembre 1960; arrestato il 18 novembre 1988 reo confesso, condannato a mesi 9 di reclusione. Non ha proposto appello ed ha presentato domanda di affidamento in prova il 15 gennaio 1989, pratica definita con ordinanza 29 magio 1989;

2) Di Masi Giuseppe, nato a Caldania il 24 ottobre 1959; arrestato il 27 aprile 1988 è stato condannato con sentenza 4 maggio 1988 dal tribunale di Locri alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. Ha presentato domanda di affidamento in prova il 4 gennaio 1989 definita con ordinanza 8 maggio 1989;

3) Licata Giuseppe, nato il 27 giugno 1968; arrestato il 18 dicembre 1987 è stato condannato ad anni 2 di reclusione il 14 gennaio 1988 in primo grado ed in secondo grado il 26 maggio 1988. Non ha fatto ricorso per Cassazione. La domanda di affidamento è stata presentata il 2 agosto 1988 ed è stata definita il 3 gennaio 1989;

4) Lutzu Pietrino, nato a Tramatea l'8 novembre 1949; arrestato il 13 aprile 1987 è stato condannato ad anni 2 e mesi 3 dal tribunale di Pinerolo, sentenza confermata dalla corte d'appello di Torino il 1° ottobre 1987. Contro la sentenza non è stato proposto ricorso per cassazione. La domanda di affidamento è stata presentata il 15 ottobre 1987 è stata definita nel mese di gennaio 1988.

Nei primi sette mesi di quest'anno il tribunale ha esaminato 99 richieste come quelle sopra elencate.

I connotati comuni a tutte le precitate pratiche sono i seguenti:

1) l'arresto in flagranza di reato o su ordine o mandato di cattura;

2) processo di primo e secondo grado definito con sentenza esecutiva prima della scadenza dei termini di custodia cautelare: è ciò per esplicita e volontaria decisione del condannato di accettare il verdetto. Infatti in tutti i casi sopra riferiti se fosse stato coltivato il ricorso per Cassazione, dette persone sarebbero state scarcerate per decorrenza termini di custodia cautelare;

3) presentazione della domanda da parte del detenuto ai sensi dell'art. 47, secondo comma, ordinamento penitenziario;

4) trattamento penitenziario da parte del gruppo di osservazione che opera in carcere (direttore, educatore, psicologo, assistente sociale) che al termine dell'osservazione del detenuto ha redatto una relazione trasmessa al tribunale di sorveglianza;

5) decisione finale del tribunale di sorveglianza sulla scorta dei dati trasmessi dall'istituto di pena

Secondo gruppo:

1) Pesce Franco, nato l'11 dicembre 1968 a Teana, arrestato il 9 aprile 1988 per tentato furto, processato l'11 aprile 1988 è stato condannato a mesi 9 di reclusione con sentenza 11 aprile 1988 del pretore di Asti. Scarcerato il 19 maggio 1988 è stato riarrestato il 30 settembre 1988 per espiare la pena residua di mesi 7 e giorni 20. Domanda presentata il 21 ottobre 1988 e definita il 6 gennaio 1989;

2) Campanile Armando, nato il 25 agosto 1962 a Napoli, arrestato il 17 gennaio 1985 è stato condannato dal tribunale di Aosta alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione. Sentenza confermata dalla corte di appello di Torino. Riarrestato il 2 novembre 1988 per espiare la pena residua di anni 1, mesi 5 e giorni 28. Il 14 novembre 1988 ha presentato domanda di affidamento in prova *ex* art. 47, secondo comma, definita il 2 aprile 1989;

3) Zahirovic Suleman, nato a Zagabria il 25 aprile 1965, arrestato il 29 luglio 1987 è stato condannato in primo grado ad anni 1 di reclusione, sentenza confermata dalla corte di appello di Torino. È stato scarcerato il 24 dicembre 1987. Riarrestato l'11 maggio 1989 per espiare la pena residua di mesi 7 e giorni 4 di reclusione. Il 24 maggio 1989 ha presentato domanda di affidamento in prova al servizio sociale. Processo definito il 17 luglio 1989;

4) Pennisi Ignazio, nato a Catania il 6 giugno 1957, arrestato il 18 dicembre 1976 per rapina, il 24 dicembre 1976 è stato scarcerato. Il fatto delittuoso è stato definito con sentenza di condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione del tribunale di Catania del 22 giugno 1987. Il 14 aprile 1989 Pennisi è stato riarrestato per espiare la pena residua di anni 1, mesi 5 e giorni 24 di reclusione. La domanda di affidamento in prova è stata proposta il 12 maggio 1989 e definita il 17 luglio 1989.

Nei primi nove mesi dell'anno 1989 sono state presentate 96 richieste di affidamento in prova al servizio sociale per casi del tutto analoghi a quelli sopra elencati.

Le peculiarità comuni a tutte le citate domande sono le seguenti:

1) l'arresto del detenuto o in flagrante o su ordine di cattura;

2) la scarcerazione del detenuto o per libertà provvisoria o per scadenza dei termini della custodia cautelare;

3) il riarresto dello stesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza;

4) la presentazione della domanda *ex* art. 47, secondo comma, o.p.;

5) la predisposizione di un programma trattamentale finalizzato alla misura alternativa da parte del gruppo di osservazione dell'istituto penitenziario;

6) la stesura di una relazione finale che viene trasmessa al tribunale di sorveglianza;

7) la decisione di detto organo giudiziario fondata sugli elementi contenuti in detta relazione.

Terzo gruppo: in esso sono comprese le domande di affidamento in prova da parte di coloro che non hanno subito custodia cautelare rispetto al titolo di condanna in esecuzione. Ovverosia per costoro la sentenza di condanna definitiva interviene in assenza totale di custodia cautelare.

Non appare necessario procedere ad una esemplificazione di queste pratiche data la loro uniformità.

Possiamo solo ricordare che nei primi nove mesi dell'anno 1989 tali richieste sono state formulate da 36 detenuti.

I connotati fondamentali comuni a tutti i detenuti compresi nei precitati tre gruppi sono rappresentati dalle seguenti circostanze: *a)* il titolo esecutivo della condanna a pena detentiva è stato eseguito ed il condannato nel momento in cui ha presentato la domanda è in stato di detenzione in un istituto penitenziario; *b)* il gruppo di osservazione di detto istituto predispone un programma trattamentale; *c)* al termine dell'osservazione finalizzata, detto gruppo redige una relazione; *d)* il tribunale di sorveglianza composto anche da due esperti di psicologia e criminologia, decide alla luce di tutti gli elementi ivi compresi la citata relazione.

La disciplina normativa introdotta con l'art. 47 dell'o.p. della legge n. 354 dell'anno 1975 per tutti i casi sopra elencati è del tutto conforme alle disposizioni contenute negli artt. 3 e 27 della Costituzione. Rispetto al principio sancito nell'art. 3 della Costituzione il legislatore del 1975 ha disciplinato in modo uniforme la procedura dell'affidamento per tutte le persone condannate a pena detentiva sino a tre anni.

Invero lo scopo perseguito dal legislatore era quello di garantire a tutte le persone condannate a pena detentiva sino a tre anni, ovverosia a coloro che, attraverso l'entità della pena, apparivano persone di non rilevante pericolosità sociale, l'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale: infatti, durante il periodo della carcerazione si procede a verificare, a mezzo del gruppo di osservazione, la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per un approccio positivo alla misura alternativa.

In tal modo non si verificano rotture rispetto all'applicazione generalizzata dal principio fissato nell'art. 576 del c.p.p. (art. 656 del nuovo codice di procedura penale). Detta disciplina è altresì conforme al dettato contenuto nell'art. 27 della Costituzione. (La pena tende anche alla rieducazione del condannato).

Infatti nella legge n. 354/1975 sono stati previsti degli interventi del tutto appropriati per il conseguimento della finalità dianzi espressa nella citata norma (leggere a tale proposito gli artt. 1, 13, 15, 19, 20, 26, 27, 47, 48, 50 e 54 della legge n. 354; artt. 26, 27, 28 e 94 del regolamento).

La libertà concessa agli affidati in prova al servizio sociale privilegia il contenuto rieducativo della pena al termine di un meccanismo procedurale serio e valido.

La fiducia nel condannato è ben riposta perché è il frutto di un'attenta e approfondita analisi della sua personalità e delle condizioni socio ambientali in cui costui tornerà a vivere. La rinuncia da parte dello Stato a vedere eseguita in tutto o in parte una sentenza di condanna definitiva ha il suo corrispettivo nella ragionevole previsione che il destinatario di questa pena non commetterà altri reati.

Quarto gruppo:

1) Ferraro Carlo, nato a San Giorgio Morgeto il 18 maggio 1953. Costui è stato arrestato il 22 giugno 1986 per violazione degli artt. 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 427. È stato processato e condannato con sentenza 9 luglio 1986 alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione. Il 9 luglio 1986 il Ferraro ha ottenuto la libertà provvisoria. La sentenza appellata è divenuta definitiva il 9 giugno 1988 dopo la reiezione del ricorso per cassazione. Il 14 giugno 1988 il Ferraro Carlo ha formulato istanza di affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione con riferimento alla pena residua di anni 1, mesi 7 e giorni 13. Il p.m. competente ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione;

2) Guzzo Franco, arrestato il 1° ottobre 1981 è stato successivamente scarcerato. Con sentenza 5 marzo 1982 del tribunale di Cuneo costui è stato condannato ad anni 2 e mesi 6 di reclusione. La sentenza è divenuta definitiva il 19 ottobre 1988. Guzzo Franco ha presentato istanza di affidamento in prova con riferimento alla pena residua di anni 2, mesi 3 e giorni 10. Il p.m. competente ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione;

3) Berardo Tiziana, arrestata il 23 settembre 1987 è stata scarcerata il 29 marzo 1988. Con sentenza 2 dicembre 1987 del tribunale di Torino Berardo Tiziana è stata condannata ad anni 2 e mesi 8 di reclusione. La sentenza è divenuta definitiva il 29 marzo 1988. La Berardo ha presentato istanza di affidamento in prova *ex* art. 47, quarto comma, per la pena residua ed il p.m. ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione;

4) Capone Felicia, arrestata il 2 febbraio 1987 è stata scarcerata per libertà provvisoria il 9 maggio 1988. La stessa è stata condannata con sentenza 2 maggio 1988 alla pena di anni 2 e mesi 8. La Capone ha formulato domanda di affidamento in prova per la pena residua ai sensi dell'art. 47, quarto comma, ed il p.m. ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione.

Il numero di pratiche identiche a quelle sopra elencate è stato di 90 unità nei primi nove mesi del corrente anno.

Dette pratiche hanno i seguenti connotati comuni:

1) l'arresto in flagrante o su ordine o mandato di cattura;

2) la scarcerazione per libertà provvisoria o per scadenza dei termini di custodia cautelare;

3) dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena detentiva, il condannato ha presentato la domanda di affidamento al servizio sociale senza osservazione ed il p.m. ha sospeso l'emissione dell'ordine di carcerazione ovvero ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso;

4) il tribunale di sorveglianza ha deciso sulla istanza alla luce del comportamento tenuto dal condannato in libertà.

Il collegio ritiene che la disciplina giuridica introdotta nella legge n. 663/1988 per i casi elencati nel quarto gruppo confligge in modo palese con l'art. 3 e con l'art. 27 della Costituzione e ciò rispetto alle istanze elencate nel primo e secondo gruppo.

Invero 1) Ferraro Carlo, 2) Guzzo Franco, 3) Berardo Tiziana, 4) Capone Felicia nonché le altre 86 persone che hanno formulato istanza *ex* art. 47, terzo e quarto comma, quarto gruppo, si trovano nella identica situazione oggettiva e soggettiva di Pesce Franco, Campanile Armando, Zahirovic Suleman e Pennisi Ignazio e delle 92 persone di cui al secondo gruppo. E valga il vero. Ad esempio Pennisi Ignazio e Ferraro Carlo: 1) sono stati entrambi arrestati; 2) l'uno e l'altro sono stati poi scarcerati; 3) Ferraro e Pennisi sono stati condannati ad una pena detentiva sino a tre anni; 4) Ferraro e Pennisi hanno espiato, rispetto al titolo messo in esecuzione, un periodo di custodia cautelare.

È necessario allora che qualcuno spieghi su quale elemento è fondata la razionalità del sistema normativo introdotto con la 686 che ha consentito al Ferraro di formulare la domanda di affidamento in prova senza rientrare in carcere e di essere giudicato sulla base di notizie relative alla sua condotta fuori dal carcere, mentre Pennisi ha formulato la stessa istanza in stato di detenzione ed il giudizio sulla sua richiesta è stato formulato sulla scorta di una relazione redatta dal gruppo trattamentale su basi di natura professionale e scientifica ed al termine di un periodo di osservazione in carcere.

Sono a questo proposito significativi anche i dati numerici sopra riferiti.

La richiesta di affidamento in prova delle persone del secondo gruppo sono state 96 mentre quelle del quarto gruppo sono state 90.

Ciò significa che 90 persone condannate con pena sino a tre anni, arrestate e scarcerate hanno ricevuto un trattamento migliore e differenziato rispetto a 96 persone condannate con pena sino a tre anni ed anche esse arrestate e scarcerate.

Il dettato dell'art. 3 della Costituzione esige che a parità di situazioni oggettive e soggettive corrisponda una parità di disciplina normativa: a parere del collegio questo precetto è violato in modo macroscopico nelle ipotesi sopra illustrate. Peraltro mentre l'art. 47 della legge n. 354 è del tutto rispettoso del precetto costituzionale (art. 3), invece la novella del 1986 ha introdotto una procedura, chiaramente discriminatoria.

L'anomalia di siffatta disciplina è riconducibile altresì anche al dettato contenuto nell'art. 27 della Costituzione che così recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Sopra è stato illustrato, con dovizia di argomenti, in che modo l'art. 47 così come formulato dal legislatore del 1975, rappresenta la traduzione operativa del dettato costituzionale (la pena tende alla rieducazione).

Lo Stato, attraverso la procedura fissata negli artt. 3, 13 e 15 della legge penitenziaria, 26, 27, 28 e 29 del regolamento, si mette al servizio del condannato per garantirgli un trattamento penitenziario ed un'osservazione finalizzata alla misura alternativa richiesta.

In modo incomprensibile il legislatore del 1986, eludendo e contraddicendo in modo solare le finalità rieducative degli strumenti operativi creati dalla legge n. 354, gratifica la persona condannata sino a tre anni di reclusione del beneficio della misura dell'affidamento in prova senza osservazione.

Il caso di specie è del tutto significativo e dimostra in modo palmare la differenza tra l'affidamento in prova al servizio sociale con osservanza e l'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione.

Il primo tipo di affidamento è una misura alternativa concessa da un organo giurisdizionale sulla base di una attenta e approfondita analisi della personalità del detenuto e delle condizioni socio ambientali in cui costui tornerà a vivere.

La rinuncia da parte dello Stato a vedere eseguita in tutto o in parte una sentenza di condanna definitiva ha il suo corrispettivo nella ragionevole previsione che il destinatario di questa pena non commetterà altri reati. Nella nuova disciplina tutto ciò è stato cancellato ed annullato. Le uniche condizioni cui viene subordinata la concessione dell'affidamento in prova sono le seguenti: *a)* l'avere il condannato espiato una parte della pena in custodia cautelare; *b)* l'avere serbato nel periodo della libertà un comportamento tale da consentire il giudizio che le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire durante l'affidamento siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire la commissione di altri reati. Secondo la nuova disciplina un organo giurisdizionale (il tribunale di sorveglianza) dovrà emanare un'ordinanza che ha valore di sentenza sulla base di informative sulla condotta del condannato in libertà; notizie fornite dai C.C. e dalla Polizia di Stato in modo approssimativo e spesso contraddittorio.

Come si è detto dianzi il caso di specie è emblematico.

Al questore di Aosta ed al Comando stazione carabinieri di Aosta è stata indirizzata la seguente richiesta: «Il nominativo indicato in oggetto condannato ad anni 1 e mesi 8 ha presentato istanza *ex* art. 47, quarto comma, ordinamento penitenziario. Al fine di consentire al tribunale di sorveglianza di decidere sulla predetta istanza, si prega di far svolgere indagini approfondite anche a livello nazionale dirette ad accertare qual'è stata l'attività svolta dal

predetto dopo la carcerazione preventiva (dal 22 giugno 1986 al 9 luglio 1986) e se lo stesso dopo detto periodo abbia commesso ulteriori reati o abbia invece ripreso una vita rispettosa delle leggi. La richiesta deve essere evasa con urgenza perché il tribunale deve decidere entro termini perentori di breve durata. A corredo della risposta, si prega di allegare eventuali certificati di carichi pendenti».

In risposta a tale richiesta la questura di Aosta ha inviato la seguente risposta: «Con riferimento alla nota a margine indicata, si comunica che a carico del nominato non risultano agli atti di questo ufficio e presso i locali uffici giudiziari procedimenti penali pendenti. Il predetto è titolare di regolare licenza, per banco di vendita ma non risulta svolgere detta attività che viene, invece, effettuata dalla moglie, Marcoz Paola, nata a Brissogne (Aosta) il 14 luglio 1951. Il Ferraro pur non avendo più commesso reati dal 9 luglio 1986, ad oggi, risulta accompagnarsi a pregiudicati locali quali: Budaci Vincenzo, nato il 19 marzo 1949; Amato Carmine, nato il 16 dicembre 1950; Filippone Giuseppe, nato il 23 agosto 1957, tutti con precedenti contro il patrimonio, le persona, la morale pubblica nonché diffidati ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Lo stesso, non risulta svolgere alcuna attività lavorativa».

Mentre il Comando stazione dei carabinieri ha inviato la seguente missiva: «Ferraro Carlo, nato a S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) 18 maggio 1953 residente in Aosta, via Montmayeur n. 41, titolare autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante n. 2 rilasciato dal comune di Brissogne (Aosta) e valido per le province Torino, Asti, Cuneo et Vercelli di abbigliamento et confezioni in genere, coadiuvato dalla moglie permette il mantenimento della famiglia costituita dalla stessa consorte e due figli di anni 19 et 16 attualmente studenti».

Il tribunale di sorveglianza, sulla base delle notizie contraddittorie sopra segnalate, deve decidere se il Ferraro Carlo sia meritevole o meno della misura alternativa richiesta.

La fragilità e la contraddittorietà degli elementi sui quali emettere, nel caso di specie, un giudizio prognostico che ha valore di sentenza, da un canto dimostra la profonda e radicale differenza rispetto all'ipotesi in cui il tribunale fosse stato chiamato a decidere sulla base di una relazione, sul conto del Ferraro, redatta con criteri oggettivi e rigorosi da un gruppo di osservazione che opera in un istituto penitenziario (violazione art. 3 della Costituzione), e dall'altro canto evidenzia la rinuncia dello Stato a svolgere un ruolo di rieducazione della pena (violazione art. 24 della Costituzione), ruolo che invece ha assolto nei confronti del citato Pennisi e delle altre 95 persone sopra ricordate.

Le perplessità in ordine alle conformità di dette discipline rispetto all'art. 27 della Costituzione sono vieppiù aumentate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Infatti, nell'ipotesi che venga emessa una misura coercitiva nei confronti dell'autore di un reato (ad esempio una rapina) e che detta misura venga revocata perché sono venute meno le esigenze previste dall'art. 274 del c.p.p., qualora il procedimento relativo terminasse nelle forme del patteggiamento, in tal caso la sentenza di condanna passerebbe in giudicato a breve distanza dalla scarcerazione e dalla commissione del fatto.

Orbene, il condannato che ha espiato una parte della pena sia pure nella misura di pochi giorni, potrebbe subito dopo formulare istanza di affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione.

Il tribunale di sorveglianza si troverebbe a dover giudicare se costui sia o meno idoneo ad usufruire delle misure alternative sulla base delle notizie fornite sulla sua condotta nel breve arco di tempo trascorso in libertà dalla scarcerazione al passaggio in giudicato.

Ribadiamo a tal proposito che secondo il chiaro contenuto del terzo comma dell'art. 47 il giudizio deve essere fondato unicamente «sul comportamento serbato dal richiedente durante la libertà».

La prospettazione di una siffatti ipotesi, che sarà certamente realtà in un numero elevatissimo di processi, deve fare ulteriormente riflettere sul rispetto di detta disposizione del fine rieducativo della pena enunciato nell'art. 27 della Costituzione.

La denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione è ancora vieppiù evidente tra i casi elencati nella prima categoria e quelli elencati nella quarta categoria.

Invero, nei casi sopra riferiti e nelle altre 92 domande formulate nei primi nove mesi di quest'anno, tutti i condannati hanno fatto una scelta degna di pieno rispetto: hanno accettato il verdetto di condanna e dopo avere rinunciato all'appello o al ricorso per cassazione, hanno chiesto l'affidamento in prova dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Per essi è scattata la procedura prevista dall'art. 47 o.p., procedura che deve essere ancora una volta definita del tutto conforme agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Orbene la situazione soggettiva di coloro che sono stati indicati nel gruppo quarto è del tutto identica a quella di cui al gruppo primo. Ad esempio Di Masi Giuseppe è stato arrestato e poi condannato ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per reati di droga (è uno dei condannati di cui al primo gruppo) Guzo Franco (uno dei condannati di cui al gruppo quarto) anch'egli è stato arrestato il 1° ottobre 1981 e poi condannato ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per reato di droga.

Il primo però ha accettato la sentenza di condanna e dopo il passaggio in giudicato della stessa (luglio 1988) ha presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale in stato di detenzione, Guzzo Franco invece ha proposto appello e ricorso per Cassazione avverso la prima sentenza di condanna ottenendo nel frattempo la scarcerazione. La sentenza è divenuta definitiva il 19 giugno 1988 e costui ha chiesto per la pena residua l'affidamento in prova in stato di libertà.

Le situazioni oggettive comuni sopra elencate sono: *a)* una condanna di anni 2 e mesi 6 per entrambi; *b)* lo stato di detenzione iniziale per entrambi.

Appare pertanto palesemente irrazionale la previsione di una disciplina diversificata introdotta a favore di chi come ad esempio il Guzzo e l'Aiello ha riottenuto la libertà dopo la scarcerazione.

Sembra quasi che il legislatore abbia voluto premiare tre volte il Guzzo *a)* la prima volta quando per le lungaggini determinati dalle sue impugnazioni (la sentenza di condanna è divenuta definitiva nell'anno 1988) gli ha consentito di ottenere la liberazione per scadenza dei termini della custodia cautelare; *b)* la seconda volta quando gli ha offerto la possibilità di presentare la domanda di affidamento in prova da libero; *c)* la terza volta consentendo che il giudizio sulla sua idoneità ad ottenere l'affidamento in prova fosse fondato sulle «notizie della sua condotta fuori dal carcere».

Questa situazione appare paradossale e stridente se raffrontata a quella del Di Masi Giuseppe: *a)* che ha agevolato il corso della giustizia accettando la sentenza di condanna e la carcerazione (la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo 7 mesi dalla commissione del fatto; *b)* durante la detenzione ha aderito alle attività trattamentali del gruppo di osservazione; *c)* ha affrontato il giudizio sulla base degli elementi riguardanti la sua personalità e le sue condizioni socio-familiari.

I dati sopra illustrati che riguardano i condannati Di Masi e Guzzo, e che investono tutte le persone del primo gruppo contrapposte a quelle del quarto gruppo, sono di una eloquenza esemplare, dimostrano l'irrazionalità della disciplina introdotta con la 689, che garantisce in modo ingiustificato una procedura diversificata per coloro che, condannati a pena detentiva sino a tre anni, hanno riottenuto la libertà dopo essere stati assoggettati a custodia cautelare, e ciò, ripetiamo, sia rispetto ai condannati a pena detentiva sino a tre anni, che sono rimasti in carcere dall'inizio del processo sino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva, e sia rispetto ai condannati che sono stati in custodia cautelare, hanno riacquistato la libertà ed infine sono stati nuovamente riarrestati sempre per lo stesso fatto.

Pertanto viene riproposta l'eccezione di incostituzionalità della citata norma in quanto la decisione della Corte costituzionale del 19 luglio 1989 nello statuire che «quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la diversa posizione dei condannati già assoggettati a custodia cautelare rispetto a quella dei condannati rimasti sempre in libertà durante il processo di cognizione vale ad escludere che sia palesemente irrazionale (e, quindi, fonte di "ingiustificato privilegio") la previsione di una disciplina diversificata che ammette solo gli uni e non anche gli altri all'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione in istituto, misura che, ai sensi dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, richiede, appunto, la precedente privazione — sia pure a diverso titolo — della libertà personale» ha preso in esame il raffronto fra la posizione dei condannati già assoggettati a custodia cautelare rispetto a quella dei condannati rimasti in libertà (i condannati del quarto gruppo, i condannati del terzo gruppo).

Detta sentenza, dunque, non ha affrontato il problema nei casi sopra illustrati che ripetiamo, riguardano il raffronto della situazione dei condannati già assoggettati a custodia cautelare e scarcerati rispetto ai condannati già assoggettati a custodia cautelare, scarcerati e riarrestati, ovvero rimasti in stato detentivo, prima quali imputati, e poi come definitivi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della lege 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione dell'art. 3 e dell'art. 27 della Costituzione, dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge n. 663 del 10 ottobre 1986, che ha modificato la legge n. 354 dell'anno 1975 e ciò nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, così deciso il 16 ottobre 1989.

Il presidente: FORNACE

90C0298

N. 128

Ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Batelli Fara e De Luce Raffaele

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Mancato rilascio - Risarcimento danni per il periodo compreso fra la data di scadenza del contratto e quella fissata giudizialmente - Esclusione - Lamentata irrazionalità.

(D.-L. 25 settembre 1987, n. 393, art. 2, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478, in relazione al codice civile, art. 1591).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento civile n. 30449/84 r.g. promosso da Batelli Fara contro De Luce Raffaele, avente per oggetto: risarcimento dei danni per mancato rilascio alla scadenza di immobile, destinato ad uso abitativo;

Osservato che l'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, esclude l'applicabilità dell'art. 1591 del codice civile alle locazioni aventi per oggetto immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione nel periodo compreso fra la data scadenza e quella fissata giudizialmente per il rilascio;

Considerato che, come è stato testualmente rilevato dall'alta Corte costituzionale con sentenza del 24 gennaio 1989, n. 22, «l'eccezione alla regola dell'art. 1591 . . . appare giustificato . . . dalla grave difficoltà per il conduttore, dipendente da circostanze estranee alla sua volontà, di trovare un altro immobile adatto alle sue necessità di lavoro . . .»;

Ritenuto che la situazione di mercato riguardante gli immobili destinati ad abitazione è identica (se non peggiore) a quella relativa agli immobili adibiti ad uso diverso; cosicché la norma, ad avviso del collegio, appare confliggere con l'art. 3 della Costituzione e deve pertanto essere sottoposta (di ufficio) al giudizio della Corte costituzionale;

Rilevato che la questione incide sul giudizio in caso in quanto, pur essendo il risarcimento del danno in esame oggetto della clausola speciale apposta al contratto originario, non può ritenersi che la clausola stessa rientri nella deroga stabilita nell'ultima parte della norma in esame (che sembra riguardare eventuale conciliazione o transazione avvenuta nel periodo compreso fra la scadenza del contratto e la enunciazione dalla legge):

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Napoli, addi 30 novembre 1989

Il presidente: NAPOLITANO

90C0299

N. 129

Ordinanza emessa il 22 dicembre 1989 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Montanera Carmine

Processo penale - Procedimento in corso al momento della entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento non esperite - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Ammissibilità - Impossibilità per il giudice di decidere sulla domanda civile, anche in presenza di previa costituzione di parte civile - Prevista inefficacia della sentenza penale nel giudizio civile - Violazione del principio di *par condicio* alla piena tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento ed alla restituzione.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Esaminate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme transitorie al codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in relazione all'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, proposte dalla difesa della parte civile.

RILEVA

Innanzitutto, che tali questioni sono rilevanti al fine della definizione del giudizio, così come ne è delineato il *thema decidendum* proposto dalle parti che attualmente vi partecipano (invero, allo stato, il presente giudizio ha ad oggetto una delibazione di responsabilità penale dell'imputato ed una correlata e conseguenziale delibazione della pretesa risarcitoria avanzata dalla parte civile).

Quanto, poi, alla fondatezza delle questioni va rilevato che almeno taluna di esse non appare manifestamente infondata.

Invero, con la norma contenuta nel citato articolo 248 delle disposizioni attuative, il legislatore subordina l'operatività dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (imputato e p.m.) alla mera circostanza che non siansi effettuate, nel giudizio, le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, alla data del 24 ottobre 1989. E poiché tale circostanza processuale si verifica senza alcun impulso od incidenza di comportamento della parte civile ben può verificarsi che parti civili che ebbero a costituirsi nel medesimo periodo in analoghi processi penali vengano a subire — ripetesi per eventi processuali del tutto indipendenti ed estrinseci alla loro condotta — regimi processuali discriminanti e, comunque, sperequanti; con ingiustificate limitazioni, per taluni, della loro agibilità processuale.

Infatti per effetto della disposizione contenuta nell'ultima parte del secondo comma del citato art. 444 del codice di procedura penale la parte civile inserita in un processo per il quale, alla data del 24 ottobre 1989, erano state già compiute le formalità di apertura del dibattimento potrà continuare ad espletare, nella intrapresa sede processuale penale, la propria azione civile, usufruendo dell'ampia libertà che la sede penale assicura all'attività probatoria.

All'opposto la parte civile inserita in un processo per il quale, alla data del 24 ottobre 1989, non erano state ancora compiute le formalità di apertura del dibattimento, dovrà subire una sostanziale estromissione dal processo medesimo e, poiché, in ogni caso, il giudice, accolto l'istituto della pena su richiesta non potrà decidere sulla domanda proposta dalla parte civile, quest'ultima sarà costretta a dover adire il giudice civile per esperire la relativa azione. Con un effetto senz'altro svantaggioso e perché — divenuta ormai priva di efficacia giuridica l'attività sin'allora espletata nella sede penale — dovrà attendere un ulteriore tempo per conseguire il riconoscimento della sua pretesa risarcitoria e perché — e questo è ancora più gravemente discriminante — dovrà subire i limiti che la normativa processuale civilistica impone in materia di prove.

Vero è che tale discriminazione, fondata unicamente sulla preoccupazione del legislatore di assicurare il più possibile l'ingresso ai più abbreviati ed informali riti speciali, trova fondamento sul dato oggettivo della diversa fase di

sviluppo dibattimentale del processo alla data considerata. Ma poiché, con adeguati accorgimenti normativi, il legislatore avrebbe potuto contemperare le due esigenze (rapidità di definizione del processo, magari con la concomitante operatività di istituti premiali per l'imputato, e realizzazione del diritto della parte civile, costituzionalmente sancito, alla delibazione giudiziale della esercitata azione di danno), tale ingiustificata sperequazione in danno di una sola delle parti del rapporto processuale penale, verosimilmente determina violazione del principio costituzionale di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione. E ciò anche alla stregua della interpretazione piuttosto restrittiva che, sino ad oggi, di tale diritto ha effettuato la Corte costituzionale nel ragionevole intento di contemperare — se non subordinare — gli *status* soggettivi riconosciuti ai singoli con preminenti interessi generali (nel caso di specie facilmente individuabili con quello della rapidità dei giudizi).

Le considerazioni innanzi svolte inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione proposta in relazione all'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza), risultando leso, senza alcun giustificabile motivo, il regime della *par condicio* alla piena tutela giurisdizionale del proprio diritto al risarcimento ed alla restituzione.

All'opposto non manifestano alcun pregio le argomentazioni svolte in relazione all'art. 24 della Costituzione (riconoscimento del diritto di azione: «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi»).

Invero con l'anzidetto principio si è voluto unicamente assicurare al titolare di una situazione giuridica qualificabile diritto soggettivo od interesse legittimo — e per la tutela di tali situazioni giuridiche — quello strumento processuale di tutela che è il giudizio; con piena libertà per il legislatore ordinario, di liberamente modellare e prevedere siffatti strumenti processuali (uno o più, concorrenti od alternativi), con l'unico limite del rispetto dei fondamentali principi all'uopo sanciti dalla Costituzione (diritto di difesa, diritto al contraddittorio, diritto al giudice naturale precostituito per legge, ecc.).

E siffatto diritto di azione — *rectius:* diritto ad almeno uno strumento processuale di tutela articolato secondo gli anzidetti principi costituzionali — è indubbiamente residuato anche alla parte civile oggetto della preclusione di cui al citato art. 148 delle norme att., sia pure con la più ristretta e discriminante agibilità innanzi rilevata.

Parimenti deve ritenersi, infine, manifestamente infondata la questione sollevata in relazione all'art. 25 della Costituzione (diritto al giudice naturale), in quanto che nel caso di specie — residuando, in favore della parte civile estromessa, l'azione civile esperibile presso il (precostituito) giudice civile — neppure si pone la problematica già oggetto di esame della Corte costituzionale (v. Corte costituzionale 5 maggio 1967, n. 56; Corte costituzionale 8 aprile 1976, n. 72) e da questa risolta nel senso che il principio del giudice naturale è violato quando il giudice venga designato a posteriori dal legislatore «in via di eccezione singolare alle regole generali» ma non lo è quando la legge «sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente» in vista «dell'interesse generale intimamente connesso alla funzionalità dei servizi della giustizia» attuabile con un migliore assetto dell'organizzazione degli uffici giudiziari.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 134 della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3, secondo comma, della Costituzione dell'art. 248 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (d.-lgs. 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui, consentendo nei procedimenti penali per i quali non sono state espletate alla data del 24 ottobre 1989, le formalità di apertura del dibattimento, l'operatività dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (imputato e p.m.) inibisce la decisione sulla domanda proposta dalla parte civile;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione dell'ordinanza, insieme agli atti del procedimento, alla cancelleria della Corte costituzionale;

Manda la cancelleria perché la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Napoli, addì 22 dicembre 1989

Il pretore: (firma illeggibile)

90C0300

N. **130**

Ordinanza emessa l'11 maggio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 marzo 1990) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Piaggio Maria c/Cassa marittima Tirrena

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti della Cassa marittima Tirrena - Indennità di anzianità - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai dipendenti privati e ai dipendenti degli enti locali - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 45/1978, 220, 408, 763 e 821 del 1988.

(Legge 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 26, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 594/87, proposto da Piaggio Maria elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti, 10/8, presso l'avv. Gianni Bissocoli che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso, ricorrente, contro la Cassa marittima Tirrena in persona del presidente *pro-tempore* elettivamente domiciliata in Genova, piazza S. Bernardo, 30/2, presso l'avv. Gian Fausto Lucifredi, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso, resistente, per l'accertamento del diritto della ricorrente alla liquidazione dell'indennità di anzianità, computando nella base di calcolo dell'indennità stessa, l'indennità integrativa speciale da essa percepita nel corso del rapporto di impiego con la Cassa marittima e nella misura in atto alla cessazione del rapporto stesso e per la conseguente condanna della cassa al pagamento delle differenze dovute oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle differenze stesse dalla maturazione del diritto al saldo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cassa marittima Tirrena;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 maggio 1989 la relazione del referendario Grazia Brini e udito, altresì, l'avv. G.F. Lucifredi per l'amministrazione resistente; nessuno comparso per la ricorrente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 29 aprile 1987 Piaggio maria, *ex* dipendente della Cassa marittima Tirrena, chiedevano l'accertamento del suo diritto alla liquidazione dell'indennità di anzianità con il computo nella base di calcolo dell'indennità integrativa speciale nella misura in atto alla cessazione del rapporto, e la conseguente condanna dell'amministrazione e al pagamento della differenza dovuta con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla maturazione del diritto al saldo.

A sostegno della propria tesi (per cui l'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, laddove si riferisce allo «stipendio annuo complessivo» agli effetti del calcolo dell'indennità, comporterebbe la comprensione dell'I.I.S.), parte ricorrente richiamata tutte le argomentazioni svolte nella sentenza del t.a.r. Lazio, 24 luglio 1984, concludendo che il divieto di computo contenuto nella legge n. 324/1959 istitutiva dell'indennità in parola è stato implicitamente abrogato dalle variazioni legislative della stessa, incompatibili con l'accezione originaria (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che ha considerato l'I.I.S. reddito di lavoro subordinato e l'ha assoggettata a tassazione; legge 31 gennaio 1975, n. 364, che ha variato la stessa morfologia di tale indennità evidenziando il suo tendenziale accostamento alla contingenza dei lavoratori privati; d.-l. 12 ottobre 1976, n. 699, convertito nella legge 10 dicembre 1976, n. 797; d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

Rilevava altresì che una diversa interpretazione non potrebbe che configurare la illegittimità costituzionale della norma istitutiva della I.I.S. art. 1, terzo comma, lett. *b)*, della legge 27 maggio 1959, n. 324, così come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185) per contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, ricordando come già questo tribunale avesse ritenuto non manifestamente infondata la questione e rimesso gli atti alla Corte costituzionale in altra causa in cui si discuteva della stessa computabilità agli effetti dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.

Nella memoria depositata in vista dell'udienza di discussione del ricorso, la ricorrente rilevava come in molti passi della motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988 *medio tempore* intervenuta (che aveva ritenuto legittimo il sistema normativo relativo all'indennità di buonuscita degli statali) si desse come presupposto scontato che, al contrario di quanto avviene per i dipendenti statali, per i dipendenti privati soggetti all'art. 2120 del c.c. e per i dipendenti di enti pubblici soggetti all'art. 13 della legge n. 10/1975 le rispettive discipline normative prevedessero l'inclusione dell'I.I.S. nella base di calcolo dell'emolumento da erogarsi alla fine del rapporto di lavoro.

Si costituiva la cassa intimata, la quale, richiamando anche la costante giurisprudenza in materia, negava che l'art. 13 della legge n. 70/1975 potesse avere la portata innovatrice sostenuta dalla ricorrente rispetto al regime giuridico dell'istituto dell'indennità integrativa speciale quale risultante dalla norma istitutiva (anche alla luce dell'art. 26 della stessa legge n. 70/1975, dell'art. 22 dell'accordo nazionale di cui al d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, e del successivo d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509; negando altresì rilevanza alla circostanza, *ex adverso* invocata, dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'indennità in oggetto; rilevando infine come la sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, laddove ha contrapposto la normativa dei dipendenti statali a quelle dei dipendenti privati e dei dipendenti del parastato non ha inteso equiparare questi due ultimi sistemi, bensì riscontrare tre criteri diversi ritenuti tutti costituzionalmente legittimi.

Chiamato all'odierna pubblica udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Come si evince dalla narrativa in fatto, la ricorrente, *ex* dipendente della Cassa marittima Tirrena, chiede l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di anzianità da essa percepita all'atto della cessazione del rapporto.

Con sentenza in pari data questo tribunale ha respinto, siccome infondato, l'assunto della ricorrente secondo cui tale pretesa discenderebbe direttamente dall'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70. In aderenza all'indirizzo prevalente nella giurisprudenza dei giudici amministrativi, si è rilevata l'inidoneità di siffatta disposizione a neutralizzare il contenuto specifico della norma istitutiva dell'indennità integrativa speciale (art. 1, terzo comma, lett. *b)*, della legge n. 324/1959 così come modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 165) che espressamente ne esclude la computabilità «agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento».

Ha altresì disatteso l'altra prospettazione, formulata nella memoria depositata in vista dell'udienza di discussione, secondo cui la Corte costituzionale, nella sentenza n. 220/1988, avrebbe implicitamente riconosciuto, dandola per presupposta, l'inclusione, posto che non sono ravvisabili in tale decisione statuizioni dirette e specifiche in questo senso bensì considerazioni *incidenter tantum* sulle diverse caratteristiche dei singoli sistemi normativi.

2. — Il collegio ritiene, tuttavia, non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprendono nella base computabile ai fini dell'indennità di anzianità l'indennità integrativa speciale; ciò con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

3. — La questione appare indubbiamente rilevante ai fini della decisione, posto che una eventuale pronuncia in adesione alla tesi qui esposta comporterebbe l'accoglimento della pretesa della ricorrente alla maggioranza di detto emolumeno, pretesa allo stato inaccoglibile.

4. — Quanto alla non manifesta infondatezza, il collegio osserva preliminarmente che questo tribunale aveva già rimesso analoga questione, con ordinanza 12 febbraio 1987, n. 426, alla Corte costituzionale, la quale con ordinanza n. 34 del 25 gennaio-1° febbraio 1989 gli ha restituito gli atti affinché fosse verificata la permanenza della rilevanza della questione in relazione a norme sopravvenute nella fattispecie là in esame.

Le argomentazioni di cui alla citata ordinanza di rimessione vengono ora riprese alla luce dei successivi interventi della Corte stessa, che si reputano rilevanti nella fattispecie.

5. — La già più volte citata decisione della Corte costituzionale n. 220/1988 ha dichiarato inammissibile, in relazione agli artt. 3, 36, e 38 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale della base di calcolo dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S.

Successivamente, la Corte con sentenza n. 408/1988, ha dichiarato egualmente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. *b)*, della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, e 97, della Costituzione.

Nella prima delle ora citate decisioni è stata più voltre chiamata in causa, con funzione di termine di raffronto rispetto all'indennità di buonuscita, l'indennità di anzianità riconosciuta al personale degli enti substatali dall'art. 13 della legge n. 70/1975. La Corte costituzionale non si è direttamente pronunciata sul presupposto, affermato dai giudici remittenti, della inclusione dell'I.I.S. in siffatta indennità; essa ha tuttavia chiaramente contrapposto quest'ultima all'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. affermando che, mentre questa seconda mantiene la caratteristica, seppure attenuata, della natura previdenziale che ne legittima la particolarità della disciplina, la prima, al pari dell'indennità dovuta ai dipendenti privati *ex* art. 2120 del c.c., ha carattere esclusivamente di retribuzione differita («Esse recano in sé l'impronta della prestazione attiva di lavoro, dalla quale derivano e non perdono il collegamento con tale rapporto, fino all'estinzione di esso»).

Stante siffatta configurazione, il primo dubbio di costituzionalità sorge all'interno dello stesso sistema normativo proprio dei dipendenti degli enti pubblici, in relazione all'art. 36 della Costituzione, per l'irragionevolezza del rapporto fra quantità e qualità del lavoro prestato e retribuzione complessiva. È indubbio che di quest'ultima l'indennità integrativa speciale (che la stessa Corte, sentenza n. 45/1978, ha definito «strumento retributivo», «destinato per definizione a fronteggiare il costo della vita in maniera equivalente per tutti i lavoratori indipendentemente dalla retribuzione da ciascuno percepita») costituisca un elemento integrante costante e necessario. Conferma ne viene dalle norme che l'hanno assoggettata a contribuzioni assistenziali e previdenziali (art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e 13 della legge 29 aprile 176, n. 177) e al prelievo fiscale (art. 48, primo comma, del d.P.R. n. 597/1973, e, ora, art. 48 del t.u. sulle imposte dirette di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

In relazione a queste, e ad altre norme, la Corte costituzionale (sentenza n. 220/1988) ha rilevato come sia «incontestabile» la linea di tendenza diretta ad assorbire l'I.I.S. nello stipendio, confermata anche dal d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, emanato ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e 29 marzo 1983, n. 93, a norma del quale è previsto il conglobamento nello stipendio del personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola, di una quota di indennità integrativa speciale.

A giudizio del collegio, il limite alla discrezionalità del legislatore nella determinazione della base retributiva ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, è dato dalla razionalità e dalla coerenza intrinseca con il sistema normativo su cui esso viene ad incidere: se caratteristica peculiare di tale sistema è la natura esclusivamente retributiva dell'indennità di anzianità, irrazionale appare la previsione di siffatta retribuzione in misura inferiore a quella corrisposta in costanza di rapporto, per una prestazione già eseguita, attraverso la sottrazione di una voce che, per la finalità sua propria di adeguamento automatico al costo della vita, assicura la effettività della corrispondenza di quanto dovuto dal datore di lavoro alla quantità e qualità prestato.

6. — Se si esamina invece la questione con riguardo agli altri sistemi normativi, il dubbio di incostituzionalità con riguardo all'art. 3 della Costituzione emerge sotto vari profili.

6.1. — Come ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza n. 220/1988, la natura retributiva dell'indennità in questione la differenzia da un lato dalla buonuscita degli statali e l'accomuna dall'altro dell'indennità di fine rapporto dovuta ai dipendenti privati ai sensi dell'art. 2120 del c.c. come modificato dal d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 gennaio 1977, n. 91, e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 (che comprende anche l'indennità di contingenza); se questa caratteristica comune comporta, per la sua rilevanza agli effetti della valutazione globale dei due sistemi, la comparabilità dei medesimi, ne deriva il corollario dell'ingiustificato trattamento deteriore riservato ai dipendenti substatali nei confronti dei dipendenti privati, identica essendo, per tutte le categorie di lavoratori, la funzione dell'elemento perequativo che fa capo all'indennità di contingenza ed all'indennità integrativa speciale.

6.2. — Dei dipendenti pubblici, si vedono computare l'I.I.S. nell'indennità premio di fine servizio i dipendenti degli enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L., e cio per effetto dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, di conversione del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153. Con riguardo a questa differenziazione, la Corte costituzionale ha già affermato la incomparabilità di indennità facenti parte di diversi trattamenti di quiescenza, avvertendo, in via generale (sentenza n. 220/1988) che «la valutazione comparativa non può essere limitata a singole disposizioni delle rispettive normative, in quanto queste non possono essere avulse dalla disciplina complessiva nella quale si collocano».

Posto peraltro che la Corte medesima ha ritenuto, successivamente alla sentenza da ultimo citata, di potere utilmente procedere alla comparazione fra trattamento E.N.P.A.S. e trattamento I.N.A.D.E.L. (senténze 30 giugno 1988, n. 763 e 14 luglio 1988, n. 821), il collegio ritiene di potere riproporre la questione. È vero che a tali trattamenti è riconosciuta identica natura previdenziale; ma appare altrettanto innegabile che, previdenziale o retributiva che sia, qualsiasi forma di trattamento di fine rapporto ha la stessa finalità sostanziale di far superare al lavoratore le difficoltà economiche legate alla cessazione del rapporto e della retribuzione.

Del resto la stessa Corte (sentenza n. 763/1988), riferendosi alla propria precedente sentenza n. 220/1988, ha ricordato di avere colà segnalato al legislatore l'esigenza di una disciplina omogenea per tutto il pubblico impiego «rilevando nel contempo che la permanenza e la continuazione del carattere irrazionale delle singole componenti, in una valutazione globale della normativa avrebbe potuto imporre una declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni difformi e violatrici dei diritti dei lavoratori».

7. Le considerazioni sopra svolte portano a ritenere la non manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprendono agli effetti del calcolo dell'indennità di anzianità, l'indennità integrativa speciale, e ciò con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Va disposta pertanto la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunzi sulla questione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte precisata in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di questo tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 maggio 1989.

Il presidente: VIVENZIO

Il consigliere: BALBA

Il referendario estensore: BRINI

90C0301

N. **131**

Ordinanza emessa l'11 maggio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 marzo 1990) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Bassini Alberto ed altri contro la Cassa marittima Tirrena

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti della Cassa marittima Tirrena - Indennità di anzianità - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai dipendenti privati e ai dipendenti degli enti locali - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 45/1978, 220, 408, 763 e 821 del 1988.

(Legge 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 26, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 466/87, proposto da Bassini Alberto, D'Agostino Daniele, Schiano Emilia, Pian Silvia quale vedova di Bozzano Pietro, Leo Michele, Cumani Leopoldo, Limata Angelo, Calvi Maria Luisa, Luisi Alfonso, Reverberi Franco, Lojacono Bruna, Idini Eliseo, Caselli Giovanni, Perdomi Giuseppe, Giribaldi Cristino, Gualco Luigi, Balbi Angelo, Ferri Veronica quale vedova di Morchio Armando, Morchio Fabio quale figlio di Morchio Armando, Morchio Serenella quale figlia di Morchio Armando, Graziano Vincenzo, Gellio Edilio, Bartalini Giovanni, Canton Alfredo, Zaccheroni Giuseppe, elettivamente domiciliati in Genova, via Assarotti, 10/8, presso l'avv. Gianni Bissocoli che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso unitamente all'avv. Franco Ruscia, ricorrenti, contro la Cassa marittima Tirrena in persona del presidente *pro-tempore*

elettivamente domiciliata in Genova, piazza S. Bernardo, 30/2, presso l'avv. Gian Fausto Lucifredi, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso, resistente, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla liquidazione dell'indennità di anzianità, computando nella base di calcolo dell'indennità stessa, l'indennità integrativa speciale da ciascuno di essi percepita nel corso del rapporto di impiego con la Cassa marittima e nella misura in atto alla cessazione del rapporto stesso e per la conseguente condanna della Cassa al pagamento delle differenze dovute oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle differenze stesse dalla maturazione del diritto al saldo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cassa marittima Tirrena;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 maggio 1989 la relazione del referendario Grazia Brini e uditi, altresì, l'avv. F. Rusca per i ricorrenti e l'avv. G.F. Lucifredi per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue;

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 31 marzo 1987 Bassini Alberto e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, *ex* dipendenti della Cassa marittima Tirrena ovvero eredi di *ex* dipendenti, chiedevano l'accertamento del loro diritto alla liquidazione dell'indennità di anzianità con il computo nella base di calcolo dell'indennità integrativa speciale nella misura in atto alla cessazione del rapporto, e la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento della differenza dovuta con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla maturazione del diritto al saldo.

A sostegno della propria tesi (per cui l'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, laddove si riferisce allo «stipendio annuo complessivo» agli effetti del calcolo dell'indennità, comporterebbe la comprensione dell'I.I.S.), parte ricorrente richiamava tutte le argomentazioni svolte nella sentenza del t.a.r. Lazio 24 luglio 1984, concludendo che il divieto di computo contenuto nella legge n. 324/1959 istitutiva dell'indennità in parola è stato implicitamente abrogato dalle variazioni legislative della stessa, incompatibili con l'accezione originaria (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che ha considerato l'I.I.S. reddito di lavoro subordinato e l'ha assoggettata a tassazione; legge 31 gennaio 1975, n. 364, che ha variato la stessa morfologia di tale indennità evidenziando il suo tendenziale accostamento alla contignenza dei lavoratori privati; d.-l. 12 ottobre 1976, n. 699, convertito nella legge 10 dicembre 1976, n. 797; d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

Rilevava altresì che una diversa interpretazione non potrebbe che configurare la illegittimità costituzionale della norma istituttiva della I.I.S. art. 1, terzo comma, lettera *b)*, della legge 27 maggio 1959, n. 324, così come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185) per contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, ricordando come già questo tribunale avesse ritenuto non manifestamente infondata la questione e rimesso gli atti alla Corte costituzionale in altra causa in cui si discuteva della stessa computabilità agli effetti dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.

Nella memoria depositata in vista dell'udienza di discussione del ricorso, i ricorrenti rilevavano come in molti passi della motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988 *medio tempore* intervenuta (che aveva ritenuto legittimo il sistema normativo relativo all'indennità di buonuscita degli statali) si desse come presupposto scontato che, al contrario di quanto avviene per i dipendenti statali, per i dipendenti privati soggetti all'art. 2120 del c.c. e per i dipendenti di enti pubblici soggetti all'art. 13 della legge n. 70/1975 le rispettive discipline normative prevedessero l'inclusione dell'I.I.S. nella base di calcolo dell'emolumento da erogarsi alla fine del rapporto di lavoro.

Si costituiva la Cassa intimata, la quale, richiamando anche la costante giurisprudenza in materia, negava che l'art. 13 della legge n. 70/1975 potesse avere la portata innovatrice sostenuta dai ricorrenti rispetto al regime giuridico dell'istituto dell'indennità integrativa speciale quale risultante dalla norma istitutiva (anche alla luce dell'art. 26 della stessa legge n. 70/1975, dell'art. 22 dell'accordo nazionale di cui al d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, e del successivo d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509; negando altresì rilevanza alla circostanza, *ex adverso* invocata, dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'indennità in oggetto; rilevando infine come la sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, laddove ha contrapposto la normativa dei dipendenti statali a quelle dei dipendenti privati e dei dipendenti del parastato non ha inteso equiparare questi due ultimi sistemi, bensì riscontrare tre criteri diversi ritenuti tutti costituzionalmente legittimi.

Chiamato all'odierna pubblica udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Come si evince dalla narrativa in fatto, i ricorrenti, *ex* dipendenti della Cassa marittima Tirrena, chiedono l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di anzianità da essi percepita all'atto della cessazione del rapporto.

Con sentenza in pari data questo tribunale ha respinto, siccome infondato l'assunto dei ricorrenti secondo cui tale pretesa discenderebbe direttamente dall'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70. In aderenza all'indirizzo prevalente nella giurisprudenza dei giudici amministrativi, si è rilevata l'inidoneità di siffatta disposizione a neutralizzare il contenuto specifico della norma istitutiva dell'indennità integrativa speciale (art. 1, terzo comma, lett. *b)*, della legge n. 324/1959 così come modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 165) che espressamente ne esclude la computabilità «agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento».

Ha altresì disatteso l'altra prospettazione, formulata nella memoria depositata in vista dell'udienza di discussione, secondo cui la Corte costituzionale, nella sentenza n. 220/1988, avrebbe implicitamente riconosciuto, dandola per presupposta, l'inclusione, posto che non sono ravvisabili in tale decisione statuizioni dirette e specifiche in questo senso bensì considerazioni *indicenter tantum* sulle diverse caratteristiche dei singoli sistemi normativi.

2. — Il collegio ritiene, tuttavia, non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprendono nella base computabile ai fini dell'indennità di anzianità l'indennità integrativa speciale; ciò, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

3. — La questione appare indubbiamente rilevante ai fini della decisione, posto che una eventuale pronuncia in adesione alla tesi qui esposta comporterebbe l'accoglimento della pretesa dei ricorrenti alla maggiorazione di detto emolumento, pretesa allo stato inaccoglibile.

4. — Quanto alla non manifesta infondatezza, il collegio osserva preliminarmente che questo tribunale aveva già rimesso analoga questione, con ordinanza del 12 febbraio 1987, n. 426, alla Corte costituzionale, la quale con ordinanza n. 34 del 25 gennaio-1° febbraio 1989 gli ha restituito gli atti affinché fosse verificata la permanenza della rilevanza della questione in relazione a norme sopravvenute nella fattispecie là in esame.

Le argomentazioni di cui alla citata ordinanza di rimessione vengono ora riprese alla luce dei successivi interventi della Corte stessa, che si reputano rilevanti nella fattispecie.

5. — La già più volte citata decisione della Corte costituzionale n. 220/1988 ha dichiarato inammissibile, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e successive modificazioni, nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S.

Successivamente, la Corte con sentenza n. 408/1988, ha dichiarato egualmente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. *b)*, della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, e 97, della Costituzione.

Nella prima delle ora citate decisioni è stata più volte chiamata in causa, con funzione di termine di raffronto rispetto all'indennità di buonuscita, l'indennità di anzianità riconosciuta al personale degli enti substatali dall'art. 13 della legge n. 70/1975. La Corte costituzionale non si è direttamente pronunziata sul presupposto, affermato dai giudici remittenti, della inclusione dell'I.I.S. in siffatta indennità; essa ha tuttavia chiaramente contrapposto quest'ultima all'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. affermando che, mentre questa seconda mantiene la caratteristica, seppure attenuata, della natura previdenziale che ne legittima la particolarità della disciplina, la prima, al pari dell'indennità dovuta ai dipendenti privati *ex* art. 2120 del c.c., ha carattere esclusivamente di retribuzione differita («Esse recano in sé l'impronta della prestazione attiva di lavoro, dalla quale derivano e non perdono il collegamento con tale rapporto, fino all'estinzione di esso».

Stante siffatta configurazione, il primo dubbio di costituzionalità sorge all'interno dello stesso sistema normativo proprio dei dipendenti degli enti pubblici, in relazione all'art. 36 della Costituzione, per l'irragionevolezza del rapporto fra quantità e qualità del lavoro prestato e retribuzione complessiva. È indubbio che di quest'ultima l'indennità integrativa speciale (che la stessa Corte, sentenza n. 45/1978, ha definito «strumento retributivo», «destinato per definizione a fronteggiare il costo della vita in maniera equivalente per tutti i lavoratori indipendentemente dalla retribuzione da ciascuno percepita») costituisca un elemento integrante costante e necessario. Conferma ne viene dalle norme che l'anno assoggettata a contribuzioni assistenziali e previdenziali (art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177) e al prelievo fiscale (art. 48, primo comma, del d.P.R. n. 597/1973, e, ora, artt. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, del t.u. sulle imposte dirette di cui al

In relazione a queste, e ad altre norme, la Corte costituzionale (sentenza n. 220/1988) ha rilevato come sia «incontestabile» la linea di tendenza diretta ad assorbire l'I.I.S. nello stipendio, confermata anche dal d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, emanato ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e 29 marzo 1983, n. 93, a norma del quale è previsto il conglobamento nello stipendio del personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e della scuola, di una quota di indennità integrativa speciale.

A giudizio del collegio, il limite discrezionalità del legislatore nella determinazione della base retributiva ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, è dato dalla razionalità e dalla coerenza intrinseca con il sistema normativo su cui esso viene ad incidere: se caratteristica peculiare di tale sistema è la natura esclusivamente retributiva dell'indennità di anzianità, irrazionale appare la previsione di siffatta retribuzione in misura inferiore a quella corrisposta in costanza di rapporto, per una prestazione già eseguita, attraverso la sottrazione di una voce che, per la finalità sua propria di adeguamento automatico al costo della vita, assicura la effettività della corrispondenza di quanto dovuto dal datore di lavoro alla quantità e qualità prestato.

6. — Se si esamina invece la questione con riguardo agli altri sistemi normativi, il dubbio di incostituzionalità con riguardo all'art. 3 della Costituzione emerge sotto vari profili.

6.1. — Come ha rilevato al Corte costituzionale nella sentenza n. 220/1988, la natura retributiva dell'indennità in questione la differenza da un lato dalla buonuscita degli statali e l'accomuna dall'altro dell'indennità di fine rapporto dovuta ai dipendenti privati ai sensi dell'art. 2120 del c.c. come modificato dal d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 gennaio 1977, n. 91 e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 (che comprende anche l'indennità dicontigenza); se questa caratteristica comune comporta, per la sua rilevanza agli effetti della valutazione globale dei due sistemi, la comparabilità dei medesimi, ne deriva il corollario dell'ingiustificato trattamento deteriore riservato ai dipendenti substatali nei confronti dei dipendenti privati, identica essendo, per tutte le categorie di lavoratori, la funzione dell'elemento perequativo che fa capo all'indennità di contingenza ed all'indennità integrativa speciale.

6.2. — Dei dipendenti pubblici, si vedono computare l'I.I.S. nell'indennità premio di fine servizio i dipendenti degli enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L., e ciò per effetto dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, di conversione del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153. Con riguardo a questa differenziazione, la Corte costituzionale ha già affermato la incomparabilità di indennità facenti parte di diversi trattamenti di quiescenza, avvertendo, in via generale (sentenza n. 220/1988) che «la valutazione comparativa non può essere limitata a singole disposizioni delle rispettive normative, in quanto queste non possono essere avulse dalla disciplina complessiva nella quale si collocano».

Posto peraltro che la Corte medesima ha ritenuto, successivamente alla sentenza da ultimo citata, di potere utilmente porcedere alla comparazione fra trattamento E.N.P.A.S. e trattamento I.N.A.D.E.L. (sentenza n. 763 del 30 giugno 1988 e n. 821 del 14 luglio 1988), il collegio ritiene di potere riproporre la questione. È vero che a tali trattamenti è riconosciuta identica natura previdenziale; ma appare altrettanto innegabile che, previdenziale o retributiva che sia, qualsiasi forma di trattamento di fine rapporto ha la stessa finalità sostanziale di far superare al lavoratore le difficoltà economiche legate alla cessazione del rapporto e della retribuzione.

Del resto la stessa Corte (sentenza n. 763/1988), riferendosi alla propria precedente sentenza n. 220/1988, ha ricordato di avere colà segnalato al legislatore l'esigenza di una disciplina omogenea per tutto il pubblico impiego, «rilevando nel contempo che la permanenza e la continuazione del carattere irrazionale delle singole componenti, in una valutazione globale della normativa avrebbe potuto imporre una declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni difformi e violatrici dei diritti dei lavoratori.

7. — Le considerazioni sopra svolte portano a ritenere la non manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte incui non comprendono agli effetti del calcolo dell'indennità di anzianità, l'indennità integrativa speciale, e ciò con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Va disposta pertanto la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunzi sulla questione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1935, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte precisata in motivazione, con riferimentpo agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di questo tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 maggio 1989.

Il presidente: VIVENZIO

Il consigliere: BALBA

Il referendario estensore: BRINI

90C0302

N. **132**

Ordinanza emessa l'11 maggio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 marzo 1990) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Verrelli Federico contro la Cassa marittima Tirrena

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti della Cassa marittima Tirrena - Indennità di anzianità - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai dipendenti privati e ai dipendenti degli enti locali - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 45/1978, 220, 408, 763 e 821 del 1988.

(Legge 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 26, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 591/87 r.g.r. proposto da Verrelli Federico elettivamente domiciliato in Genova, via Assarotti, 14/1, presso l'avv. Adolfo Biolè che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso, ricorrente contro la Cassa marittima Tirrena in persona del legale rappresentante *pro-tempore* elettivamente domiciliato in Genova, p.zza S. Bernardo, 30/2, presso l'avv. Gian Fausto Lucifredi che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso, resistente, per l'accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella base della stessa. dell'indennità integrativa speciale, nella misura goduta dal ricorrente alla data di cessazione del rapporto e conseguente condanna della C.M.T. al pagamento delle differenze dovute oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat:

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cassa marittima Tirrena;

Visto le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 maggio 1989 la relazione del referendario Grazia Brini e uditi. altresì, l'avv. Bormioli delegato dall'avv. Biolé per il ricorrente e l'avv. Lucifredi per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 23 aprile 1987 Verrelli Federico, *ex* dipendente della Cassa marittima Tirrena, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla liquidazione dell'indennità di anzianità con il computo nella base di calcolo dell'indennità integrativa speciale nella misura in atto alla cessazione del rapporto, e la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento della differenza dovuta con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla maturazione del diritto al saldo.

A sostegno della propria tesi rappresentava come il divieto di computo contenuto nella legge n. 324/59 istitutiva dell'I.I.S. sia venuto meno con l'entrata in vigore del t.u. di cui al d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che ha introdotto la nuova nozione di «base contributiva» (art. 3 e 38) quale unico parametro di riferimento per la liquidazione dell'indennità di buonuscita: l'art. 38 citato infatti da un lato esclude dalla base contributiva solo gli elementi privi del carattere di periodicità, dall'altro include nella base di calcolo «lo stipendio paga o retribuzione annuo» del quale innegabilmente fa parte l'I.I.S.

A conferma di tale volontà legislativa, nel senso cioè di un definitivo superamento dei limiti di computabilità dell'I.I.S. stanno anche altre disposizioni legislative, se pure relativamente al trattamento pensionistico: l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965 (introduttiva di miglioramenti al trattamento di quiescenza erogato dalla C.P.D.E.L.) che dispone: tra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla C.P.D.E.L. è da comprendersi con effetto dal 1° luglio 1965 la I.I.S.; l'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 che al secondo comma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1974 la I.I.S. di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposto al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo è da considerare tra gli elementi della retribuzione; l'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che ha esteso a tutto il personale civile o militare dello Stato la computabilità della I.I.S. ai fini pensionistici.

Orbene, non solo i richiamati interventi legislativi evidenziano il completo dissolvimento dell'originaria disciplina dell'I.I.S. ma fanno chiaramente emergere un principio di ordine generale secondo cui l'indennità oltre ad avere la funzione di adeguare la retribuzione alle variazioni del costo della vita, viene ad assumere la finalità di operare un correlativo adempimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Infine, l'esclusione di tale emolumento delle somme dovute per la fine del servizio comporterebbe un indubbio contrasto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione che sancisce il diritto dei lavoratori a disporre i mezzi adeguati alle proprie esigenze anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa e che individua all'interno del sistema previdenziale una specifica tutela per i lavoratori subordinati, i cui contorni vanno delineati sulla base anche degli altri principi costituzionali contenuti negli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Si costitutiva la Cassa intimata la quale, richiamando anche la costante giurisprudenza in materia, negava che l'art. 13 della legge n. 70/1975 potesse avere la portata innovatrice sostenuta dal ricorrente rispetto al regime giuridico dell'istituto dell'indennità integrativa speciale quale risultante dalla norma istitutiva (anche alla luce dell'art. 26 della stessa legge n. 70/75, dell'art. 22 dell'accordo nazionale di cui al d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 e del successivo d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509; negando altresì rilevanza alla circostanza, dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'indennità in oggetto; rilevando infine come la sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, laddove ha contrapposto la normativa dei dipendenti statali a quelle dei dipendenti privati e dei dipendenti del parastato non ha inteso equiparare questi due ultimi sistemi, bensì riscontrare tre criteri diversi ritenuti tutti costituzionalmente legittimi.

Chiamato all'odierna pubblica udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Come evince dalla normativa in fatto, il ricorrente *ex* dipendente della Cassa marittima Tirrena, chiede l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di anzianità percepita all'atto della cessazione del rapporto.

Con sentenza in pari data questo tribunale ha respinto, siccome infondata la pretesa del ricorrente a vedersi riconoscere tale inclusione sulla base di disposizioni successive che avrebbero modificato l'ordinaria configurazione dell'I.I.S.

In aderenza all'indirizzo prevalente nella giurisprudenza dei giudici amministrativi, si è rilevata l'inidoneità dell'art. 13 della legge n. 70/1975, che direttamente regola il rapporto, a neutralizzare il contenuto specifico della norma istitutiva dell'indennità integrativa speciale (art. 1, comma tre, lettera *b*) della legge n. 324/1959 così come modificata dalla legge 3 marzo 1960 n. 165) la quale espressamente ne esclude la computabilità «agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento».

2. — Il Collegio, tuttavia, postosi d'ufficio la questione di costituzionalità degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (ai quali è direttamente riconducibile la esclusione lamentata dal ricorrente) la ritiene non manifestamente infondata nella parte in cui tali norme non comprendono nella base computabile ai fini dell'indennità di anzianità l'indennità integrativa speciale; ciò con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

3. — La questione appare indubbiamente rilevante ai fini della decisione, costituendo essa il presupposto necessario per l'esatta liquidazione dell'indennità di anzianità, e posto che una eventuale pronuncia in adesione alla tesi qui esposta comporterebbe l'accoglimento della pretesa del ricorrente alla maggiorazione di detto emolumento, pretesa allo stato inaccoglibile.

4. — Quanto alla non manifesta infondatezza, il collegio osserva preliminarmente che questo tribunale aveva già rimesso analoga questione, con ordinanza n. 426 del 12 febbraio 1987 alla Corte costituzionale, la quale con ordinanza n. 34 del 25 gennaio-1° febbraio 1989 gli ha restituito gli atti affinché fosse verificata la permenenza della rilevanza della questione in relazione a norme sopravvenute nella fattispecie là in esame.

Le argomentazioni di cui alla citata ordinanza di rimessione vengono ora riprese alla luce dei successivi interventi della Corte stessa che si reputano rilevanti nella fattispecie.

5. — La già più volte citata decisione della Corte costituzionale n. 220/1988 ha dichiarato inammissibile, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e successive modificazioni nella parte in cui esclude l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S.

Successivamente la Corte con sentenza n. 408/1988, ha dichiarato egualmente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. *b*) della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma e 97 della Costituzione.

Nella prima delle ora citate decisioni è stata più volte chiamata in causa, con funzione di termine di raffronto rispetto all'indennità di buonuscita, l'indennità di anzianità riconosciuta al personale degli enti substatali dell'art. 13 della legge n. 70/1975. La Corte costituzionale non si è direttamente pronunziata sul presupposto, affermato dai giudici remittenti, della inclusione dell'I.I.S. in siffatta indennità; essa ha tuttavia chiaramente contrapposto quest'ultima all'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. affermando che mentre questa seconda mantiene la caratteristica, seppure attenuata, della natura previdenziale che ne legittima la particolarità della disciplina, la prima, al pari dell'indennità dovuta ai dipendenti privati *ex* art. 2120 del c.c., ha carattere esclusivamente di retribuzione differita («Esse recano in sé l'impronta della prestazione attiva di lavoro, dalla quale derivano e non perdono il collegamento con tale rapporto, fino all'estinzione di esso»).

Stante siffatta configurazione, il primo dubbio di costituzionalità sorge all'interno dello stesso sistema normativo proprio dei dipendenti degli enti pubblici, in relazione all'art. 36 della Costituzione, per l'irragionevolezza del rapporto fra quantità e qualità del lavoro prestato e retribuzione complessiva. È indubbio che di quest'ultima l'indennità integrativa speciale (che la stessa Corte — sentenza n. 45/1978 — ha definito «strumento retributivo», «destinato per definizione a fronteggiare il costo della vita in una maniera equivalente per tutti i lavoratori indipendentemente dalla retribuzione da ciascuno percepita») costituisca un elemento integrante costante e necessario. Conferma ne viene dalle norme che l'hanno assoggettata a contribuzioni assistenziali e previdenziali (art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177) e al prelievo fiscale (artt. 48, primo comma del d.P.R. n. 597/1973 e ora, art. 48 del t.u. sulle imposte dirette di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). In relazione a queste e ad altre norme, la Corte costituzionale (sentenza n. 220/1988) ha rilevato come sia «incontestabile» la linea di tendenza diretta ad assorbire l'I.I.S. nello stipendio, confermato anche dal d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, emanato ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e 29 marzo 1983, n. 93, a norma del quale è previsto il conglobamento nello stipendio del personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e della scuola, di una quota di indennità integrativa speciale.

A giudizio del collegio il limite alla discrezionalità del legislatore nella determinazione della base retributiva ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, è dato dalla razionalità e dalla coerenza intrinseca con il sistema normativo su cui viene ad incidere: se caratteristica peculiare di tale sistema è la natura esclusivamente retributivba dell'indennità di anzianità, irrazionale appare la previsione di siffatta retribuzione in misura inferiore a quella corrisposta in costanza di rapporto per una prestazione già eseguita, attraverso la sottrazione di una voce che per la finalità sua propria di adeguamento automatico al costo della vita, assicura la effettività della corrispondenza di quanto dovuto dal datore di lavoro alla quantità del lavoro prestato.

6. — Se si esamina invece la questione con riguardo agli altri sistemi normativi, il dubbio di incostituzionalità con riguardo all'art. 3 della Costituzione emerge sotto vari profili.

6.1. — Come ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza n. 220/1988, la natura retributiva dell'indennità in questione la differenzi da un lato dalla buonuscita degli statali e l'accomuna dall'altro all'indennità di fine rapporto dovuta ai dipendenti privati ai sensi dell'art. 2120 del c.c. come modificato dal decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 gennaio 1977, n. 91, e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, che comprende anche l'indennità di

contingenza. Se questa caratteristica comune comporta, che la sua rilevanza agli effetti della valutazione globale dei due sistemi, la comparabilità dei medesimi, ne deriva il corollario dell'ingiustificato trattamento deteriore riservato ai dipendenti substatali nei confronti dei dipendenti privati indentica essendo per tutte le categorie di lavoratori, la funzione dell'elemento perequativo che fa capo all'indennità di contingenza ed all'indennità integrativa speciale.

6.2. — Dei dipendenti pubblici, si vedono computare l'I.I.S. nell'indennità premio di fine servizio i dipendenti degli enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L., e ciò per effetto dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, di conversione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153. Con riguardo a questa differenziazione, la Corte costituzionale ha già affermato la incompatibilità di indennità facenti parte di diversi trattamenti di quiescenza, avvertendo, in via generale (sentenza n. 220/1988), che la valutazione comparativa non puó essere limitata a singole disposizioni delle rispettive normative, in quanto queste non possono essere avulse dalla disciplina complessiva nella quale si collocano».

Posto peraltro che la Corte medesima ha ritenuto, successivamente alla sentenza da ultimo citata, di potere utilmente procedere alla comparazione fra trattamento E.N.P.A.S. e trattamento I.N.A.D.E.L. (sentenza n. 763 del 30 giugno 1988 e n. 821 del 14 luglio 1988), il collegio ritiene di potere riproporre la questione. È vero che a tali trattamenti è riconosciuta identica natura previdenziale; ma appare altrettanto innegabile che, previdenziale o retributiva che sia, qualsiasi forma di trattamento di fine rapporto ha la stessa finalità sostanziale di far superare al lavoratore le difficoltà economiche legate alla cessazione del rapporto e della retribuzione.

Del resto la stessa Corte (sentenza n. 763/1988), riferendosi alla propria precedente sentenza n. 220/1988, ha ricordato di avere colà segnalato al legislatore l'esigenza di una disciplina omogenea per tutto il pubblico impiego, «rilevando nel contempo che la permanenza e la continuazione del carattere irrazionale delle singole componenti, in una valutazione globale della normativa avrebbe potuto imporre una declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni difformi e violatrici dei diritti dei lavoratori».

7. — Le considerazioni sopra svolte portano a ritenere la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprendono agli effetti del calcolo dell'indennità di anzianità, l'indennità integrativa speciale, e ciò con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Va disposta pertanto la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunzi sulla questione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1935, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte precisata in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di questo tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 maggio 1989.

Il presidente: VIVENZIO

Il consigliere: BALBA

Il referendario, estensore: BRINI

90C0303

N. 133

Ordinanza emessa il 16 febbraio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 marzo 1990) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto dal Passagrilli Rodolfo contro il comune di Genova

Impiegato degli enti locali - Destituzione automatica di impiegato di ente locale condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati specificati dalla norma stessa - Conseguenze - Obbligo incondizionato dell'amministrazione di disporre la destituzione senza alcun margine di discrezionalità in relazione alla gravità del reato e alla incidenza del fatto sul regolare svolgimento del servizio - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988.

(T.U. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 9 e 8, punti 7 e 8).

(Cost., artt. 3, 4, 27, 35 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1787/86 r.g.r. proposto da Passagrilli, Rodolfo, elettivamente domiciliato in Genova, piazza Corvetto, 2/8, presso l'avv. M.G. Lanero che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso, ricorrente, contro il comune di Genova, in persona del sindaco elettivamente domiciliato in Genova, via Garibaldi, 9, presso gli avvocati P. Germani e M. Medina che lo rappresenta e difende per mandato in calce a copia notificata del ricorso, resistente, per l'annullamento della deliberazione del consiglio comunale 24 aprile 1986, n. 845, avente ad oggetto «decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 9 del t.u. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383»;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Genova;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 16 febbraio 1989 la relazione del consigliere Marilena Franco e uditi, altresì, l'avv. M.G. Lanero per il ricorrente e l'avv. E. Siboldi in sostituzione dell'avv. M. Medina per l'amminstrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 24 dicembre 1986 Passagrilli Rodolfo impugnava, chiedendone l'annullamento, la deliberazione del consiglio comunale in epigrafe indicata avente ad oggetto declaratoria di decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 9 del t.u. comu. e prov. 3 marzo 1934, n. 383.

Il ricorrente, avendo, in pendenza del rapporto di dipendente comunale, riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per i reati di detenzione e porto di esplosivi ai sensi dell'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, veniva, con l'impugnato provvedimento, dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 9 del t.u. legge com. e prov., attesa la stabilita assimilazione tra il reato addebitatogli e quelli previsti dall'art. 8 p. 7, del predetto t.u. giusta la previsione del p. 8 dello stesso art. 8.

Queste le censure proposte:

1) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.

Violazione dell'art. 8, punti 7) e 8) e dell'art. 9 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383.

Violazione dell'art. 111 del regolamento organico del personale del comune di Genova. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento di potere.

Le norme invocate non consentirebbero di ritenere l'assimilabilità tra il reato addebitato al ricorrente e l'ipotesi contemplate nell'art. 8, p. 7) del t.u. l. com. e prov. n. 383/1934.

Ne conseguirebbe l'erroneità della valutazione compiuta dal Comune nel ritenere operante la previsione normativa sulla decadenza automatica dall'impiego;

2) illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.

In subordine si solleva questione di illegittimità costituzionale delle norme rubricate per la parte in cui non consentono, ai fini della pronuncia di decadenza, alcuna valutazione sulla gravità dei fatti addebitati.

Il comune di Genova, costituitosi in giudizio, insisteva per la reiezione del gravame.

All'udienza di discussione le parti insistevano come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il comune avrebbe errato nel ritenere che il reato addebitatogli (previsto dall'art. 4 della legge 7 ottobre 1967, n. 895) potrebbe essere assimilato a quelli elencati al p. 7) art. 8 del t.u. n. 383/1934, siccome determinanti l'automatica deccadenza dall'impiego e ciò in quanto mancherebbe nella previsione edittale del reato in questione l'elemento psicologico caratterizzante l'ipotesi criminosa di cui all'art. 435 del c.p. e consistente nel fine di attentare alla pubblica incolumità.

L'assunto non può essere condiviso dal collegio.

Deve, invero, osservarsi che il p. 7 dell'art. 8 t.u., oltre a prevedere specificatamente il reato di cui all'art. 435 del c.p. contempla altresì, in genere, la larga categoria dei reati contro la pubblica incolumità in cui non può negarsi rientri la figura delittuosa contemplata dalla norma speciale applicata nei confronti del ricorrente il cui presupposto è la ritenuta idoneità della condotta attinente alla detenzione, fabbricazione e trasporto in luogo pubblico di armi e materie esplodenti, a mettere in pericolo la pubblica incolumità.

Ad avviso del collegio, pertanto, allo stato della previsione normativa, deve ritenersi il potere-dovere dell'Amministrazione di pronunciare l'automatica decadenza dall'impiego a carico del dipendente condannato per il reato in discorso, in forza del combinato disposto degli artt. 9, 8, p. 8) e p. 7, del t.u. n. 383/1934.

Il collegio, peraltro, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata in riferimento alle norme sopra citate, per sospetto contratto con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.

Circa la rilevanza, essa appare dimostrata dalle superiori argomentazioni.

Ed invero, attesa l'inaccoglibilità delle censure mosse dal ricorrente e la ritenuta corretta applicazione della normativa in vigore, da parte del comune, è evidente che il dimostrato contrasto delle norme di cui il comune ha fatto applicazione con i principi costituzionali comporterebbe l'illegittimita del provvedimento impugnato.

In ordine alla non manifesta infondatezza, deve ricordarsi come la stessa Corte costituzionale con sentenza n. 971/1988, si sia pronunciata in ordine alla illegittimità costituzionale delle norme disciplinanti la destituzione di diritto nel pubblico impiego, nella parte in cui escludono il procedimento disciplinare.

In quell'occasione la Corte notò come l'ordinamento appaia «vieppiù orientato verso l'esclusione di sanzioni rigide, avulse da un confacente rapporto di adeguatezza al caso concreto e come ciò sia largamente tendenziale - in adempimento del principio di eguaglianza - nell'area punitiva penale e con identica incidenza anche nel campo disciplinare amminstrativo».

orbene identici principi soccorrono nel caso di specie.

Ed invero, le disposizioni di cui all'art. 9, art. 8, p. 8, del t.u. n. 383/1934, prevedendo l'automatica decadenza dall'impiego del dipendente dell'ente locale condannato per determinati reati, non consentono all'amministrazione di appartenenza valutazione alcuna in ordine alla gravità dei fatti né alcuna possibilità di graduazione della sanzione.

Verrebbero così ad essere vulnerati secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, oltre al principio della tutela del lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione) e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97), anche i principi fondamentali di ragionevolezza desumibili dall'art. 3 della Costituzione.

Il critero della indispensabile «gradualità sanzionatoria», da esplicarsi nella sua naturale sede amministrativa, impone di ritenere sospetta di incostituzionalità la norma che tale gradualità non consenta, attesa l'innegabile natura sanzionatoria a carattere «rigido» del combinato disposto di cui agli artt. 9, 8, p. 8) e 7), del t.u. n. 383/1934.

Pertanto, sospeso il giudizio in corso, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 9 e 8, p. 8) e 7), del t.u. 3 marzo 1934, n. 383 in relazione agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione nelle parti in cui sanciscono, il potere-dovere dell'amminitrazione di dichiarare la decadenza dall'impiego del dipendente colpevole di determinati reati, non consentendo alcuna valutazione intesa a graduare la sanzione alla gravità ed alle carattereristiche del fatto, deve rinviarsi alla Corte costituzionale l'esame della questione, riservata ogni ulteriore pronuncia.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di illegittimità costituzionale come sopra formulata;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 16 febbraio 1989.

Il presidente: VIVENZIO

Il consigliere: BALBA

Il consigliere, estensore: FRANCO

90C0304

N. **134**

Ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 marzo 1990) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Leofante Diego contro il il comune di Genova

Impiegato degli enti locali - Destituzione automatica di impiegato di ente locale condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati specificati dalla norma stessa - Conseguenze - Obbligo incondizionato dell'amministrazione di disporre la destituzione senza alcun margine di discrezionalità in relazione alla gravità del reato e alla incidenza del fatto sul regolare svolgimento del servizio - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988.

(T.U. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 9 e 8, punti 7 e 8).

(Cost., artt. 3, 4, 27, 35 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 23 febbraio 1989;

Visto il ricorso n. 1323/86 r.g.r. proposto da Leofante Diego, elettivamente domiciliato in Genova, via Palestro, 2/11, presso l'avv. Carlo Raggi, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso, ricorrente, contro il comune di Genova, in persona del sindaco *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Genova, via Garibaldi, 9, presso gli avvocati M. Medina e P. Germani, che lo rappresentano e difendono per mandato in calce a copia notificata del ricorso, resistente, per l'annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Genova 24 gennaio 1986, n. 844, avente ad oggetto «decadenza dall'impiego di dipendente comunale»;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Genova;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 23 gennaio 1989 la relazione del consigliere Marilena Franco e uditi, altresì, l'avv. Varlo Raggi per il ricorrente e l'avv. E. Siboldi in sostituzione dell'avv. M. Medina per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 16 ottobre 1986 Leofante Diego impugnava, chiedendone l'annullamento, la deliberazione del consiglio comunale in Genova 24 aprile 1986, n. 844, avente ad oggetto «decadenza dall'impiego di

dipendente comunale» con cui il ricorrente medesimo, dipendente del comune di Genova, condannato con sentenza passata in giudicato alla pena di un anno di reclusione e di L. 130.000 di multa in quanto ritenuto colpevole del reato previsto dagli artt. 9 e 12 della legge 14 ottobre 1984, n. 497 e 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico cinque bottiglie incendiarie, era stato dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 e dell'art. 8, p. 8, del t.u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Venivano proposti i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione degli artt. 9 e 247 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383;

2) violazione art. 111 del reg. org. del personale del comune di Genova; eventuale illegittimità di tale disposizione regolamentare per violazione degli artt. 8, 9 e 247 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383 e per eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità e della contraddittorietà;

3) violazione della legge 29 ottobre 1984, n. 732, che dispone che ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici non può essere richiesto o comunque accertato il requisito della buona condotta con conseguente abrogazione implicita dell'art. 8 del t.u. n. 383/1934;

4) violazione art. 8 del t.u. n. 383/1934, degli artt. 9 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, degli artt. 1 e 29 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e dell'art. 435 del c.p.

In subordine il ricorrente denunciava illegittimità deriva del provvedimento impugnato per incostituzionalità degli artt. 8 e 9 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, in relazione agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione per la parte in cui le norme in questione prevedono la declaratoria automatica di decadenza dall'impiego.

Con sentenza in pari data questo tribunale respingeva i motivi di gravame, ritenendo peraltro rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale delle norme sopra richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come emerge dalla narrativa di fatto che precede, il ricorrente ha innanzi tutto contestato, articolando il proprio assunto in diverse censure, l'applicabilità nei suoi confronti dell'art. 9 del t.u. n. 383/1934 e la conseguente declaratoria automatica di decadenza dall'impiego, in quanto la condanna subita per i reati contemplati nella normativa speciale sopra citata non consentirebbe di stabilire un criterio di corrispondenza, giusta la previsione dell'articolo p. 8 del predetto t.u. con i reati di cui al precedente p. 7.

Questo tribunale ha peraltro ritenuto di dovere respingere tale tesi, a nulla rilevando che i reati di cui alla normativa speciale in riferimento prescindano, ai fini della loro configurabilità, dall'elemento psicologico che invece qualificherebbe, secondo quanto sostenuto in ricorso, le figure contemplate dall'art. 635 del c.p.

E ciò per l'assorbente ragione che il rinvio operato dal p. 8 dell'articolo in esame alle figure elencate al precedente p. 7, contempla più generalmente tutti i delitti contro l'incolumità pubblica tra i quali sembrano certamente doversi ricomprendere i reati di cui alla normativa speciale in riferimento (legge 14 ottobre 1974 e legge 18 aprile 1975, n. 110).

Invero la fabbricazione, detenzione e trasporto in luogo pubblico di materie esplodenti appaiono elementi assunti dalla norma in sé e per sé come idonei ad attentare alla pubblica incolumità, attese le circostanze e le condizioni di turbativa sociale sottesa alla previsione in discorso, indipendentemente dalla qualificazione propria dell'elemento psicologico.

Ond'è che, alla stregua della normativa vigente, non è dato escludere l'automatismo della sanzione di decadenza prevista dall'art. 9 del t.u. citato.

Né può ritenersi non applicabile l'ora richiamata disposizione in base al rilievo che altra norma del predetto t.u. disciplina separatamente gli effetti delle condanne sopravvenute nel corso del rapporto di impiego.

Ed invero la specialità degli effetti ricollegati dalla norma alla condanna per determinati reati non è intaccata dalla più generale disciplina concernente l'istituto della destituzione.

Ma se così è, appare allora rilevante notare che il meccanismo automatico della declaratoria di decadenza previsto dal succitato art. 9 del t.u. n. 383/1934 sembra porsi in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione per la parte in cui il complesso di norme ora considerato non prevede, e anzi non consente, alcuna valutazione da parte dell'amministrazione, che conduca alla graduazione del provvedimento sanzionatorio, riferita al caso concreto.

Verrebbero così ad essere vulnerati, oltre al principio della tutela del lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione) e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97), anche i principi fondamentali di ragionevolezza desumibili dall'art. 3 della Costituzione.

Ed invero, ritiene il collegio che nella fattispecie sottoposta al suo esame emerga la considerazione dei criteri fatti propri dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 971/1988 concernente la declaratoria di incostituzionalità delle norme disciplinanti la destituzione di diritto nel pubblico impiego, nella parte in cui escludono il procedimento disciplinare.

In quell'occazione osservava, infatti, la stessa Corte come l'ordinamentoo appaia vieppiù orientato «verso l'esclusione di sanzioni rigide, avulse da un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto» e come ciò sia «largamente tendenziale — in adempimento del principio di eguaglianza — nell'area punitiva penale e con identica incidenza anche nel campo disciplinare amministrativo».

Può soggiungersi ancora, ai fini della assimilabilità delle fattispecie considerate, come la previsione dell'art. 9 del t.u. n. 383/1934 benché contemplante la decadenza dall'impiego, si sostanzi in una previsione sanzionatoria non diversamente dall'ipotesi di destituzione di diritto, qualificandosi semmai per la ritenuta radicale incompatibilità fra l'impiego pubblico e la condanna per determinati reati.

Infine sembra opportuno ancora notare, ai fini specifici della rilevanza della questione proposta, come non possa condividersi la tesi che la normativa in riferimento concerne soltanto gli «uffici» e non gli «impieghi» contemplati dal ciatato t.u.

Ed invero basti rilevare che l'art. 7 del predetto t.u. dopo avere elencato al primo comma i requisiti per l'accesso ad uffici e impieghi, chiaramente detta una successiva prescrizione (al secondo comma) riguardante uffici e impieghi, ma tuttavia menzionando, questa volta, solo gli uffici.

In tale accezione non specifica deve quindi anche considerarsi la dizione «uffici» di cui all'art. 8.

Un ulteriore profilo di incostituzionalità deve altresì ravvisarsi, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nell'ingiustificata disparità di trattamento che gli artt. 8 e 9 del t.u. n. 385/1934 comportano a danno degli impiegati comunali rispetto ai dipendenti statali, attesa la non identità delle ipotesi previste dall'art. 8 del cit. t.u. rispetto al contenuto dell'art. 87 del d.P.R. n. 3/1957.

Per tutte le esposte considerazioni, va riconosciuta la rilevanza, ai fini della decisione del ricorso, e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 8 pp. 8 e 7) del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, in relazione agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione nelle parti in cui sanciscono il potere-dovere di dichiarare la decadenza dall'impiego del dipendente colpevole di determinati reati, non consentendo alcuna valutazione intesa a graduare la sanzione alla gravità e alle caratteristiche del fatto.

Deve quindi disporsi la sospensione del giudizio e la rimessione della questione all'esame della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale come sopra formulata;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23 febbraio 1989.

Il presidente: VIVENZIO

Il consigliere: BALBA

Il consigliere estensore: FRANCO

90C0305

N. 135

Ordinanza emessa il 13 luglio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 marzo 1990) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Franzone Enrico contro il comune di Genova

Impiegato degli enti locali - Destituzione automatica di impiegato di ente locale condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati specificati dalla norma stessa - Conseguenze - Obbligo incondizionato dell'amministrazione di disporre la destituzione senza alcun margine di discrezionalità in relazione alla gravità del reato e alla incidenza del fatto sul regolare svolgimento del servizio - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988.

(T.U. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 9 e 8, punti 7 e 8).

(Cost., artt. 3, 4, 27, 35 e 97).

IL TRIBUBALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 869/1987 r.g.r. proposto da Fanzone enrico, elettivamente domiciliato in Genova, via Palestro, 2/11, presso l'avv. Carlo Raggi che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso, ricorrente, contro il comune di Genova in persona del sindaco in carica elettivamente domiciliato in Genova, via Garibaldi, 9 (sede della civica avvocatura) presso gli avvocati Massimo Medina e Pasquale Germani che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso, resistente, per l'annullamento del provvedimento della giunta comunale 23 aprile 1987, n. 1637, con il quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall'impiego;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Genova;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 13 luglio 1989 la relazione del referendario Grazia Bruni e uditi, altresì, l'avv. Raggi per il ricorrente e l'avv. Siboldi delegato dell'avv. Medina per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue;

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 18 giugno 1987, Franzone Enrico impugnava il provvedimento indicato all'epigrafe.

Esponeva in fatto il ricorrente di essere dipendente del comune di Genova inquadrato nel profilo di «operaio dei servizi comunali» e di essere stato condannato con sentenza della corte d'assise di Genova 30 ottobre 1981, alla pena di un anno di reclusione e di L. 130.000 di multa, con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, in quanto ritenuto colpevole del reato previsto dagli artt. 9 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere, il 18 gennaio 1977, fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico cinque bottiglie incendiarie. Tale sentenza fu confermata dalla corte d'assise d'appello di Genova, con sentenza 11 giugno 1982, n. 10; ed il ricorso per Cassazione proposto dal sig. Franzone fu respinto con decisione della suprema Corte in data 22 aprile 1986.

In seguito a questa vicenda la giunta comunale di Genova stabiliva, con la delibera 23 aprile 1987, n. 1637, di «dichiarare decaduto dall'impiego» il sig. Franzone.

Nelle premesse della delibera si dà atto delle sentenze sopra ricordate e si afferma: «Considerato che le norme di cui agli artt. nn. 9 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e n. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (in base alle quali il predetto dipendente è stato dichiarato colpevole e condannato), rientrano tra quelle previste dal p. 8 dell'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, che riguarda, tra l'altro, i condannati per delitti che, secondo le leggi penali speciali vigenti, corrispondevano ai delitti contemplati al numero precedente (p. 7, art. 8), peraltro norme riconducibili nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica, (ed espressamente all'art. 435 del c.p.

— "fabbricazione detenzione di materie esplodenti" — articolo che è stato sostanzialmente sotituito dall'art. 29 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che aggrava notevolmente le pene), delitti compresi tra quelli di cui al p. 7 dell'art. 8 del già citato testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, per cui, conseguentemente, si rende applicabile l'art. 9 del medesimo testo unico, che prvede la "decadenza" del pubblico dipendente nei confronti del quale sopravvenga una delle condizioni previste come causa, di incapacità o di incompatibilità per un determinato ufficio che ne impediscano la nomina ad un pubblico ufficio».

Si richiama inoltre la lettera *a)* dell'art. 111 del vigente regolamento organico per il personale del comune di Genova.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 8, 9 e 247 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383.

L'amministrazione comunale ha ritenuto che il primo comma dell'art. 9 del t.u. n. 383/1984 - secondo cui «le condizioni previste come causa di incompatibilità per un determinato ufficio impediscono la nomina all'ufficio stesso, se preesistono, e ne determinano la decadenza, ove sopravvengano», sia applicabile nei confronti degli impiegati comunali per i quali sopravvenga, dopo la costituzione del rapporto, una delle condanne penali che sono indicate nel precedente art. 8 del t.u. come causa di incapacità alla nomina «agli uffici previsti dalla legge».

Ciò erroneamente, in quanto da un lato gli effetti delle sentenze di condanna penale emesse nei confronti degli impiegati comunali dopo la costituzione del rapporto sono previsti e regolati dall'art. 247 dello stesso t.u., e dall'altro gli artt. 8 e 9 concernono unicamente gli «uffici» e non gli «impieghi».

La sentenza di condanna penale successiva alla costituzione del rapporto può quindi comportare l'adozione di un provvedimento espulsivo solo quando sia stata emessa per uno dei delitti indicati nella lett. *a)* dell'art. 247 del t.u. e comporti le conseguenze indicate nella lett. *b)* dello stesso articolo. E la condanna subita dal ricorrente non rientra certamente in alcuna di queste ipotesi;

2) violazione dell'art. 111 del regolamento organico del personale del comune di Genova; eventuale illegittimità di tale disposizione regolamentare per violazione degli artt. 8, 9 e 247 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, e per eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità e della contraddittorietà.

Per lo stesso ordine di ragioni evidenziate al motivo che precede, è altesì erronea la richiamata applicazione dell'art. 111 del regolamento organico, che non può intendersi come riferito alle ipotesi dell'art. 8 del t.u. sia perché quest'ultima norma non si riferisce agli impieghi, sia perché nel regolamento organico vi è un'altra norma, l'art. 157, che disciplina gli effetti delle condanne penali sopravvenute in costanza di impiego in conformità con l'art. 247 del t.u.

In contraria ipotesi, il regolamento stesso risulterebbe, nell'art. 111, illegittimo per contrasto con le altre norme evidenziate, con conseguente illegittimità derivata della delibera di decadenza;

3) violazione della legge 20 ottobre 1984, n. 732.

L'art. 8 del t.u. n. 383/1934, qualora lo si intendesse come concernente gli impieghi oltre che gli uffici, ricadrebbe fra le norme abrogate per effetto della legge citata in quanto incompatibile con la soppressione per l'eccesso agli impieghi, del requisito della buona condotta;

4) violazione dell'art. 8 del t.u. n. 383/1934 degli artt. 9 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, degli artt. 1 e 29 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e dell'art. 435 del c.p.

La condanna inflitta al ricorrente non rientra comunque nell'ipotesi prevista al n. 8 dell'art. 8 del t.u. n. 383/1934, poiché i reati per i quali è stata comminata non corrispondono a quelli indicati nel numero precedente dello stesso articolo. Infatti il reato previsto dall'art. 435 del c.p., richiamato dal comune, è caratterizzato da un elemento intenzionale («fine di attendere alla pubblica incolumità») che non è richiesto per la configurazione dei reati previsti dagli artt. 9 e 12 della legge n. 497/1974, i quali corrispondono piuttosto alle contravvenzioni che erano previste negli artt. 678, 697 e 699 del c.p. In ogni caso i reati di cui agli artt. 9 e 12 della legge n. 497/1974 non possono certamente confondersi con quello, assai più grave, previsto dall'art. 29 della legge n. 110/1975, reato che non è mai stato addebitato al ricorrente;

5) illegittimità derivata per incostituzionalità degli artt. 8 e 9 del t.u. n. 383/1934, in relazione agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione. Le questioni di costituzionalità già proposte nei confronti dell'art. 247 del t.u. n. 383/1934 e di analoghe norme relative ad altri settori del pubblico impiego nelle parti in cui sanciscono la destituzione di diritto dell'impiegato che abbia conseguito una condanna penale irrevocabile per determinati reati si pone anche per gli artt. 8 e 9 dello stesso t.u. se essi dovessero interpretarsi, come ha ritenuto il comune di Genova, nel senso che impongano la risoluzione *ipso iure* del rapporto di impiego come conseguenza della condanna per uno dei reati ricompresi nell'elenco di cui all'art. 8.

Il contrasto con l'art. 3 appare inoltre configurabile: *a)* in relazione al disposto della legge n. 732/1984, qualora si escluda che essa comporti l'abrogazione di tali norme, da un lato dovendosi prescindere per l'accesso all'impiego dal requisito della buona condotta, dall'altro essendo il rapporto assoggettato alla risoluzione *ipso iure* in conseguenza del sopravvenire di condanne penali; *b)* per l'ingiustificata disparità di trattamento che le norme in questione comporterebbero, in danno degli impieghi comunali, nei confronti degli altri dipendenti pubblici, posto che solo i primi sarebbero soggetti alla risoluzione del rapporto in conseguenza di condanne per reati assai meno gravi di quelli che comportano la risoluzione del rapporto per altri dipendenti pubblici.

Il ricorrente concludeva chiedendone l'annullamento del provvedimentoi impugnato.

Si costituiva in giudizio il comune di Genova, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Con sentenza di pari data questo tribunale ha respinto i primi quattro motivi di bravame, ritenendo peraltro rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale delle norme indicate al quinto motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso basati su una lettura riduttiva, in quanto limitata alla decadenza dagli «uffici» e non dagli «impieghi», degli artt. 8 e 9 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, non sono stati ritenuti fondati dal tribunale.

Sotto il profilo strettamente letterale, a parte l'onnicomprensività del termine «ufficio» sicuramente atta ad includere, in mancanza di disposizioni espresse, quello ricoperto in forza di lavoro dipendente, l'interpretazione restrittiva comporterebbe la sottrazione degli impiegati a tutta la normativa sulle cause impeditive dell'assunzione, non reperibile, questa, in altra parte dello stesso testo unico e da sempre applicata e considerata applicabile (Cons. Stato, IV, 17 aprile 1985, n. 148; t.a.r. Piemonte 21 novembre 1988, n. 510; t.a.r. Liguria 29 ottobre 1988, n. 641) proprio ai dipendenti.

Sotto il profilo sistematico, il tribunale ha ritenuto non sussistere una illogica concorrenza di norme anche se applicabili entrambe agli impiegati, posto che questi possono essere dichiarati decaduti in costanza di rapporto per essere stati condannati per uno dei reati previsti dall'art. 8 del t.u. n. 383/1934 se i fatti di cui alla condanna siano anteriori alla costituzione del rapporto stesso: l'amministrazione in tal caso altro non fa se non il riscontro a posteriori, e secondo i parametri del diritto positivo, dell'incapacità di accesso all'impiego, ben potendo in tal caso assumere rilevanza un reato contemplato dal legislatore solo agli effetti della decadenza e non della destituzione.

Il tribunale ha altresì, respinto il motivo con cui il ricorrente ha lamentato che fossero stati erroneamente considerati come corrispondenti ai delitti contro l'incolumità pubblica quelli per i quali è stato condannato, previsti e puniti dagli artt. 9 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e n. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, laddove la fattispecie sarebbe stata a suo giudizio riconducibile alle ipotesi contravvenzionali di cui agli artt. 678, 697 e 699 del c.p.

Infatti le norme speciali in questione che hanno introdotto figure delittuose specifiche in parziale sovrapposizione alla normativa previgente, vanno interpretate attraverso la individuazione dell'interesse tutelato, restando al riguardo prive di rilevanza le diverse previsioni in ordine all'elemento psicologico che connota fattispecie criminose diverse (dolo specifico per quelle di cui agli artt. 435 del c.p. e 29 della legge n. 110/1975, dolo generico per quelle poste in essere dal ricorrente) ma purtuttavia riconducibili sotto un unico elemento teleologico: al riguardo, è innegabile che anche queste ultime siano state introdotte allo scopo di tutelare, principalmente se non esclusivamente, l'incolumità pubblica dall'elevato rischio offensivo che comportano la fabbricazione, la detenzione e il porto di bottiglie incendiarie, espressamente qualificate dal legislatore come armi da guerra (art. 1 della legge n. 110/1975).

Ciò premesso, il collegio ritiene invece non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata in via subordinata, con il quinto motivo di ricorso, in ordine agli artt. 8 e 9 del t.u. n. 383/1934 e con riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione per la parte in cui precludono all'amministrazione ogni valutazione sulla gravità e sulle caratteristiche del fatto cui è ricollegata la declaratoria di decadenza: ciò in irrazionale contrasto, fra l'altro, con i recenti mutamenti avvenuti nel diritto positivo per svariate categorie di dipendenti pubblici, fra i quali i dipendenti degli enti locali, dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 971 del 14 ottobre 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni di legge che prevedevano ipotesi di destituzione automatica collegate a condanne penali riportate per determinati reati.

Ancorché fondato su presupposti diversi, ed ancorché privo di una connotazione sanzionatoria tipica, il provvedimento di decadenza ha lo stesso contenuto espulsivo di quello di destituzione, e sembra dovere egualmente presupporre una preventiva valutazione sul rapporto di adeguatezza al caso concreto, in relazione all'entità del fatto per cui la condanna penale è intervenuta ed alla sua collocazione temporale.

Le norme, così strutturate, sembrano peraltro contrastare oltre che con i principi di ragionevolezza desumibili dall'art. 3 della Costituzione, con il principio della tutela del lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione) e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97).

Un ulteriore dubbio di costituzionalità, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, si ravvisa nella disparità di trattamento riservata agli operai dipendenti degli enti locali (qual'è il ricorrente) rispetto agli operai dello Stato, per i quali l'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, prevede l'incapacità a conseguire la nomina di coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del t.u. di cui al d.P.R. n. 3/1957; non vi è corrispondenza fra le fattispecie criminose previste da tale ultima norma e quelle di cui all'art. 8 del t.u. n. 383/1934; in ogni caso fra le prime mancano i delitti contro l'incolumità pubblica, così come manca l'obbligo del giudizio di «corrispondenza» da effettuarsi dalla amministrazione sulla base delle leggi penali speciali vigenti.

È evidente la rilevanza della questione, posto che le norme in esame hanno precluso, imponendo all'amministrazione la dichiarazione, in via automatica al verificarsi del presupposto, della decadenza, una qualsivoglia valutazione sulla posizione del ricorrente agli effetti della possibilità di un suo mantenimento in servizio.

Per tutte le esposte considerazioni, va riconosciuta la rilevanza, ai fini della decisione del ricorso, e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 8, punti 7 e 8, del t.u. n. 383 del 3 marzo 1934 in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione nella parte in cui sanciscono il potere dovere di dichiarare la decadenza dall'impiego del dipendente dell'ente locale che abbia conseguito la condanna per una delle fattispecie previste, prescindendo da qualsiasi valutazione in ordine alla gravità ed alle caratteristiche tutte del fatto.

Deve quindi disporsi la sospensione del giudizio e la rimessione della questione all'esame della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunzi sulla questione di legittimità costituzionale come sopra formulata;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13 luglio 1989.

Il presidente: VIVENZIO

Il consigliere: BALBA

Il referendario estensore: BRINI

90C0306

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115.

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore SELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 296.000**
- semestrale	**L. 160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 556.000**
- semestrale	**L. 300.000**
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.	
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 255.000**
Abbonamento semestrale	**L. 155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 1 0 0 1 3 0 9 0 0 5 0 0 0 *

L. 5.000